



GRAD PULA

CITTÀ DI POLA

Službene novine Bollettino ufficiale

ISSN 1847-5507

BROJ

Četvrtak, 15.12.2016.

13/16

NUMERO

Giovedì, 15-12-2016



Ai sensi dell'articolo 17 comma 1 della Legge sul sistema di protezione civile ("Gazzetta ufficiale" nn. 82/15) e dell'articolo 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 7/09, 16/09, 12/11 e 01/13), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il giorno 14 dicembre 2016, emana la

Ai sensi dell'articolo 17 comma 1 della Legge sul sistema di protezione civile ("Gazzetta ufficiale" nn. 82/15) e dell'articolo 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 7/09, 16/09, 12/11 e 01/13), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il giorno 14 dicembre 2016, emana il

CONCLUSIONE

sull'adozione della Relazione sullo stato del sistema di protezione civile nel territorio della città di Pola nel 2016

I

Si approva la Relazione sullo stato del sistema di protezione civile nel territorio della Città di Pola nel 2016.

La Relazione sullo stato del sistema di protezione civile nel territorio della città di Pola nel 2016 si trova in allegato della presente Conclusione ed è la sua parte integrante.

II

La presente Delibera entra in vigore il giorno dell'emanazione, e si pubblica nel "Bollettino ufficiale" della Città di Pola.

Classe: 023-01/16-01/994

Num.Prot.: 2168/01-02-04-00-0362-16-16

Pola, 14 dicembre 2016

**IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ
DI POLA**

**IL PRESIDENTE
f.to Robert Cvek**

PIANO DI SVILUPPO

del sistema di protezione civile nel territorio della Città di Pola per il 2017 con effetti finanziari per il periodo 2017-2019

1. INTRODUZIONE

con la Legge sul sistema di protezione civile ("Gazzetta ufficiale" nn. 82/15 di seguito nel testo: Legge) è stato stabilito che il sistema di protezione civile comprende le misure e attività (preventive, pianificate, organizzative, operative, di controllo e finanziarie) con le quali si stabiliscono i diritti e gli obblighi dei partecipanti, la struttura e le attività di tutte le parti del sistema della protezione civile e del modo di collegare le risorse istituzionali e funzionali dei partecipanti che si completano a vicenda in un complesso unico per diminuire il rischio delle catastrofi e la protezione e il salvataggio dei cittadini, dei beni materiali e culturali e dell'ambiente nel territorio della Repubblica di Croazia dalle conseguenze causate da grandi disastri e catastrofi, eliminare le conseguenze del terrorismo e delle distruzioni della guerra.

Il presente piano del sistema di protezione civile nel territorio della Città di Pola per il 2017 comprende la direzione di sviluppo della protezione civile con i piani della loro realizzazione per ottenere il risultato desiderato e la visione di sviluppo con gli obiettivi finali.

Per realizzare questo piano di sviluppo, l'intero processo di sviluppo è collegato con le possibilità dei mezzi finanziari nel Bilancio della Città di Pola che saranno divisi per tutti i soggetti nel sistema di protezione civile nel periodo osservato.

2. SVILUPPO DELLA PROTEZIONE CIVILE

La Città di Pola come unità dell'autogoverno locale conformemente alle regole prescritte, svilupperà di continuo il sistema di protezione civile collegando le risorse e le capacità dei partecipanti, delle forze operative e dei cittadini in un'unità completa per diminuire il rischio delle catastrofi,

offrire risposte veloci e ottimali alle minacce e pericoli della nascita delle conseguenze di grandi disgrazie e catastrofi e della loro attenuazione.

L'obiettivo di ogni piano di sviluppo è l'integrazione dei processi politici, economici, di sicurezza, infrastrutturali, sociali e altri processi per evitare o diminuire la minaccia e la probabilità di qualsiasi rischio.

Il piano di sviluppo della protezione civile deve partire dalla situazione esistente e dai problemi chiave che si devono riconoscere necessariamente e anche gli obiettivi futuri di sviluppo collegando il presente e il futuro per realizzare gli obiettivi desiderati.

3. FORZE OPERATIVE DEL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

3.1 Istituzione del Comando di protezione civile della Città di Pola

Conformemente all'articolo 24 della Legge, l'organo esecutivo dell'unità dell'autogoverno locale (regionale) emana la delibera sulla Fondazione del comando di protezione civile e nomina il capo del comando, il sostituto capo e i membri del comando dai rappresentanti delle forze operative del sistema di protezione civile, dagli organi amministrativi dell'unità dell'autogoverno locale e territoriale (regionale) e da altre persone giuridiche di importanza significativa per il sistema di protezione civile dell'unità.

Ai sensi dell'articolo 21 comma 2 della Legge, il Comando di protezione civile è l'organo professionale, operativo e coordinativo per l'attuazione delle misure e delle attività di protezione civile durante grandi disastri e catastrofi.

Il Comando di protezione civile svolge compiti che si riferiscono alla raccolta e all'elaborazione delle informazioni dell'avvertimento precoce sulle possibilità di nascita delle grandi disgrazie e catastrofi, sviluppa il piano di azione del sistema di protezione civile nel suo territorio, gestisce con la reazione del sistema di protezione civile, svolge i lavori di informazione del pubblico e propone l'emanazione delle delibere sulla fine dell'attuazione delle misure e delle attività nel sistema di protezione civile.

Secondo le elezioni amministrative svolte nel 2017, il Comando di protezione civile nel territorio della Città di Pola sarà costituito nel periodo di 30 giorni dopo l'entrata in carica del Sindaco e del Vicesindaco, e gli stessi svolgeranno le seguenti attività:

- mantenere le sedute del Comando di protezione civile almeno 1 volta all'anno per esaminare ed emanare gli atti prescritti, e se necessario anche le sedute straordinarie, per eseguire tempestivamente le preparazioni di possibili minacce, ovvero eseguire secondo la Legge tutti i compiti e le indicazioni dell'Amministrazione statale per la tutela e il salvataggio,
- svolgere la formazione dei membri del Comando con l'obiettivo di conoscere le disposizioni della nuova Legge, ovvero con le misure del sistema di protezione civile, facendo agire il sistema di protezione civile e le normative del sistema di protezione civile, ai partecipanti nel sistema di protezione civile, e agli obblighi della Città di Pola nell'attuazione degli obblighi legislativi definiti dalla Legge e delle norme sub-legislative.

Fino alla fondazione del Comando di protezione civile della Città di Pola tutti i compiti detiene il Comando di

protezione e salvataggio e il Comando di protezione civile della Città di Pola.

Con il piano degli esercizi di protezione civile nel territorio della Città di Pola per il 2017 è in piano l'esercizio sotto il nome "Le attività del comando di protezione civile dei disastri tecnico tecnologici" (Il piano si trova nell'Allegato nella tabella 2 del presente Piano ed è la sua parte integrante). L'esercizio è pianificato nel quarto trimestre 2017 nella fabbrica di cementi speciali Calucem d.o.o. a Pola, e nella quale dovrebbe essere incluso il Comando di protezione civile e i Fiduciari della protezione civile della Città di Pola. L'esercizio si terrà durante il giorno o durante il giorno di sabato, e non è prevista un'indennità per i partecipanti.

3.2 Formazioni e fiduciari della protezione civile

Nel periodo di 3 mesi dall'istituzione della nuova formazione del comando di protezione civile della Città di Pola aderiranno all'adempimento di obblighi particolari prescritti dalla legge 17 comma 3 della Legge, con l'obiettivo di aumentare la prontezza e le possibilità nell'attuazione delle azioni di protezione e salvataggio.

Si svolgerà l'aggiornamento dei dati degli appartenenti alle unità di protezione civile nei documenti di mobilitazione allo scopo di assicurare la prontezza di mobilitazione. Inoltre, si continuerà ad attrezzare il comando di protezione civile con l'attrezzatura personale e di gruppo in conformità ai mezzi finanziari disponibili.

Dopo aver nominato il comando di protezione civile si aggiorneranno i dati dei fiduciari della protezione civile, e secondo le necessità richieste eventualmente si attueranno anche le nomine dei nuovi fiduciari e dei loro sostituti, e fino alla fine del 2017 si abiliteranno e saranno informati con le disposizioni della Legge e dei loro obblighi nello svolgimento dei compiti.

3.3 Unità pubblica dei vigili del fuoco di Pola

L'unità pubblica dei vigili del fuoco di Pola continuerà a promuovere lo sviluppo ulteriore e il lavoro delle attività dei vigili del fuoco. Con l'obiettivo di agire velocemente e della prontezza dell'unità pubblica dei vigili del fuoco per il 2017 è in piano di abilitare continuamente i dipendenti dell'Unità pubblica dei vigili del fuoco Pola per i possibili rischi nel traffico stradale e ferroviario, dei possibili incidenti, inondazioni e simile.

L'unità dei vigili del fuoco di Pola terrà gli esercizi e i corsi di formazione in base al loro programma personale.

3.4 Soccorso alpino croato, Stazione di Pola

Il Soccorso alpino croato, Stazione di Pola come parte del servizio autonomo con poteri pubblici nella Repubblica di Croazia, è una forza operativa del Sistema di protezione e salvataggio ed è portatore delle attività del soccorso alpino. In base al suo Statuto il soccorso agisce nel territorio di tutta la Regione Istriana, allo scopo di risolvere i fabbisogni pubblici dei suoi cittadini, e si impegna di mettere a disposizione il suo sapere specializzato, l'esperienza, i quadri e i potenziali attualmente disponibili e liberi, come pure l'attrezzatura disponibile che sarà messa a disposizione alla Città in funzione di ricerca, protezione e salvataggio delle persone umane e al di fuori dell'attività regolare del soccorso alpino.

Il Soccorso alpino croato, Stazione di Pola nell'ambito

delle attività regolari svolge autonomamente la formazione dei suoi partecipanti conformemente al programma di formazione dei partecipanti del Soccorso alpino croato di salvataggio e con l'obiettivo di proteggere e salvare le persone umane negli spazi non accessibili e difficilmente calpestabili, e durante le calamità elementari, grandi incidenti e catastrofi, quando serve applicare un sapere speciale, l'attrezzatura e i quadri che vengono usati nel soccorso alpino.

Al Consiglio comunale della Città di Pola nel quarto trimestre del 2017 sarà recapitata la proposta della Conclusione sull'adozione dei Programmi dei fabbisogni pubblici per lo svolgimento delle attività del Soccorso alpino croato, Stazione di Pola, per il 2018 e conformemente alla Legge sul Soccorso alpino croato.

3.5 Comunità regionale dei vigili del fuoco, Società di volontariato "Pula"

Nello svolgimento della sua funzione operativa nel campo della protezione antincendio la Società di volontariato dei vigili del fuoco "Pula" è associato alla Comunità regionale dei vigili del fuoco di Pola e della Comunità dei vigili del fuoco della Regione Istriana.

La comunità regionale dei vigili del fuoco, Società di volontariato dei vigili del fuoco "Pula" nell'ambito delle attività regolari svolge gli esercizi dei suoi partecipanti in maniera autonoma o in collaborazione con altre forze operative nel territorio della città di Pola.

In conformità al Piano di monitoraggio, sicurezza, allarme e di turno per il territorio della città di Pola nel periodo della stagione antincendio nel 2017 la comunità regionale dei vigili del fuoco svolgerà in base al piano le attività previste e agendo conformemente al suo programma di lavoro (formazione, esercizi, gare, turni, interventi, manutenzione del parco rotabile e dell'attrezzatura).

3.6 Croce rossa croata, Società cittadina della Croce rossa di Pola

La società cittadina della Croce rossa di Pola nelle sue attività regolari durante tutto l'anno si occuperà della formazione dei cittadini nel fornire il primo soccorso e attrezzandosi in caso di catastrofi come aiuto alle equipe sanitarie (tende, borse di primo soccorso, letti a scomparsa, coperte), con donazioni volontarie di sangue, con il servizio di ricerca e soccorso, con la raccolta e la distribuzione degli aiuti umanitari e la formazione dei cittadini per fornire l'aiuto sociale alla popolazione colpita dalle calamità.

La società cittadina della Croce rossa di Pola svolgerà la formazione autonoma dei suoi appartenenti o secondo l'invito a partecipare negli esercizi comuni a livello regionale o statale.

3.7 Sistema di allarme pubblico dei cittadini

Nel territorio della città di Pula-Pola, l'Amministrazione statale per la protezione e il salvataggio gestisce e mantiene un totale di 10 sirene dell'allarme pubblico dei cittadini. Il Centro regionale 112 a Pisino nel 2017 svolgerà regolarmente una volta al mese l'analisi del sistema dell'allarme pubblico dei cittadini, e che si svolge ogni primo sabato del mese alle ore 12:00.

Due persone giuridiche hanno due sirene installate e nei seguenti punti: Calucem d.o.o. Via G.Revelante 4, Pola e „INA-proplin“, Via dell'Industria 17, Pola. In caso di necessità, ambedue le sirene si accendono con il comando a distanza dal Centro regionale 112 di Pisino.

3.8 Rifugi

La Città di Pola gestisce 36 rifugi per la protezione primaria e 23 rifugi da tunnel.

Da 36 rifugi di protezione primaria, 19 sono destinati allo scopo e tecnicamente corretti mentre nel 2017 si continuerà ad attrezzare e allestire i rifugi conformemente ai mezzi finanziari pianificati nel Bilancio della Città di Pola per il 2017.

3.9 Elaborazione della documentazione pianificata (Valutazione del rischio dei danni provocati da grandi disastri)

Con l'entrata in vigore dell'atto sub-legislativo con il quale si prescriverà la metodologia per l'elaborazione della valutazione del rischio da grandi disastri e dopo aver adottato le direttive per elaborare la valutazione del rischio da grandi disastri da parte dell'organo competente della Regione Istriana, nel termine seguente di 3 mesi si procederà all'elaborazione della Valutazione del rischio dei danni provocati da grandi disastri per la Città di Pola per inviare la Valutazione menzionata all'approvazione del Consiglio comunale della Città di Pola conformemente al comma 1 articolo 17 della Legge.

4. FINANZIAMENTO DEL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

Il finanziamento del sistema di protezione civile nel bilancio della Città di Pola per il 2017 è rappresentato nella Tabella 1 del presente Piano con la proiezione per il 2018 e 2019.

Tabella 1

Num. d'ordine	DESCRIZIONE DELLA POSIZIONE	PIANIFICATO nel 2017 in kune	PROIEZIONE per il 2018 in kune	PROIEZIONE per il 2019 in kune
1	FORZE OPERATIVE			
1 1	Comando di protezione civile	7.000,00	0,00	0,00
1.1.1	Esercizio del Comando	2.000,00	0,00	0,00
1.1.2	Formazione del Comando e dei fiduciari della protezione civile	5.000,00	0,00	0,00
1.2	Comando e unità dei vigili del fuoco	16.869.702,00	16.921.528,00	16.961.621,00
1.2.1	Unità pubblica dei vigili del fuoco Pola - totale dei mezzi	15.354.702,00	15.406.528,00	15.446.621,00
1.2.2	Comunità territoriale dei vigili del fuoco- Società di volontariato dei vigili del fuoco „Pula“	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
1.2.3	Comunità dei vigili del fuoco della Regione Istriana, Servizio per la protezione civile	115.000,00	115.000,00	115.000,00
1.3	Comandi di protezione civile	50.000,00	100.000,00	100.000,00
1.3.1	Comando di protezione civile- attrezzatura	50.000,00	100.000,00	100.000,00
	TOTALE	16.926.702,00	17.021.528,00	17.061.621,00
2	ASSOCIAZIONI DEI CITTADINI			
2.1	HGSS (Servizio di soccorso alpino croato), Stazione Pola	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2.2	Croce rossa cittadina, per l'attività regolare	440.000,00	440.000,00	440.000,00
	TOTALE	480.000,00	480.000,00	480.000,00
3	ALTRE ATTIVITÀ NEL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE			
3.1	Allestimento dei rifugi di protezione basilare	500.000,00	500.000,00	500.000,00
3.2	Elaborazione dei documenti legislativi- Valutazione del rischio dei danni provocati da grandi disastri per la Città di Pola	50.000,00	0,00	0,00
	TOTALE	550.000,00	500.000,00	500.000,00
	TOTALE PER IL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	17.956.702,00	18.001.528,00	18.041.621,00

NUMERO 13/16
PAGINA 4

5. DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Programma entra in vigore l'ottavo giorno dal giorno della pubblicazione nel "Bollettino ufficiale" della Città di Pola, si applica a partire dall'1 gennaio 2017.

Classe: 023-01/16-01/993

Num.Prot.: 2168/01-02-04-00-0362-16-3

Pola, 14 dicembre 2016

IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI POLA

IL PRESIDENTE
f.to Robert Cvek

Ai sensi dell'articolo 27 comma 2 della Legge sulla protezione da calamità naturali ("Gazzetta ufficiale", nn. 73/97 e 174/04) e dell'articolo 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 7/09, 16/09, 12/11 e 1/13), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il giorno 14 dicembre 2016, emana il

PROVVEDIMENTO
sulla nomina della Commissione per la
valutazione dei danni
causati da calamità naturali della Città di Pola

I

Nella Commissione per la valutazione dei danni causati da calamità naturali della Città di Pola (di seguito nel testo: Commissione cittadina) vengono nominati:

- Fabrizio Radin, mag.soc., presidente,
- Elena Puh-Belci, mag.paed., vicepresidente,
- Vesna Sajić, mag.oec., membro,
- Svjetlana Abram, mag.ing.aedif, membro,
- Loris Mošnja, mag.ing.agr., membro,
- mr.sc.Marijan Kaurić, mag.ing.sig., membro,
- Dean Kocijančić, mag.ing.stroj., membro,
- Željko Ujčić, mag.arh., membro,
- Lovorka Hajdić Golja, mag.iur., membro.

II

I membri della Commissione cittadina vengono nominati nel periodo di quattro anni.

III

La Commissione cittadina nel territorio della Città di Pola svolge i lavori stabiliti dalla Legge sulla protezione delle calamità naturali.

IV

I lavori amministrativi e professionali per le necessità della Commissione cittadina vengono svolti dall'organo amministrativo responsabile per i lavori finanziari.

V

I mezzi finanziari per il lavoro della Commissione cittadina sono assicurati nel Bilancio della Città di Pola.

VI

Il presente Provvedimento entra in vigore l'ottavo giorno dalla pubblicazione sul "Bollettino ufficiale" della Città di Pola.

Classe: 023- 01/16-01/1214
Num.Prot.: 2168/01-02-01-0235-16-3
Pola, 14 dicembre 2016

IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ
DI POLA

IL PRESIDENTE
f.to Robert Cvek

Ai sensi del comma 5 articolo 19 della Legge sui consigli dei giovani ("Gazzetta ufficiale"nn. 41/14), comma 3 dell'articolo 19 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 09/14) e dell'articolo 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 07/09, 16/09, 12/11 e 01/13), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il giorno 14 dicembre 2016, emana la

DELIBERA
sull'approvazione del Programma di lavoro del
Consiglio dei giovani
della Città di Pola per il 2017

Articolo 1

Si approva il Programma di lavoro del Consiglio dei giovani della Città di Pola per il 2017.

Articolo 2

La presente Delibera entra in vigore il giorno dell'emanazione e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Città di Pula-Pola.

Classe: 612-01/16-01/213
Num.Prot.: 2168/01-05-01-0277-16-4
Pola, 14 dicembre 2016

IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ
DI POLA

IL PRESIDENTE
f.to Robert Cvek

Ai sensi dell'articolo 48 della Legge sull'educazione e l'istruzione prescolare ("Gazzetta ufficiale" RC num. 10/97, 107/07 e 94/13) e dell'articolo 41 dello Standard pedagogico statale dell'educazione e l'istruzione prescolare ("Gazzetta ufficiale" RC num. 63/08 e 90/10) e dell'articolo 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 07/09, 16/09, 12/11 e 1/13), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il giorno 14 dicembre 2016, emana la

DELIBERA
sulle modifiche e integrazioni della Delibera
sugli importi
di cofinanziamento del programma di
educazione prescolare

Articolo 1

Alinea 1, comma 1 e l'articolo 3 della Delibera sugli importi di cofinanziamento del programma di educazione prescolare ("Gazzetta ufficiale" della Città di Pola num. 4/10), cambia e recita:

„- per il programma regolare nella durata di 10 ore nell'importo di 950,00 kune per bambino e“.

Articolo 2

Alinea 2, comma 1 e l'articolo 3 della Delibera, cambia e recita:

„- per il programma regolare nella durata di 6 ore nell'importo di 475,00 kune per bambino, per l'iscrizione del bambino nell'istituzione di altri fondatori a scelta“.

Articolo 3

La presente Delibera entra in vigore il giorno in cui è emanata, e sarà pubblicata nel "Bollettino ufficiale" della Città di Pola, si applica a partire dall'1 gennaio 2017.

Classe: 601-01/16-01/67
Num.Prot.: 2168/01-04-02-0291-16-3
Pola, 14 dicembre 2016

IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ
DI POLA

IL PRESIDENTE
f.to Robert Cvek

Ai sensi dell'articolo 51 dello Statuto temporaneo della Scuola dell'infanzia "Mali svijet" 601-02/16-02/-8, Num. Prot.: 2168/01-380/02-16-28 del 28/10/2016 e dell'articolo 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 07/09, 16/09, 12/11 e 1/13), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il giorno 14 ottobre 2016, emana la

CONCLUSIONE
sulla previa approvazione alla Proposta
dello Statuto della Scuola dell'infanzia
"Mali svijet"

Articolo 1

Si da la previa approvazione alla Proposta dello Statuto temporaneo della Scuola dell'infanzia "Mali svijet", Classe: 601-02/16-01/-14, Num.Prot.: 2168/01-380/01-16-87 del 29/ 11/ 2016.

Articolo 2

La presente Conclusione entra in vigore il giorno dell'emanazione.

Classe: 601-01/16-01/68
Num.Prot.: 2168/01-04-02-0291-16-4
Pola, 14 dicembre 2016

IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ
DI POLA

IL PRESIDENTE
f.to Robert Cvek

NUMERO 13/16
PAGINA 6

Ai sensi dell'articolo 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 07/09, 16/09, 12/11 e 1/13) e dell'articolo 6 comma 1 della Legge sull'assistenza sociale ("Gazzetta ufficiale" nn. 157/13, 152/14, 99/15 e 52/16), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il giorno 14 dicembre 2016, emana la

DELIBERA **sulle modifiche e integrazioni** **della Delibera sull'assistenza sociale**

Articolo 1

Nell'articolo 26 della Delibera sull'assistenza sociale ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 17/14, 3/15 e 14/15) si cancella il punto 3 e si aggiunge il comma 2 che recita:

„Il diritto alla sovvenzione del 100% del prezzo del biglietto mensile per il trasporto pubblico cittadino hanno i donatori che hanno dato il sangue più di 75 volte“

Articolo 2

La presente Delibera entra in vigore l'ottavo giorno in cui è emanata, dal giorno della pubblicazione nel "Bollettino ufficiale" della Città di Pola, si applica a partire dall'1 gennaio 2017.

Classe: 550-01/16-01/82
Num.Prot.: 2168/01-04-01-0431-16-3
Pola, 14 dicembre 2016

**IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ
DI POLA**

IL PRESIDENTE
f.to Robert Cvek

Ai sensi dell'articolo 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 07/09, 16/09, 12/11 e 1/13), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il giorno 14 dicembre 2016, emana la

DELIBERA **sul trasferimento dei mezzi per l'acquisto** **dell'attrezzatura comunale** **- bidoni, compostiere e contenitori interrati** **per la raccolta dei rifiuti** **nel territorio della Città di Pola all'azienda** **municipalizzata Pula Herculanea s.r.l.**

Articolo 1

Con la presente Delibera, all'azienda municipalizzata Pula Herculanea s.r.l. Pola, Piazza della I brigata istriana 14, Pola, con il trasferimento dei mezzi per l'estinzione dei conti per l'acquisto dell'attrezzatura comunale - bidoni, compostiere e contenitori interrati per la raccolta dei rifiuti nel territorio della Città di Pola, si trasferisce contemporaneamente il patrimonio menzionato che, al trasferimento di mezzi, rappresenterà i mezzi principali dell'azienda.

Articolo 2

I mezzi di cui all'articolo precedente della presente Delibera, nell'importo totale di 1.079.540,00 kune (a lettere: un milione settantanove mila e cinquecento quaranta kune) senza IVA, ossia 1.349.425,00 kune con partita IVA, (a lettere: un milione trecento quarantanove mila quattrocento venticinque kune) vengono assicurati nel Bilancio della Città di Pola come segue:

Bilancio 2016 – 1.079.450,00 kune

- Ripartizione 3, Posizione R0410 conto 3861 - 422.100,14 kune (a lettere: quattrocento ventidue mila cento kune e quattordici lipe) – i mezzi di sostegno dal Fondo per la protezione dell'ambiente e l'efficienza energetica (39,10% di spese di acquisto giustificate),
- Ripartizione 3, Posizione R0406.01 conto 3861 - 657.439,86 kune (a lettere: seicento cinquecentosette mila quattrocento trentanove kune e ottantasei lipe) – i mezzi del bilancio della Città di Pola – Sussidi capitali, acquisto dell'attrezzatura – sviluppo della raccolta differenziata dei rifiuti (rimanenti 60,90 % delle spese di acquisto).

Bilancio 2017 – 269.975,00 kune

- Ripartizione 3, Posizione R0407.01 conto 4227 - 269.975,00 kune (a lettere: duecento sessantanove novecento settantacinque kune) - i mezzi del bilancio della Città di Pola - impianti e attrezzatura - acquisto degli impianti, macchine e attrezzature - isole verdi interrate e semi interrate (importo dell'IVA).

Articolo 3

Con il trasferimento dei mezzi di cui all'articolo della presente Delibera nell'importo totale di 1.349.425,00 kune (a lettere: un milione trecento quarantanove quattrocento

venticinque kune), che si trasferiscono allo scopo di estinguere le spese di acquisto dell'attrezzatura comunale – bidoni, compostiere e contenitori interrati per la raccolta dei rifiuti nel territorio della Città di Pola, la stessa attrezzatura rientra nei mezzi principali dell'azienda municipalizzata Pola Herculanea d.o.o. di Pola.

Articolo 4

La presente Delibera entra in vigore il giorno dell'emanazione.

Classe: 351-01/14-01/72
Num.Prot.: 2168/01-03-04-0341-16-27
Pola, 14 dicembre 2016

IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI POLA

**IL PRESIDENTE
f.to Robert Cvek**

Ai sensi dell'articolo 23 e 24 della Legge sulle acque ("Gazzetta ufficiale" nn. 153/09, 63/11, 130/11, 56/13 e 14/14) e dell'articolo 39 dello Statuto della Città di Pola-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 7/09, 16/09, 12/11 e 1/13), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il giorno 14 dicembre 2016, emana la

DELIBERA

Articolo 1

La Città di Pola – Pola (di seguito: Città) nel procedimento di armonizzare il lavoro dei fornitori pubblici dei servizi idrici con le disposizioni dell'articolo 146 della Legge sulle modifiche e integrazioni della Legge sulle acque (Gazzetta ufficiale num. 56/13), trasferisce gli edifici comunali idrici della fornitura pubblica di proprietà propria, nella proprietà di Vodovod Pola s.r.l. per la fornitura pubblica, Via S.Radić 9, e trasferisce gli edifici comunali idrici nella parte del sistema fognario pubblico che si riferisce allo smaltimento delle acque di scarico (canalizzazione fecale) di sua proprietà, in proprietà dell'azienda Pragrande s.r.l. per svolgere le attività di drenaggio pubblico, a Pola, Piazza della I brigata istriana 14.

Articolo 2

Il trasferimento degli edifici comunali idrici nominati nell'articolo 1 della presente Delibera di proprietà della Città in proprietà dei fornitori pubblici dei servizi idrici dell'azienda Vodovod Pola s.r.l. per la fornitura idrica, di Pola e dell'azienda Pragrande s.r.l. Per lo svolgimento delle attività di fornitura idrica, di Pola, si svolge a forma di trasferimento senza compenso.

Articolo 3

La presente Delibera entra in vigore l'ottavo giorno dalla pubblicazione nel "Bollettino ufficiale" della Città di Pola.

Classe: 023-01/16-01/1210
Num.Prot.: 2168/01-03-03-01-0329-16-5
Pola, 14 dicembre 2016

IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI POLA

**IL PRESIDENTE
f.to Robert Cvek**

Ai sensi dell'art. 35 e 391 della Legge sulla proprietà e gli altri diritti reali (GU 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 100/04, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14 e 81/15-testo emendato), in relazione all'articolo 48 della Legge sull'unità dell'autogoverno locale e territoriale (regionale) (GU 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-testo emendato e 137/15), articolo 4 della Legge sulla sistemazione dei rapporti giuridici patrimoniali con il fine di costruire gli edifici infrastrutturali (GU 80/11) e dell'art. 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn.7/09, 16/09, 12/11 e 1/13), il Consiglio municipale della Città di Pola nella seduta tenutasi il 14 dicembre 2016 emana la

DELIBERA

sul trasferimento dei diritti di proprietà sugli edifici nell'ambito della ristrutturazione della strada statale D75 (ex D21) tratto di strada Dignano - Pola in favore dell'azienda municipalizzata Hrvatske ceste d.o.o.

I

Viene stabilito:

- che per l'intervento pianificato nello spazio - ristrutturazione della strada statale D75 (ex D21) - tratto di strada Dignano - Pola è stato ottenuto il permesso di ubicazione della Città di Pola, Assessorato all'urbanistica, Sezione per l'edilizia Classe: UP/I 350-05/14-01/4, Num.Prot.: 2168/01-03-04-0388-14-8 del 12 giugno 2014, il provvedimento sulle modifiche e integrazioni di questa Delibera Classe: UP/I-350-05/15-01/5, Num. Prot...: 2168/01-03-04-0410-15-0003 del 9 marzo 2015, e il Provvedimento Classe: UP/I-350-05/16-01/4, Num. Prot...: 2168/01-03-05-0388-16-2 dell'8 febbraio 2016,
- in base al Permesso di ubicazione menzionato è stato progettato da parte dell'azienda Geoprem s.r.l. Osijek l'Elaborato di parcellizzazione, ed è stata rilasciata l'autenticazione della Città di Pola, dell'Assessorato all'urbanistica del 27 maggio 2015 e che lo stesso è stato elaborato in conformità con il permesso di ubicazione già menzionato e con il certificato di correttezza tecnica dell'Amministrazione statale geodetica, dell'Ufficio regionale del catasto Pula-Pola Classe: 932-06/15-02/1165, Num.Prot.: 541-21-02/2-16-8 del 9 marzo 2016,
- la società commerciale Hrvatske ceste s.r.l. come investitore dell'intervento pianificato nello spazio, nella richiesta per il rilascio del permesso a costruire deve allegare la prova con la quale dimostrano di avere il diritto per costruire sul terreno dal quale si formerà la particella edificabile;
- l'intervento pianificato nello spazio rappresenta l'edificio infrastrutturale, e l'investitore la società commerciale Hrvatske ceste s.r.l. rappresenta la persona del diritto pubblico nei termini della Legge sulla sistemazione dei rapporti giuridici patrimoniali con il fine di costruire gli edifici infrastrutturali.

II

Viene stabilito che nell'Elaborato di parcellizzazione di cui al punto I della presente Delibera (di seguito: elaborato di parcellizzazione) come parte complementare della strada pianificata - strada statale, dell'edificio pianificato e le parti dell'edificio come segue:

- parte della p.c. num. 501/11 c.c. Gallesano della superficie di 403 m2, nell'elaborato di parcellizzazione segnato come p.c. num. 501/698 c.c. Gallesano,
- parte della p.c. num. 501/169 c.c. Gallesano della superficie di 243 m2, nell'elaborato di parcellizzazione segnato come p.c. num. 501/700 c.c. Gallesano,
- parte della p.c. num. 501/193 c.c. Gallesano della superficie di 2985 m2, nell'elaborato di parcellizzazione segnato come p.c. num. 501/689 c.c. Gallesano,
- parte della p.c. num. 501/197 c.c. Gallesano della superficie di 860 m2, nell'elaborato di parcellizzazione segnato come p.c. num. 501/692 c.c. Gallesano,
- parte della p.c. num. 501/198 c.c. Gallesano della superficie di 56 m2, nell'elaborato di parcellizzazione segnato come p.c. num. 501/707 c.c. Gallesano,
- parte della p.c. num. 501/199 c.c. Gallesano della superficie di 1.934 m2, nell'elaborato di parcellizzazione segnato come p.c. num. 501/690 c.c. Gallesano,
- parte della p.c. num. 501/212 c.c. Gallesano della superficie di 428 m2, nell'elaborato di parcellizzazione segnato come p.c. num. 501/663 c.c. Gallesano,
- parte della p.c. num. 501/252 c.c. Gallesano della superficie di 9 m2, nell'elaborato di parcellizzazione segnato come p.c. num. 501/687 c.c. Gallesano,
- parte della p.c. num. 501/572 c.c. Gallesano della superficie di 364 m2, nell'elaborato di parcellizzazione segnato come p.c. num. 501/695 c.c. Gallesano,
- parte della p.c. num. 501/572 c.c. Gallesano della superficie di 1.107 m2, nell'elaborato di parcellizzazione segnato come p.c. num. 501/696 c.c. Gallesano,
- parte della p.c. num. 525/24 c.c. Gallesano della superficie di 26 m2, nell'elaborato di parcellizzazione segnato come p.c. num. 525/45 c.c. Gallesano,
- parte della p.c. num. 526 c.c. Gallesano della superficie di 2.249 m2, nell'elaborato di parcellizzazione segnato come p.c. num. 526/1 c.c. Gallesano,
- parte della p.c. num. 528/2 c.c. Gallesano della superficie di 413 m2, nell'elaborato di parcellizzazione segnato come p.c. num. 528/11 c.c. Gallesano,
- parte della p.c. num. 542/8 c.c. Gallesano della superficie di 251 m2, nell'elaborato di parcellizzazione segnato come p.c. num. 542/18 c.c. Gallesano,
- parte della p.c. num. 758/23 c.c. Gallesano della superficie di 14 m2, nell'elaborato di parcellizzazione segnato come p.c. num. 758/44 c.c. Gallesano,
- parte della p.c. num. 762/21 c.c. Gallesano della superficie di 12 m2, nell'elaborato di parcellizzazione segnato come p.c. num. 762/45 c.c. Gallesano, nella proprietà della Città di Pola,
- parte della p.c. num. 535/1 c.c. Gallesano della superficie di 307 m2, nell'elaborato di parcellizzazione segnato come p.c. num. 535/15 c.c. Gallesano,
- parte della p.c. num. 501/211 c.c. Gallesano della superficie 920 m2 per intero, nello status del proprietario sociale dell'utente della Città di Pola,

- parte della p.c. num. 3066/6 c.c. Gallesano della superficie di 75 m2, nell'elaborato di parcellizzazione segnato come p.c. num. 3066/12 c.c. Gallesano,
- parte della p.c. num. 3067/5 c.c. Gallesano della superficie di 57 m2, nell'elaborato di parcellizzazione segnato come p.c. num. 3067/7 c.c. Gallesano, nello status del bene pubblico di utilizzo generale.

III

In conformità alla determinazione dei punti I e II della presente Delibera, Città di Pola, Pola, Forum 1, CIP: 79517841355, trasferisce senza compenso il diritto di proprietà sugli edifici di cui al punto II della presente Delibera nell'interesse della società commerciale Hrvatske ceste s.r.l. Zagabria, via Vončinina 3, CIP: 55545787885.

IV

In base alla presente Delibera sarà stipulato il Contratto sul trasferimento dei diritti di proprietà, e che viene autorizzato dal Sindaco della Città di Pola.

V

La Città di Pola autorizza la società commerciale Hrvatske ceste s.r.l. per l'ottenimento della relativa approvazione per la costruzione dell'intervento nello spazio di cui al punto I della presente Delibera e dell'entrata della proprietà dell'edificio di cui al punto II della presente Delibera, con il giorno di stipulazione del Contratto sul trasferimento dei diritti di proprietà.

VI

La presente Delibera sarà consegnata, per conoscenza, alla Sezione civile - amministrativa della Procura comunale di Pola.

VII

La presente Delibera entra in vigore il giorno dell'emanazione.

Classe: 947-03/16-01/945

Num.Prot.: 2168/01-03-06-00-0384-16-3

Pola, 14 dicembre 2016

**IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ
DI POLA**

**IL PRESIDENTE
f.to Robert Cvek**

Ai sensi dell'articolo 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn.7/09, 16/09, 12/11 e 01/13), il Consiglio municipale della Città di Pola nella seduta tenutasi il 14 dicembre 2016 emana la

DELIBERA

sulle modifiche e integrazioni della Delibera sulle condizioni, sui criteri e sul procedimento di cofinanziamento del Programma di rinnovo delle facciate e dei tetti nel territorio dell'unità protetta storico-culturale della città di Pola

Articolo 1

Nella Delibera sulle condizioni, sui criteri e sul procedimento di cofinanziamento del Programma di rinnovo delle facciate e dei tetti degli edifici nel territorio dell'unità protetta storico-culturale della città di Pola (Gazzetta ufficiale della Città di Pula-Pola 14/15), nell'articolo 3, comma (1), dietro la parola "Pola" si aggiunge: ", tranne quelli nella Zona di priorità,".

Nell'articolo 3 dopo il comma 1 si aggiunge il comma (1a) che recita:

"Per tutti gli edifici nel territorio della Zona di priorità della città di Pola che sono oggetto del presente Programma, l'utente può realizzare il diritto al cofinanziamento nell'importo di 50% delle spese giustificate di investimento (acquisto dell'attrezzatura e le spese di esecuzione dei lavori), e non più di 100.000,00 kune (con IVA) per singolo edificio.

Articolo 2

Nell'articolo 14, comma (2), dietro la parola "dell'Istria" si aggiunge: ", L.Scalier".

Articolo 3

La presente Delibera entra in vigore il giorno dell'emanazione e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Città di Pula-Pola.

Classe: 372-01/14-01/450

Num.Prot.: 2168/01-03-02-01-0366-16-11

Pola, 14 dicembre 2016

**IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ
DI POLA**

**IL PRESIDENTE
f.to Robert Cvek**

Ai sensi dell'articolo 103 e dell'art. 131 comma 6 della Legge sulle strade (GU 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 e 92/14) e dell'art. 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn.7/09, 16/09, 12/11 e 1/13), il Consiglio municipale della Città di Pola nella seduta tenutasi il 14 dicembre 2016 emana la

DELIBERA

sull'esclusione del bene immobile dallo status del bene pubblico di utilizzo generale

I

Si stabilisce che parte della p.c. 5563/8 c.c. Pola, via, della superficie di 100 m2, con la Scheda d'iscrizione dell'Amministrazione statale geodetica e con il Certificato di correttezza tecnica Kl: 932-06/15-02/502 Num.Prot.: 2168/541-27-022-15-3 del 27 agosto 2015 rappresentata come parte integrante della neoformata p.c. 154/128 c.c. Pola, edificio condominiale, cortile, superficie 597 m2:

- non è parte integrante della strada pubblica;
- non è parte integrante della strada esistente o pianificata classificata, ossia non classificata;
- non è prevista per l'utilizzo pubblico di tutti come bene pubblico di utilizzo generale.

II

A seguito della determinazione di cui i punti I e II della presente Delibera, si stabilisce lo status del bene pubblico di utilizzo generale per la p.c. 5563/8 c.c. Pola, via, della superficie di 100 m2, descritta nel punto I della presente Delibera.

III

Si da l'approvazione, senza ulteriori consensi o approvazioni, per la previa approvazione della Scheda d'iscrizione di cui al punto I della presente Delibera nel libro fondiario, e dell'esecuzione del procedimento di collegare i libri fondiari e i libri dei contratti stabiliti davanti al Tribunale comunale a Pola e della registrazione dei diritti di proprietà sulla neo formata p.c. 154/128 c.c. Pola, edificio condominiale, cortile, della superficie di 597 m2, a favore di titolari non registrati dei diritti di proprietà nella parte speciale dell'edificio costruita sul bene immobile menzionato.

IV

La presente Delibera entra in vigore il giorno dell'emanazione.

Classe: 947- 03/16-01/988
Num.Prot.: 2168/01-03-06-00-0330-16-3
Pola, 14 dicembre 2016

**IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ
DI POLA**

**IL PRESIDENTE
f.to Robert Cvek**

Ai sensi dell'articolo 103 e dell'art. 131 comma 6 della Legge sulle strade (GU 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 e 92/14) e dell'art. 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn.7/09, 16/09, 12/11 e 1/13), il Consiglio municipale della Città di Pola nella seduta tenutasi il 14 dicembre 2016 emana la

DELIBERA

sull'esclusione di un bene immobile dallo status del bene pubblico di utilizzo generale

I

Si stabilisce che la p.c. 715/24 c.c. Pola, giardino, della superficie di 360 m2, con la Scheda d'iscrizione dell'Amministrazione statale geodetica e con il Certificato di correttezza tecnica Kl: 932-06/15-02/1414 Num.Prot.: 541-27-02/2-16-4 del 22 gennaio 2016 rappresentata come parte integrante della neo formata p.c. 715/21 c.c. Pola, edificio condominiale, cortile, superficie 1477 m2:

- non è parte integrante della strada pubblica;
- non è parte integrante della strada esistente o pianificata classificata, ossia non classificata;
- non è prevista per l'utilizzo pubblico di tutti come bene pubblico di utilizzo generale.

II

A seguito della determinazione di cui al punto I della presente Delibera, si stabilisce lo status del bene pubblico di utilizzo generale per la p.c. 715/24 c.c. Pola, giardino, della superficie di 360 m2.

III

Si da l'approvazione, senza ulteriori consensi o approvazioni, per la previa approvazione della Scheda d'iscrizione di cui al punto I della presente Delibera nel libro fondiario, e dell'esecuzione del procedimento di collegare i libri fondiari e i libri dei contratti stabiliti davanti al Tribunale comunale a Pola e della registrazione dei diritti di proprietà sulla neo formata p.c. 715/21 c.c. Pola, edificio condominiale, cortile, della superficie di 1477 m2, a favore di titolari non registrati dei diritti di proprietà nella parte speciale dell'edificio costruita sul bene immobile menzionato.

IV

La presente Delibera entra in vigore il giorno dell'emanazione.

Classe: 947- 03/16-01/989
Num.Prot.: 2168/01-03-06-00-0330-16-4
Pola, 14 dicembre 2016

**IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ
DI POLA**

**IL PRESIDENTE
f.to Robert Cvek**

Ai sensi dell'articolo 15 della Legge sull'economia comunale ("Gazzetta ufficiale" nn. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 e 36/15), dell'articolo 12 della Delibera sulle attività comunali che si possono svolgere sulla base di un contratto scritto nella Città di Pola ("Bollettino ufficiale della Città di Pola" nn. 2/08, 14/09 e 5/11) e dell'articolo 39 dello Statuto della Città di Pola-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 7/09, 16/09, 12/11 e 1/13), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il giorno 14 dicembre 2016, emana la

DELIBERA

sulla scelta della persona per svolgere le attività comunali di manutenzione delle strade non classificate e delle aree pubbliche nella parte dei lavori comunali di manutenzione della segnaletica stradale luminosa per il periodo dal 15 dicembre 2016 fino al 31 dicembre 2018, nel territorio della Città di Pola

I

Sulla base del procedimento attuato del concorso pubblico per lo svolgimento delle attività comunali di manutenzione delle strade non classificate e delle superfici pubbliche nella parte dei lavori comunali di manutenzione della segnaletica stradale luminosa per il periodo dal 15 dicembre 2016 fino al 31 dicembre 2018, nel territorio della città di Pola, viene scelta l'azienda Cardo s.r.l., via Capodistria 52, Pola, CIP:04463086041.

II

In base alla presente Delibera il Sindaco della Città di Pola stipulerà con l'azienda Cardo s.r.l. via Capodistria 52, Pola il Contratto di svolgimento delle attività comunali di manutenzione delle strade non classificate nella parte dei lavori comunali di manutenzione della segnaletica stradale luminosa nel periodo del 15 dicembre 2016 fino al 31 dicembre 2018.

III

La presente Delibera entra in vigore il giorno dell'emanazione.

INDICAZIONE DEL RIMEDIO GIURIDICO:

Contro questa Delibera non è possibile presentare ricorso.

CLASSE: UP/I 363-02/16-01/2

NUM.PROT.: 2168/01-03-03-02-0420-16-3

Pola, 14 dicembre 2016

**IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ
DI POLA**

**IL PRESIDENTE
f.to Robert Cvek**

Ai sensi dell'articolo 109 della Legge sull'assetto territoriale ("Gazzetta ufficiale della Repubblica di Croazia nn. 153/13) e dell'articolo 39 dello Statuto della Città di Pola-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 7/09, 16/09, 12/11 e 1/13 - testo emendato), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il 14 dicembre 2016, emana la

DELIBERA

sull'emanazione del Piano d'assetto urbanistico „Ribarska koliba“

I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Si stabilisce la Proposta finale del Piano d'assetto urbanistico "Ribarska koliba" (di seguito nel testo: Piano)

L'elaboratore del Piano è la ditta „Urbanistica“ s.r.l. di Zagabria, via Đorđićeva 5/II.

Articolo 2

Il Piano è parte integrante della presente Delibera ed è composto dalla parte descrittiva e da quella grafica con allegati obbligatori.

LA PARTE TESTUALE DEL PIANO comprende:

DISPOSIZIONI D'IMPLEMENTAZIONE

0. Disposizioni generali
1. Condizioni di definizioni e delimitazione delle zone a destinazione pubblica e altre
2. Condizioni di sistemazione degli edifici di attività economiche
3. Condizioni di sistemazione degli edifici di attività sociali
4. Condizioni e modo di costruire gli edifici condominiali
5. Condizioni di allestimento ovvero costruzione, ristrutturazione e allestimento della rete stradale, di comunicazione e comunale con gli impianti corrispondenti e le superfici
- 5.1 Condizioni di costruzione della rete stradale
- 5.2 Condizioni di costruzione della rete di comunicazione
- 5.3 Condizioni di costruzione della rete comunale e di altre reti di infrastrutture
6. Condizioni di sistemazione delle aree pubbliche e di altre aree verdi
7. Misure di protezione delle unità e costruzioni naturali e storico-culturali e valori ambientali valori
8. Gestione dei rifiuti
9. Misure per evitare gli impatti ambientali negativi
10. Misure d'implementazione del piano

LA PARTE TESTUALE DEL PIANO comprende:

- | | | |
|-----|---|----------|
| 1. | Uso e destinazione delle superfici | M 1:1000 |
| 2.a | Rete stradale, comunale e infrastrutturale -
Sistemi del traffico | M 1:1000 |
| 2.b | Rete stradale, comunale e infrastrutturale - Sistema energetico e comunicazioni | M 1:1000 |
| 2.c | Rete stradale, comunale ed infrastrutturale - Rifornimento idrico, smaltimento e protezione dall'effetto nocivo delle acque | M 1:1000 |
| 3. | Condizioni d'uso, allestimento e tutela dello spazio | M 1:1000 |
| 4. | Modo e condizioni di costruzione | M 1:1000 |

ALLEGATI OBBLIGATORI:

MOTIVAZIONE DEL PIANO

CONTENUTO

1. PUNTI DI PARTENZA
2. OBIETTIVI DELL'ASSETTO TERRITORIALE
3. PIANO DELL'ASSETTO TERRITORIALE

RIASSUNTO PER IL PUBBLICO

PROVVEDIMENTO DI NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PIANO

RELAZIONE SUL DIBATTITO PUBBLICO

II DISPOSIZIONI D'IMPLEMENTAZIONE

1. DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 3.

(1) Il Piano è un documento di pianificazione territoriale a lungo termine, che in conformità agli obiettivi e i compiti stabiliti con i piani territoriali validi del territorio più ampio (Piano d'assetto territoriale della Città di Pola, "Bollettino ufficiale della Città di Pola" nn. 12/06, 12/12, 05/14, 08/14, - testo emendato, 07/15, 10/15 - testo emendato e 05/16 e il Piano regolatore generale della città di Pola "Bollettino ufficiale della Città di Pola" nn. 5a/08, 12/12, 05/14, 08/14, - testo emendato, 10/14, 13/14, 19/14 - testo emendato, 07/15 e 09/15 -testo emendato) e con la Delibera sull'elaborazione del Piano d'assetto territoriale "Ribarska koliba" ("Bollettino ufficiale della Città di Pola" nn. 09/14) stabiliscono le linee per la sistemazione, le condizioni base di utilizzo, la sistemazione e la tutela dello spazio all'interno della zona di copertura.

(2) Con il piano si stabiliscono le basi a lungo termine dell'organizzazione e dell'assetto dell'area in conformità agli obiettivi e compiti dello sviluppo socio-economico, in particolar modo:

- divisione di base dello spazio in base alle disposizioni con le condizioni di sistemazione,
- sistema infrastrutturale di corridoi e edifici e il loro

- allacciamento al sistema del territorio più ampio,
- misure di protezione e miglioramento dell'ambiente,
- misure d'implementazione del Piano.

Articolo 4

(1) Il Piano è stato elaborato in conformità alle disposizioni della Legge sull'assetto territoriale (GU nn. 153/13) e al Regolamento sul contenuto, sulle misure delle rappresentazioni cartografiche, sugli indicatori territoriali obbligatori e sullo standard dell'elaborato dei piani territoriali (GU nn. 106/98, 39/04, 45/04, 163/04 e 9/11).

(2) Tutti gli elementi in base ai quali si rilasceranno i permessi di ubicazione e/o gli atti con i quali è permesso costruire, e che non sono particolarmente menzionati nel presente Piano, sono stabiliti sulla base delle disposizioni del piano territoriale vigente del territorio più ampio.

Articolo 5

(1) Il Piano si emana specialmente per la parte non edificabile della zona edificabile della superficie di circa 7,30 ettari di cui la superficie della parte marittima è di circa 2,16 ettari, e della parte terrestre di circa 5,14 ettari.

(2) Il territorio di copertura del Piano si trova per intero all'interno dello spazio di delimitazione (il territorio della Città di Pola è situato all'interno del Territorio marittimo tutelato -"ZOP") del territorio di interesse speciale per la Repubblica di Croazia, in conformità alla Legge sull'assetto territoriale (GU nn. 153/13).

(3) Il confine di copertura del Piano è rappresentato nella parte grafica del Piano, sulle rappresentazioni cartografiche da 1 - 4.

Articolo 6

(1) Le condizioni di costruzione, ristrutturazione, manutenzione o rimozione (di seguito nel testo: costruzione) nominati nel presente Piano, come anche quelli del piano territoriale vigente del territorio più ampio, rappresentano la cornice per il rilascio dei permessi di ubicazione e/o atti con i quali è consentita la costruzione.

(2) Nel territorio di copertura del Piano l'allestimento dello spazio e la costruzione degli edifici sopra o sotto la superficie terrestre con i quali si modifica lo stato nello spazio, deve essere conforme alle disposizioni del presente Piano, al vigente piano territoriale del territorio più ampio e alle condizioni speciali stabilite in base alla legge e altre disposizioni.

Articolo 7

(1) I concetti e le variabili indicati di seguito, si applicano nelle definizioni come segue, a meno che nelle disposizioni vigenti non sia determinato diversamente:

COSTRUZIONE DI EDIFICI IN ELEVAZIONE è la costruzione di nuovi, ovvero la ristrutturazione degli edifici esistenti che hanno almeno un piano utile sopra terra o uno interrato.

COSTRUZIONE DI OPERE DI INFRASTRUTTURA è la costruzione di strade, percorsi pedonali e ricreativi, condutture di infrastrutture, parchi gioco senza tribune fisse (edificate), e simili. Le opere di infrastrutture si possono costruire all'interno delle zone di tutte le destinazioni d'uso, in conformità alle disposizioni complessive del presente Piano.

EDIFICI A SCHIERA DI TESTA sono edifici che con una parte completa o con parte di essa, della lunghezza minima del 30% della lunghezza totale, si trovano sul confine del-

la particella edificabile, ovvero sono legati a quella adiacente o alle costruzioni pianificate, per cui la distanza dell'edificio principale dal confine della propria particella edificabile nelle parti libere si determina mediante l'applicazione delle distanze definite morfologiche e tipologiche dal tipo di edificio dell'articolo 36 delle Disposizioni per l'implementazione.

Nel caso in cui la costruzione primaria solo in una parte di un lato si trovi sul confine con la particella edificabile adiacente, la parte rimanente della stessa, nel caso in cui nella parte rivolta verso il confine della particella edificabile si pianifichino aperture, deve essere distante come è prescritto nelle presenti disposizioni d'implementazione per la distanza della parte libera del relativo tipo di edificio morfologico e tipologico, ovvero 4 m dal confine della propria particella edificabile se in tale parte della costruzione non ci sono aperture.

EDIFICI A SCHIERA CENTRALE sono edifici che con al minimo due parti intere o con i lati di al minimo due parti, della lunghezza minima del 30% della lunghezza complessiva dell'edificio, si trovano sul confine della particella edificabile, ovvero sono legati all'edificio adiacente esistente e pianificato per cui la distanza dell'edificio principale dal confine della particella edificabile sulle parti libere si stabilisce con l'applicazione della distanza prescritta del tipo morfologico e tipologico relativo al tipo di edificio. Nel caso in cui la costruzione solo con un pezzo di una parte si trovi sul confine con la particella edificabile adiacente, la parte rimanente della stessa, nel caso in cui nella parte rivolta verso il confine della particella edificabile si pianifichino aperture, deve essere distante come è prescritto nelle presenti disposizioni d'implementazione per la distanza della parte libera del relativo tipo di edificio morfologico e tipologico, ovvero 4 m dal confine della propria particella edificabile se in tale parte della costruzione non ci sono aperture.

EDIFICIO A DESTINAZIONE ECONOMICA, in base alle presenti Disposizioni d'implementazione, si considera l'edificio che in totalità o nella parte maggiore della sua superficie e delle sue unità funzionali è destinato all'espletamento delle attività di destinazione economica. Quando ciò si condiziona nelle Disposizioni d'implementazione, l'edificio a destinazione economica non può avere ambienti ad altre destinazioni d'uso o le altre destinazioni in tale edificio sono stabilite nel particolare.

UNITÀ FUNZIONALE (unità funzionale indipendente) è un locale o un insieme di locali che formano un'unità indipendente funzionale.

EDIFICI AUSILIARI sono edifici a carattere ausiliare che servono all'uso regolare degli edifici primari e che è possibile edificare sulla particella edificabile accanto all'edificio principale in conformità a tutte le disposizioni del presente Piano. Per edifici ausiliari nell'ambito delle presenti Disposizioni si definiscono in modo particolare le legnaie, garage, magazzini, cantine, cucine estive, piscine la cui superficie della pianta è minore a 100 m², cisterne per l'acqua, serbatoi di raccolta, pergolati, tettoie a sé stanti o collegate in modo strutturale all'edificio fuori dalle misure della pianta dell'edificio esistente, serbatoi per la collocazione di contenitori tipo per la spazzatura comunale, serbatoi interrati o sopra terra di combustibili, sistemi di collettori solari ovvero moduli fotovoltaici per la produzione di energia termica ovvero elettrica senza la possibilità di consegna in rete.

PER ASSESTAMENTO DELLA PARTICELLA EDIFICABILE si considera la costruzione di percorsi, altopiani e scale appoggiati con l'intera superficie al suolo, la piscina

in giardino o stagno della profondità di 1m dal livello del terreno circostante, il focolare aperto della superficie a piano fino a 3 m² e l'altezza fino a 3,0 m dal livello del terreno circostante, e di giocattoli stabili per bambini. Per assestamento della particella edificabile si considera anche la costruzione dei parcheggi per risolvere il traffico stazionario, le superfici di manipolazione, accesso agli edifici, strade interne, rampe, installazioni e tombini e contenitori, piastrelle a terra, terrazze scoperte al pianterreno quando le stesse non sono parte costruttiva del piano interrato, e sono tutti minori di 1m dal terreno circostante, muri e argini in base alla configurazione del terreno e interventi simili.

LA SUPERFICIE MASSIMA E MINIMA DI EDIFICABILITÀ DELLA PARTICELLA EDIFICABILE viene stabilita in base alle Disposizioni d'implementazione. Nel calcolo della superficie massima/minima di costruzione si calcola la superficie della proiezione verticale di tutte le parti costruttive chiuse, aperte e ricoperte degli edifici base tranne i balconi, sulla particella edificabile, compresi i terrazzi al pianterreno degli edifici quando gli stessi sono la parte costruttiva del piano interrato, come anche la superficie della proiezione verticale degli edifici ausiliari seguenti: legnaie, garage, magazzini, cantine e cucine estive.

Nella superficie massima di edificabilità in via eccezionale non si calcola il garage completamente interrato o il piano completamente interrato destinato esclusivamente alla soluzione del traffico stazionario, se le sue parti costruttive non sono terrazze a pianoterra.

Nella superficie massima di edificabilità non si calcolano le zone sportive e ricreative aperte che si costruiscono sulla particella edificabile e che devono essere collocate all'interno della parte edificabile della particella edificabile.

Nella superficie massima di edificabilità non si calcolano le proiezioni verticali dei balconi, cornicioni, grondaie, piedritti e architravi, elementi di protezione dal sole, corpi illuminanti, pubblicità e elementi simili sulla particella edificabile.

COEFFICIENTE MASSIMO DI EDIFICABILITÀ (k_{ig}) definito dalle presenti Disposizioni di esecuzione per singola zona, è il valore massimo acconsentito dal rapporto della superficie edificata del lotto sotto l'edificio e la superficie complessiva della particella edificabile, in cui per l'area edificata di terreno sotto l'edificio si calcola la superficie di tutte le costruzioni sopra e sotto terra dell'edificio principale, nonché la superficie degli edifici ausiliari e della piscina che sono inclusi nel calcolo della superficie massima di edificabilità.

COEFFICIENTE DI UTILIZZABILITÀ (k_{is}) è il rapporto della superficie (lorda) complessiva dell'edificio e la superficie della particella edificabile.

ALTEZZA MASSIMA DELL'EDIFICIO è l'altezza che si misura dal terreno definitivamente spianato e assestato in ogni singolo luogo immediatamente ai piedi della facciata dell'edificio fino all'orlo superiore del cornicione dell'edificio (margine superiore della costruzione del tetto dell'ultimo piano, ovvero il vertice del muro rialzato del sottotetto per cui, l'altezza del muro aggiunto del sottotetto non può essere maggiore a 1,2 m).

Parte più bassa non si considererà la rampa d'accesso della larghezza massima di 6,0m per il garage sotterraneo, ubicata a distanza ottimale tra la superficie di traffico pubblico e il garage, nonché dalle scale esterne della larghezza massima di 2,5 m che accompagnano l'edificio con discesa in cantina.

ALTEZZA COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO che si misura dal terreno definitivamente spianato e assestato in ogni singolo luogo ai piedi della facciata dell'edificio fino al punto massimo del tetto (solaio) può essere maggiore al massimo per 3,2 m dall'altezza massima dell'edificio, mentre per gli edifici a tetto piano essa è uguale all'altezza massima dell'edificio.

NUMERO MASSIMO di piani sopra terra è il numero massimo di piani utili che è definito nelle presenti Disposizioni di implementazione in rapporto alla destinazione e alle altre specificità dell'edificio, avendo in visione la costruzione circostante esistente e pianificata. Il numero di piani su terreno inclinato (terreno in pendenza la cui inclinazione del terreno definitivamente allineato della complessiva particella edificabile è 10° o più) si calcola nel modo che in ogni singolo luogo della sezione non deve superare il numero massimo di piani prescritto, prendendo a priori in considerazione la definizione del piano fuori terra.

NUMERO MASSIMO DI PIANI SOTTO TERRA è il numero massimo di piani utili dell'edificio la cui differenza di altezza tra la quota più bassa della costruzione del tetto e il punto più basso del terreno definitivamente spianato ai piedi dell'edificio su terreno diritto è minore di 1,0 m, e su terreno inclinato minore di 2,0 m.

Piano sopra terra dell'edificio su terreno diritto, in base alle presenti Disposizioni d'implementazione, si considera anche il piano la cui differenza di altezza tra la quota inferiore della costruzione del soffitto e il punto più basso del terreno definitivamente allineato subito accanto all'edificio è maggiore di 1,0 m, e su terreno inclinato (l'inclinazione del terreno definitivamente allineato della particella edificabile complessiva è 10 e più) e piano al cui differenza di altezza tra il soffitto e il punto più basso del terreno definitivamente allineato accanto all'edificio è maggiore di 2,0 m. Per piano sopra terra dell'edificio non si considera il piano interrato al quale si accede con la rampa d'accesso della larghezza massima di 6 metri al garage sotterraneo, collocata alla distanza ottimale tra la superficie di traffico pubblica e il garage o le scale esterne della larghezza massima di 2,5 metri accanto all'edificio per scendere al piano interrato.

Per piano sopra terra dell'edificio, in base alle presenti Disposizioni d'implementazione, si considera anche il solaio per il quale si sottintende parte dell'edificio al di sopra dell'ultimo piano e immediatamente sotto al tetto obliquo o curvato, se ha 1 o più vani utili (camera, magazzini e simile), con pareti sopra alle quali si collega la costruzione del tetto. Gli impianti dell'ascensore, le installazioni di macchine (elementi refrigeranti per l'immissione e l'emissione di aria), nonché elementi edili simili non si considerano piano sopra terra.

I chioschi sono costruzioni mobili prefabbricate che si montano ovvero sistemano esclusivamente su superfici pubbliche in zone di diverse destinazioni, dell'altezza massima complessiva di 3.0 metri e della superficie massima della pianta di 15 m², qualora con una Decisione specifica non sia differentemente prescritto. I chioschi si collocano all'interno della copertura del Piano in base alla Decisione specifica della Città di Pola.

Arredo urbano è tutto ciò che si monta ovvero sistema su superfici di diverse destinazioni con il quale si arricchisce lo spazio urbano (cestini per l'immondizia, stazioni di trasporto pubblico, portabici, cartelloni pubblicitari e informativi, segnaletica e altri segnali, panchine, vasi di fiori, barre di protezione e simile). L'arredo urbano si sistema all'interno

della copertura del Piano in base alla decisione specifica della Città di Pola.

1. CONDIZIONI DI DEFINIZIONE E DELIMITAZIONE DELLE ZONE A DESTINAZIONE PUBBLICA E ALTRE

1.1 Condizioni di definizioni e delimitazione delle zone a destinazione pubblica e altre

Articolo 8

(1) Le condizioni di definizione dell'uso delle zone a destinazione pubblica e altre nel Piano sono:

- caratteristiche fondamentali dello spazio e gli obiettivi dello sviluppo,
- valorizzazione dell'ambiente naturale esistente,
- uso sostenibile e la qualità dello spazio e dell'ambiente, il miglioramento della qualità della vita.

(2) Nella copertura del Piano si trovano i seguenti territori delimitati dal Piano d'assetto territoriale della Città di Pola (Bollettino ufficiale della città di Pola" nn. 12/06, 12/12, 05/14, 08/14-testo emendato e 07/15 e testo emendato e grafica 10/15):

- territorio edificabile degli insediamenti di Pola,
- superfici d'acqua – mare - zona portuale Veruda
- porto aperto per il traffico pubblico di importanza locale "Ribarska koliba".

(3) Nella copertura del Piano si trovano i seguenti territori delimitati dal Piano d'assetto territoriale della Città di Pola (Bollettino ufficiale della città di Pola" nn. 5a/08, 12/12, 05/14, 08/14-testo emendato, 10/14, 13/14, 19/14-testo emendato e 07/15 e testo emendato e grafica 9/15):

- destinazione mista- condominiale d'affari mista-destinazione pubblica e sociale,
- superfici d'acqua – mare - porto aperto per il traffico pubblico Ribarska koliba (J5),
- zone verdi protette.

(4) Le zone a destinazione pubblica e altre all'interno della copertura del Piano sono delimitate con il presente Piano.

(5) Le infrastrutture edificabili si possono costruire nell'ambito delle zone a tutte le destinazioni determinate dal presente Piano.

1.2 Uso e destinazione dello spazio

Articolo 9

(1) Le zone a destinazione pubblica e sociale, ad altre destinazioni e le superfici d'acqua sono delimitate nella rappresentazione cartografica num.1 „Uso e destinazione delle zone“ nella misura 1:1.000 come segue:

- a) **zone a destinazione pubblica e sociale**
 - destinazione ricreativa (R2),
 - zone verdi protette (Z)
 - zone verdi pubbliche - parco giochi per bambini e campo sportivo (Z2),
 - aree pubbliche stradali (strade) e altre aree stradali,
- a) aree pubbliche stradali (strade) (SU 1 e OU 1)
- b) aree pedonali e veicolari (PK)
- c) zone ciclabili (BP)
- d) zone pedonali (PP)
- e) passeggiata lungo la costa - lungomare (LM)
- f) piazze pubbliche (JT₁₋₄)

- g) parcheggi pubblici (JT_{1,5})
- h) zone verdi protette nel corridoio della strada/parcheggio.

b) zone ad altra destinazione

- destinazione mista – abitativo, a uso commerciale, pubblica e sociale (M),
- economica - d'affari - prevalentemente di servizio (K1).

C) Superfici d'acqua - mare

Superfici del mare destinate al traffico

- porto marittimo aperto per il traffico pubblico Ribarska koliba (J5),

0.1.1 ZONE A DESTINAZIONE PUBBLICA E SOCIALE

Destinazione ricreativa (R2)

Articolo 10

(1) All'interno della zona a destinazione ricreativa (R2), si possono sistemare le zone ricreative nelle quali sono permesse esclusivamente le attività ricreative (tennis, pallacanestro, pallavolo sulla sabbia e altri sport), piste di atletica, parco adrenalina, piste ciclabili, campi sportivi e simile, percorsi pedonali e aree di sosta. È permesso collocare gli impianti e le attrezzature in funzione dei contenuti che si possono sistemare in tale zona, le attrezzature urbane, i pannelli informativi e gli indicatori di direzione, ed eseguire altri simili interventi nello spazio. Inoltre alla sistemazione dei contenuti in tale alinea, è permessa la ristrutturazione e il cambio di destinazione dei due edifici esistenti "l'ex" campeggio nell'edificio ad uso ricreativo - contenuti accompagnatori in funzione dei contenuti di tale zona.

(2) All'interno di tale zona è possibile collocare impianti mobili minori e attrezzature (chioschi) in conformità alla relativa Delibera della Città di Pola.

(3) All'interno di tale zona non si può costruire l'edificio in elevazione con l'eccezione della ristrutturazione dei due edifici "dell'ex" campeggio, e neanche gli spazi a destinazione abitativa.

(4) La zona a destinazione ricreativa (R2) pianificata nel presente Piano comprende l'unità verde di Verudella che con il Piano regolatore generale della Città di Pola ("Bollettino ufficiale della Città di Pola" nn. 5a/08, 12/12, 05/14, 08/14-testo emendato, 10/14, 13/14, 19/14-testo emendato e 07/15 e testo emendato e grafica 9/15) categorizzata come un'unità verde di importanza cittadina locale.

Zone verdi protette (Z)

Articolo 11

(1) All'interno delle zone verdi protette (Z) si possono praticare tutte le attività ricreative, a condizione che le attività si svolgono all'aperto.

(2) All'interno di tale zona non può avvenire la costruzione di edifici in elevazione.

(3) All'interno di tale zona su particelle indipendenti si possono sistemare e costruire i parchi gioco per bambini.

(4) All'interno di tale zona è possibile sistemare strutture prefabbricate mobili minori (chioschi e simile) e l'arredo urbano.

(5) La zona a destinazione ricreativa (R2) pianificata nel

presente Piano comprende l'unità verde di Verudella che con il Piano regolatore generale della Città di Pola ("Bollettino ufficiale della Città di Pola" nn. 5a/08, 12/12, 05/14, 08/14-testo emendato, 10/14, 13/14, 19/14-testo emendato e 07/15 e testo emendato e grafica 9/15) categorizzata come un'unità verde di importanza cittadina locale.

Zone verdi pubbliche - parco giochi per bambini e campo sportivo (Z2)

Articolo 12

(1) Nell'ambito della zona verde pubblica - parco giochi e campo sportivo (Z2) è permessa la collocazione dei requisiti e delle attrezzature per il gioco dei bambini, attrezzi per la ginnastica nello spazio esterno e dell'attrezzatura urbana, e della sistemazione dei parchi (percorsi pedonali verdi o lastricati e sim.). La sistemazione si riferisce anche al risanamento delle specie esistenti del materiale vegetale e la coltivazione di nuove specie autoctone.

(2) Sulle zone verdi pubbliche è possibile sistemare strutture prefabbricate mobili minori (chioschi e simile).

(3) All'interno di tale zona non può avvenire la costruzione di edifici in elevazione.

(4) Zone verdi pubbliche - parchi gioco (Z2) pianificate nel presente Piano comprendono l'unità verde di Verudella che con il Piano regolatore generale della Città di Pola ("Bollettino ufficiale della Città di Pola" nn. 5a/08, 12/12, 05/14, 08/14-testo emendato, 10/14, 13/14, 19/14-testo emendato e 07/15 e testo emendato e grafica 9/15) categorizzata come un'unità verde di importanza cittadina locale.

Aree pubbliche di traffico (strade) e altre aree pubbliche di traffico

Articolo 13

(1) Le aree pubbliche di traffico (strade) e altre aree pubbliche sono rappresentate nella rappresentazione cartografica num.1 "Uso e destinazione delle superfici" e num. 2a "Rete stradale, di comunicazione e comunale infrastrutturale – Sistema stradale", e sono destinate alla costruzione/ristrutturazione delle aree di traffico.

Aree pubbliche di traffico (strade) (SU 1 e OU 1)

Articolo 14

(1) Nel territorio della copertura del Piano sono delimitate le aree pubbliche di traffico (strade) sulle quali si costruiscono e ristrutturano le strade pubbliche (SU 1) e altre strade (OU 1).

Zone pedonali e veicolari (PK)

Articolo 15

(1) All'interno della destinazione delle zone pedonali e veicolari (PK) si sistemano le aree nelle quali si può organizzare il traffico pedonale e veicolare.

Zone ciclabili (BP)

Articolo 16

(1) All'interno della destinazione delle zone ciclabili (BP) si sistemano le aree nelle quali si può organizzare il traffico ciclistico, e alle quali saranno collegate le principali zone cittadine ricreative.

Zone pedonali (PP)

Articolo 17

(1) All'interno della destinazione delle zone pedonali (PP) si sistemano le aree nelle quali si può organizzare il traffico pedonale.

(2) Se le zone pedonali sono destinate anche alla circolazione dei veicoli di intervento e servizio, è necessario farli dimensionare per il traffico pedonale, e regolare il traffico in conformità alla relativa Delibera specifica.

(3) Nell'ambito delle zone pedonali è possibile collocare l'arredo urbano e le strutture temporanee (chioschi e sim.), e il loro collocamento è necessario regolare in conformità alla Delibera specifica della Città di Pola.

(4) Presso le zone pedonali rappresentate nella parte grafica del Piano è possibile pianificare nelle procedure di rilascio dei permessi a costruire e/o atti che consentono la costruzione anche di ulteriori zone pedonali.

Passeggiata costiera - lungomare (LM)

Articolo 18

(1) All'interno della passeggiata costiera - lungomare (LM) si sistemano le aree nelle quali si può organizzare il traffico pedonale e ciclistico.

Piazze pubbliche (JT₁₋₄)

Articolo 19

(1) All'interno della copertura del Piano sono pianificate le seguenti superfici delle piazze pubbliche:

- piazza principale (JT₁),
- piazza dei congressi (JT₂),
- piazza dei pescatori (JT₃),
- piazza - palcoscenico estivo (JT₄).

(2) Le aree delle piazze pubbliche sono destinate all'allestimento della piazza, al raduno degli utenti che usano gli spazi, all'organizzazione di manifestazioni diverse e simili eventi.

(3) Nell'ambito delle aree delle piazze pubbliche è possibile collocare l'arredo urbano e le strutture temporanee (chioschi, tettoie e sim.), e il loro collocamento è necessario regolare in conformità alla Delibera specifica della Città di Pola.

(4) Nell'ambito delle aree della piazza pubblica (JT₁) è permessa la ristrutturazione dell'edificio "dell'ex" campeggio.

Parcheggi pubblici (P₁₋₅)

Articolo 20

(1) All'interno delle zone di destinazione del parcheggio pubblico si può svolgere la costruzione dei parcheggi destinati esclusivamente alle necessità del traffico stazionario.

Zone verdi protette nel corridoio della strada/parcheggio

Articolo 21

(1) Zone verdi protette nel corridoio delle altre strade (via Verudella) e nelle zone del parcheggio pubblico (P₁) sono destinate alla manutenzione e sistemazione delle zone verdi.

(2) Zone verdi protette nel corridoio delle altre strade (via Verudella) sono stabilite in conformità alla registrazione dello stato esistente.

0.1.2 ZONE AD ALTRE DESTINAZIONI

Destinazione mista – abitativa, d'affari, pubblica e sociale (M)

Articolo 22

(1) All'interno della zona a destinazione mista - abitativa - a uso commerciale - pubblica e sociale (M) si possono costruire/ristrutturare gli edifici a uso abitativo, commerciale alberghiero-turistico, commerciale d'affari, a destinazione pubblica e sociale sulle particelle edificabili indipendenti. All'interno di tale destinazione è possibile la costruzione/ristrutturazione di edifici la cui destinazione è combinata tra le singole destinazioni menzionate, come anche gli edifici che rappresentano pienamente solo una delle destinazioni consentite.

(2) All'interno delle zone a destinazione mista - abitativa, a uso commerciale - pubblica e sociale (M) è permessa la costruzione degli spazi a destinazione abitativa.

(3) All'interno delle zone destinazione mista abitativa - commerciale - pubblica e sociale (M) è possibile effettuare le seguenti attività o gruppi di attività:

- per l'abitazione,
- attività culturali: sala dei congressi, biblioteche, archivi, gallerie, musei, attività di tutela del patrimonio culturale, attività cinematografiche e video, attività radiofoniche e televisive, attività delle agenzie di stampa, e tutte le altre attività culturali,
- alberghi con ristorante
- attività educativo – istruttive: istruzione varia, nonché attività di ricerca e sviluppo,
- attività commerciali che non influiscono negativamente sulle condizioni di vita e lavoro sulle particelle edificabili adiacenti, indipendentemente del tipo di inquinamento,
- attività di servizio che non influiscono negativamente sulle condizioni di vita e lavoro sulle particelle edificabili adiacenti, indipendentemente dal tipo di inquinamento,
- attività alberghiere: ristoranti, bar, discoteche e sim. e altre attività di divertimento.

Destinazione economica - d'affari prevalentemente di servizio (K1)

Articolo 23

(1) All'interno della zona a destinazione economica -d'affari - prevalentemente di servizio (K1) è permessa la costruzione/ristrutturazione degli edifici esistenti a destinazione alberghiera (ristoranti) e/o cambio di destinazione nei sensi della possibilità di combinare più attività di cui al comma (2) del presente articolo.

(2) Nella cornice della zona a destinazione economica - d'affari -di servizio (K1) si possono effettuare le seguenti attività o gruppi di attività:

- attività alberghiere: ristoranti, bar, discoteche e sim.,
- attività commerciali che non influiscono negativamente sulle condizioni di vita e lavoro sulle particelle edificabili adiacenti, indipendentemente del tipo di inquinamento,
- attività di servizio che non influiscono negativamente sulle condizioni di vita e lavoro sulle particelle edificabili adiacenti, indipendentemente dal tipo di inquinamento.

(3) All'interno della zona a destinazione commerciale non è possibile effettuare la costruzione di edifici o am-

bienti a destinazione abitativa.

Articolo 24

(1) Le infrastrutture edificabili si possono costruire nell'ambito delle zone a tutte le destinazioni determinate dal presente Piano.

1.2.3 CONDIZIONI PER LE SUPERFICI D'ACQUA - MARE

Superfici del mare destinate alle attività stradali

Porto marittimo aperto al traffico pubblico

Articolo 25

(1) Con il Piano all'interno della zona portuale Veruda viene stabilito che il porto marittimo è aperto per il traffico pubblico Ribarska koliba (J5). Il confine del porto è raffigurato nella parte grafica del Piano nelle rappresentazioni cartografiche num. 1. "Uso e destinazione delle superfici".

(2) Le condizioni dettagliate per il porto marittimo aperto al traffico pubblico sono stabilite in base all'articolo 54 delle presenti Disposizioni d'implementazione.

2. CONDIZIONI DI SISTEMAZIONE DEGLI EDIFICI DI ATTIVITÀ ECONOMICHE

Articolo 26

(1) La sistemazione degli edifici di attività economiche con il Piano è prevista all'interno delle zone che con la rappresentazione cartografica num. 1. "Uso e destinazione delle superfici" sono stabilite come zone a destinazione mista - abitativa-commerciale-pubblica e sociale (M) ed economica-d'affari- prevalentemente di servizio (K1).

(2) Tranne le zone di cui al comma 1 del presente articolo, la sistemazione degli edifici e contenuti di attività economiche è permessa anche all'interno della zona di destinazione piazza pubblica (JT₁).

(3) L'attività economica nominata nel comma precedente del presente articolo si riferisce all'edificio esistente che in base alle presenti Disposizioni è possibile ricostruire nell'edificio con contenuti accompagnatori in funzione della piazza pubblica.

(4) La parte grafica delle condizioni e del modo di costruire/ristrutturare gli edifici di attività economiche sono indicati nella rappresentazione grafica num. 4. "Modo e condizioni di costruzione".

Articolo 27

(1) Gli edifici di attività economica sono classificate negli:

- edifici di destinazione alberghiera - turistica con capacità ricettive,
- edifici di destinazione alberghiera - turistica con capacità ricettive (alberghi) con la sala congressi,
- edificio prevalentemente con destinazione di servizio (di servizio, alberghiera e commerciale,
- edifici economici misti nel caso che in essi vengono sistemate più attività economiche.

(2) Su una particella edificabile si può costruire soltanto un edificio principale.

(3) Per edificio del comma precedente si considera anche più edifici (edificio complesso) nei sensi di definizione

dalla Legge sulla costruzione (GU 153/13).

2.1 CONDIZIONI DI SISTEMAZIONE DEGLI EDIFICI DI DESTINAZIONE ECONOMICA ALBERGHIERA - TURISTICA CON CAPACITÀ RICETTIVE NELLE ZONE A DESTINAZIONE MISTA (M)

Articolo 28

(1) La zona a destinazione mista - abitativa - d'affari - pubblica e sociale (M) comprende gli edifici esistenti a destinazione alberghiera - turistica con capacità ricettive. In tale zona è permessa la ristrutturazione degli edifici esistenti e il cambio di destinazione nell'edificio a destinazione alberghiera - turistica con capacità ricettive (albergo).

(2) Le condizioni di ubicazione e il modo di costruire (ristrutturazione) degli edifici di cui al comma precedente del presente articolo sono rappresentati nella parte grafica del Piano, nella rappresentazione cartografica num. 4. "Modo e condizioni di costruzione" (zona 1 contrassegnata nel piano). Gli edifici è possibile ricostruire in base alle condizioni in continuazione del presente articolo e in base alle disposizioni complessive del presente Piano, che sono:

Destinazione e capacità degli edifici

Gli edifici esistenti in questa zona sono a destinazione alberghiera - turistica con capacità ricettive. Gli edifici che si possono ristrutturare possono essere alberghi, nonché soddisfare alle condizioni dal Regolamento sulla classificazione, categorizzazione e standard speciali delle strutture alberghiere dal gruppo "Alberghi". Nell'ambito dell'edificio degli alberghi è permessa la sistemazione di altre attività menzionate nel comma (3) dell'articolo 22 delle presenti Disposizioni d'implementazione tranne l'abitazione. La totale capacità ricettiva permessa nella zona a destinazione mista - abitativa - commerciale - pubblica e sociale (M) che comprende le zone con i segni pianificati 1 e 2 dispone di 120 letti.

Forma e dimensione della particella edificabile

La superficie minima concessa della particella edificabile è identica alla superficie della particella edificabile esistente.

La superficie massima concessa della particella edificabile è identica alla superficie di questa zona (zona 1 contrassegnata nel piano).

La forma e la grandezza viene stabilita in conformità al significato e alla misura del Piano, e nella procedura di rilascio del corrispondente atto con il quale si autorizza la costruzione verrà stabilito con precisione la forma e la superficie della particella edificabile, secondo la misurazione geodetica.

Grandezza, tipologia e sistemazione degli edifici sulla particella edificabile

Le condizioni di ubicazione legate alla tipologia dell'edificio, alla superficie minima e massima di edificabilità, al coefficiente massimo di edificabilità, al coefficiente massimo di utilizzo, l'altezza massima (più alta) e il numero massimo dei piani sopra terra sono rappresentati nella tabella in continuazione:

EDIFICI DI DESTINAZIONE ALBERGHIERA - TURISTICA CON CAPACITÀ RICETTIVE

Contrassegno numerico della zona della parte grafica del Piano, rappresentazione cartografica num.4 “Modo e condizioni di costruzione”	Tipologia degli edifici	Superficie di edificabilità (m2)		Mass. kig	Mass. k-is	Mass. (massima) altezza (m)	Mass. Numero di piani fuori terra
		Min.	Mass.				
1	E/F	400	1241	0,8	3,2	10	3

- È permessa la costruzione di un piano interrato.
- La distanza dell'edificio dal confine della particella edificabile è stabilita negli articoli 36 e 37 delle presenti Disposizioni d'implementazione.
- La sistemazione dell'edificio deve permettere l'accesso carrabile indisturbato, le manovre con i veicoli e l'organizzazione degli accessi antincendio.

Forma dell'edificio

- La forma architettonica, la forma delle facciate e dei tetti, come pure i materiali edili e i colori che vengono utilizzati devono essere di qualità, e adattati alle caratteristiche naturali dello spazio circostante e all'architettura tradizionale.
- Il tetto dell'edificio deve essere piatto, inclinato, a forma di cupola, parabolico o simile ad un tetto curvo. Non è permesso l'uso di amianto per coprire i tetti degli edifici.
- Le pubblicità, insegne e vetrine collocate devono essere adattate all'edificio ossia allo spazio in termini della forma, del volume, materiale e colore.

Modo di allacciamento della particella edificabile sull'infrastruttura stradale e comunale

- Le particelle edificabili esistenti sono allacciate sulla strada esistente OU1.
- Le particelle edificabili esistenti sono allacciate sull'infrastruttura comunale esistente collocata all'interno del corridoio della strada OU1.
- Le condizioni e i criteri di allacciamento della particella edificabile, alla superficie del traffico, all'infrastruttura comunale e di altro tipo, sono definiti nel punto 5 sulle Condizioni di assetto, ossia costruzione, ristrutturazione e allestimento della rete infrastrutturale stradale e comunale, con i relativi edifici e superfici e indicati sulle rappresentazioni cartografiche num. 2. Rete stradale, comunale e infrastrutturale - Sistema stradale” e num. 4. “Modo e condizioni di costruzione”, a condizione che la particella catastale deve avere un allacciamento diretto sulla strada pubblica (al massimo per due posti) e il numero prescritto dei posti di parcheggio, nonché l'allacciamento all'infrastruttura comunale principale. Tranne che sulla particella edificabile propria, i posti di parcheggio si possono garantire anche sulla superficie del parcheggio pubblico P₁.

Assetto della particella edificabile

- Al minimo il 20% della superficie della particella edificabile si deve allestire come un'area parchi e paesaggistica e/o area naturale. Durante l'inverdimento usare le specie vegetali autoctone e gli elementi esistenti della flora autoctona mantenere nella misura più grande possibile e integrare nell'allestimento paesaggistico. Nella misura maggiore mantenere le zone coperte da vegetazione autoctona.
- Nell'ambito della particella edificabile si possono prevedere terreni sportivi, piscine aperte, terrazze e simili contenuti, e si possono costruire e allestire le superfici destinate ai sentieri pedonali, alle comunicazioni stradali interne e ai parcheggi, alla ricreazione, al riposo e sim.
- Nella costruzione dell'edificio principale e nell'assetto della particella edificabile è necessario rispettare al massimo l'inclinazione naturale del terreno.
- Se le necessità di parcheggio si assicurano sulla particella edificabile, lo spazio per il parcheggio deve essere delle dimensioni appropriate in conformità alle regole della professione e deve essere chiaramente visibile nella documentazione progettuale, sistemato (con la sistemazione di elementi perforati/con grate in metallo, plastica o calcestruzzo per l'assetto delle superfici di parcheggio erbose) o realizzato in modo che soddisfi le condizioni necessarie di stabilità e resistenza, con uno strato finale di diversi materiali destinati a un tipo del genere di superficie (asfalto, calcestruzzo, pietra, diversi materiali combinati naturali e sintetici e di resina). I posti di parcheggio devono essere evidenziati chiaramente con un trattamento in superficie.
- I recinti si costruiscono dalla pietra, dal calcestruzzo, verde, metallo e dalla combinazione di tali materiali. Verso la linea di regolazione l'altezza del recinto può essere al massimo 1,5m. La recinzione nelle parti rimanenti può essere al massimo di 2,0 m. Ai sensi di tali disposizioni, l'altezza di un muro di sostegno non si considera l'altezza di un muro di recinzione.
- Le particelle edificabili del settore marittimo non si devono recintare, e su di loro deve essere possibile l'accesso libero, se ciò non è contrario con le regole vigenti per un singolo intervento nell'ambiente del settore marittimo.

Misure di tutela dell'ambiente, tutela della natura, impedire l'influenza negativa sull'ambiente

Durante la ristrutturazione e l'utilizzo dell'edificio è necessario assicurare le misure di tutela dell'ambiente (aria, terra, acqua, rumore) in conformità alle regole specifiche, sulla particella catastale e sulle particelle adiacenti sulle quali l'edificio ha l'influenza.

Misure di protezione dell'edificio/della cornice del valore ambientale

Tranne le condizioni dell'articolo è necessario rispettare anche le condizioni di cui all'articolo 75 delle presenti Disposizioni d'implementazione.

Qualora gli edifici esistenti superano le dimensioni permesse stabilite con il presente articolo si possono ricostruire in base alle condizioni di cui all'articolo 37 delle presenti Disposizioni d'implementazione.

2.2 CONDIZIONI DI SISTEMAZIONE DEGLI EDIFICI DI DESTINAZIONE ECONOMICA ALBERGHIERA TURISTICA CON CAPACITÀ RICETTIVE (ALBERGHI) CON LA SALA CONGRESSI NELLA ZONA A DESTINAZIONE MISTA (M)

Articolo 29

(1) Sulla superficie a destinazione abitativa - d'affari - pubblica e sociale (M) è permessa la costruzione di nuovi edifici/ristrutturazione degli edifici esistenti e il cambio di destinazione nell'edificio di destinazione alberghiera - turistica con capacità ricettive (alberghi) con la sala congressi.

(2) Le condizioni di ubicazione e il modo di costruzione/ristrutturazione degli edifici di cui al comma precedente del presente articolo sono rappresentati nella parte grafica del Piano, nella rappresentazione cartografica num. 4. "Modo e condizioni di costruzione" (contrassegno pianificato della zona 2), e stabiliti nel presente articolo come segue:

Destinazione e capacità degli edifici

La destinazione pianificata degli edifici è la destinazione economica - alberghiera - turistica con capacità ricettive (alberghi) con la sala congressi. Nell'ambito dell'edificio degli alberghi con la sala congressi è permessa la sistemazione di altre attività menzionate nel comma (3) dell'articolo 22 delle presenti Disposizioni d'implementazione tranne l'abitazione. È permessa la costruzione del garage sotterraneo nell'ambito dell'edificio.

- Parte dell'edificio è destinato all'hotel:
- All'interno delle zone destinate ad alberghi può avvenire la costruzione di edifici alberghieri come alberghi e de-pan-dance, ovvero edifici che offrono obbligatoriamente il servizio di sistemazione degli ospiti e cibo (al minimo due pasti), e le sole unità di sistemazione, che devono essere al minimo dieci per albergo, in nessun modo possono avere la possibilità di preparazione dei cibi.
- Oltre al servizio di alloggio e ristorazione all'interno di tali edifici è possibile edificare ambienti di attività accompagnatorie commerciali e di servizio.
- Gli edifici di sistemazione alberghiera che si edificeranno all'interno di tali zone devono rispettare le condizioni del Regolamento relativo alla classificazione, categorizzazione e standard specifici degli impianti alberghieri dal gruppo alberghi (GU 56/16).
- La totale capacità ricettiva permessa nella zona a destinazione mista - abitativa - commerciale - pubblica e sociale (M) che comprende le zone con i segni pianificati 1 e 2 dispone di 120 letti.
- La capacità massima permessa della sala congressi è di 50 posti.

Forma e dimensione della particella edificabile

La superficie minima permessa della particella edificabile è di 500 m².

La superficie massima concessa della particella edificabile è identica alla superficie di questa zona (zona 2 contrassegnata nel piano).

La grandezza viene stabilita in conformità al significato e alla misura del Piano, e nella procedura di rilascio del corrispondente atto con il quale si autorizza la costruzione verrà stabilito con precisione la forma e la superficie della particella edificabile, secondo la misurazione geodetica.

Grandezza, tipologia e sistemazione degli edifici sulla particella edificabile

Le condizioni di ubicazione legate alla tipologia dell'edificio, alla superficie minima e massima di edificabilità, al coefficiente massimo di edificabilità, al coefficiente massimo di utilizzo, l'altezza massima (più alta) e il numero massimo dei piani sopra terra sono rappresentati nella tabella di seguito:

EDIFICIO DI DESTINAZIONE ALBERGHIERA TURISTICA CON CAPACITÀ RICETTIVE (ALBERGO) CON LA SALA CONGRESSI							
Contrassegno numerico della zona della parte grafica del Piano, rappresentazione cartografica num.4 "Modo e condizioni di costruzione"	Tipologia degli edifici	Superficie di edificabilità (m²)		Mass. kig	Mass. kis	Mass. (massima) altezza (m)	Numero mass. di piani fuori terra
		Min.	Mass.				
2	E/F	400	692	0,8	3,2	12	3

- È permessa la costruzione di un piano interrato.
- La distanza dell'edificio dal confine della particella edificabile è stabilita negli articoli 36 e 37 delle presenti Disposizioni d'implementazione.

- La sistemazione dell'edificio deve permettere l'accesso carrabile indisturbato, le manovre con i veicoli e l'organizzazione degli accessi antincendio.

Forma dell'edificio

- La forma architettonica, la forma delle facciate e dei tetti, come pure i materiali edili e i colori che vengono utilizzati devono essere di qualità, e adattati alle caratteristiche naturali dello spazio circostante e all'architettura tradizionale.

- Il tetto dell'edificio deve essere piatto, inclinato, a forma di cupola, parabolico o simile ad un tetto curvo.

Non è permesso l'uso di amianto per coprire i tetti degli edifici.

- Le pubblicità, le scritte, le insegne e le vetrine che vengono collocate devono essere adattate all'edificio ossia allo spazio in termini di forma, volume, materiale e colore.

Modo di allacciamento della particella edificabile all'infrastruttura stradale e comunale

- Le particelle edificabili esistenti sono allacciate alla strada esistente OUI.

- Le particelle edificabili esistenti sono allacciate all'infrastruttura comunale esistente collocata all'interno del corridoio della strada OUI.

- Le condizioni e i criteri di allacciamento della particella edificabile, alla superficie del traffico, all'infrastruttura comunale e di altro tipo, sono definiti nel punto 5 delle Condizioni di assetto, ossia costruzione, ristrutturazione e allestimento della rete infrastrutturale stradale e comunale, con i relativi edifici e superfici e indicati sulle rappresentazioni cartografiche num. 2. Rete stradale, comunale e infrastrutturale - Sistema stradale" e num. 4. "Modo e condizioni di costruzione", a condizione che la particella catastale deve avere un allacciamento diretto alla strada pubblica (al massimo per due posti) e il numero prescritto dei posti di parcheggio, nonché l'allacciamento all'infrastruttura comunale principale. Tranne che sulla particella edificabile propria, i posti di parcheggio si possono garantire anche sulla superficie del parcheggio pubblico P₁.

Assetto della particella edificabile

- Al minimo il 20% della superficie della particella edificabile si deve allestire come un'area parchi e paesaggistica e/o area naturale. Nel favorire l'inverdimento usare specie vegetali autoctone e mantenere gli elementi esistenti della flora autoctona nella maggior misura possibile ed integrarli nell'assetto paesaggistico. Nella misura maggiore mantenere le zone coperte da vegetazione autoctona.

- Nell'ambito della particella edificabile si possono prevedere terreni sportivi, piscine aperte, terrazze e simili contenuti, e si possono costruire e allestire le superfici destinate ai sentieri pedonali, alle comunicazioni stradali interne e ai parcheggi, alla ricreazione, al riposo e sim.

- Nella costruzione dell'edificio principale e nell'assetto della particella edificabile è necessario rispettare al massimo l'inclinazione naturale del terreno.

- Se le necessità di parcheggio si assicurano sulla particella edificabile, lo spazio per il parcheggio deve essere delle dimensioni appropriate in conformità alle regole della professione e deve essere chiaramente visibile nella documentazione progettuale, sistemato (con la sistemazione di elementi perforati/con grate in metallo, plastica o calces-

truzzo per l'assetto delle superfici di parcheggio erbose) o realizzato in modo che soddisfi le condizioni necessarie di stabilità e resistenza, con uno strato finale di diversi materiali destinati a un tipo del genere di superficie (asfalto, calcestruzzo, pietra, diversi materiali combinati naturali e sintetici e di resina). I posti di parcheggio devono essere evidenziati chiaramente con un trattamento in superficie.

- I recinti si costruiscono di pietra, calcestruzzo, pianto, metallo e dalla combinazione di tali materiali. In base alla linea di regolazione l'altezza del recinto può essere al massimo 1,5m. La recinzione nelle parti rimanenti può essere al massimo di 2,0 m. Ai sensi di tali disposizioni, l'altezza di un muro di sostegno non si considera l'altezza di un muro di recinzione.

Misure di tutela dell'ambiente, tutela della natura, impedire l'impatto negativo sull'ambiente

Durante la costruzione / ristrutturazione e l'utilizzo dell'edificio è necessario assicurare le misure di tutela dell'ambiente (aria, terra, acqua, rumore) in conformità alle regole specifiche, sulla particella catastale e sulle particelle adiacenti sulle quali l'edificio ha l'influenza.

Qualora gli edifici esistenti superano le dimensioni permesse stabilite con il presente articolo si possono ricostruire in base alle condizioni di cui all'articolo 37 delle presenti Disposizioni d'implementazione.

2.3 CONDIZIONI DI SISTEMAZIONE DEGLI EDIFICI DI DESTINAZIONE ECONOMICA - DI SERVIZIO - COMMERCIALE NELLA ZONA DI DESTINAZIONE ECONOMICA D'AFFARI - PREVALENTEMENTE DI SERVIZIO (K1)

Articolo 30

(1) Sulla superficie a destinazione economica - d'affari - prevalentemente di servizio (K1) è permessa la ristrutturazione dell'edificio esistente del ristorante.

(2) Le condizioni di ubicazione e il modo di costruzione (ristrutturazione) degli edifici di cui al comma precedente del presente articolo sono rappresentati nella rappresentazione cartografica num. 4 "Modo e condizioni di costruzione" (contrassegno pianificato della zona 3). È possibile ristrutturare gli edifici in base alle condizioni in riportate di seguito nell'articolo e in base alle disposizioni complessive del presente Piano, che sono:

Destinazione dell'edificio

L'edificio è a destinazione economica - di servizio - commerciale. Nella copertura dell'edificio sono permesse le attività stabilite dall'articolo 23 delle presenti Disposizioni d'implementazione.

Forma e dimensione della particella edificabile

La superficie minima concessa della particella edificabile è identica alla superficie della particella edificabile esistente.

La superficie massima concessa della particella edificabile è identica alla superficie di questa zona (contrassegno pianificato della zona 3).

La forma e la grandezza sono stabiliti in conformità al significato e alla misura del Piano, e nella procedura di rilascio del corrispondente atto con il quale si autorizza la costruzione verrà

stabilito con precisione la forma e la superficie della particella edificabile, secondo la misurazione geodetica.

Grandezza e tipologia degli edifici sulla particella edificabile

Le condizioni di ubicazione legate alla tipologia dell'edificio, alla superficie minima e massima di edificabilità, al coefficiente massimo di edificabilità, al coefficiente massimo di utilizzo, l'altezza massima (più alta) e il numero massimo dei piani sopra terra sono rappresentati nella tabella in continuazione:

EDIFICI DI DESTINAZIONE ECONOMICA – DI SERVIZIO - COMMERCIALE								
Contrassegno numerico della zona della parte grafica del Piano, rappresentazione cartografica num.4 “Modo e condizioni di costruzione”		Tipologia degli edifici Min.	Superficie di edificabilità (m2)		Mass. kig	Mass. kis	Mass. (massima) altezza (m)	Numero mass. dei piani fuori terra
			Mass.					
3	destinazione d'affari - prevalentemente di servizio	E/F	400	648	0,8	2,4	8	2

- È permessa la costruzione di un piano interrato.
- La distanza dell'edificio dal confine della particella edificabile è stabilita negli articoli 36 e 37 delle presenti Disposizioni d'implementazione.
- La sistemazione dell'edificio deve permettere l'accesso carrabile indisturbato, le manovre con i veicoli e l'organizzazione degli accessi antincendio.

Forma dell'edificio

- La forma architettonica, la forma delle facciate e dei tetti, come pure i materiali edili e i colori che vengono utilizzati devono essere di qualità, e adattati alle caratteristiche naturali dello spazio circostante e all'architettura tradizionale.
- Il tetto dell'edificio deve essere piatto, inclinato, a forma di cupola, parabolico o simile ad un tetto curvo. Non è permesso l'uso di amianto per coprire i tetti degli edifici.
- Le pubblicità, insegne e vetrine che vengono collocate devono essere adattate all'edificio ossia allo spazio in termini di forma, volume, materiale e colore.

Modo di allacciamento della particella edificabile sull'infrastruttura stradale e comunale

- La particella edificabile esistente viene allacciata alla strada esistente OU1.
- La particella edificabile esistente viene allacciata all'infrastruttura comunale esistente collocata all'interno del corridoio della strada OU1.
- Le condizioni e i criteri di allacciamento della particella edificabile alla zona, alla superficie di traffico, comunale e altra infrastruttura, sono stabiliti nel punto 5 delle Condizioni di assetto, ossia costruzione, ristrutturazione e allestimento della rete infrastrutturale stradale e comunale, con i relativi edifici e superfici e indicati sulle rappresentazioni cartografiche num. 2. “Rete stradale, comunale e infrastrutturale - Sistema stradale” e num. 4. “Modo e condizioni di costruzione”, a condizione che la particella catastale deve avere un allacciamento diretto alla strada pubblica (al massimo per due posti) e il numero prescritto di posti di parcheggio, nonché l'allacciamento all'infrastruttura comunale principale. Tranne che sulla particella edificabile propria, i posti di parcheggio si possono garantire anche sulla superficie del parcheggio pubblico P₁.

Assetto della particella edificabile

- Al minimo il 20% della superficie della particella edificabile si deve allestire come un'area parchi e paesaggistica e/o area naturale. Durante l'inverdimento usare le specie vegetali autoctone e gli elementi esistenti della flora autoctona mantenere nella misura maggiore possibile e integrare nell'allestimento paesaggistico. Nella misura maggiore mantenere le zone coperte da vegetazione autoctona.
- Nell'ambito della particella edificabile si possono prevedere le terrazze e simili contenuti.
- È permessa la recinzione della particella edificabile. Qualora si costruisca la recinzione, essa può essere di pietra, calcestruzzo, piante, metallo e dalla combinazione di tali materiali. In base alla linea di regolazione l'altezza del recinto può essere al massimo 1,5m. La recinzione nelle parti rimanenti può essere al massimo di 2,0 m. Ai sensi di tali disposizioni, l'altezza di un muro di sostegno non si considera l'altezza di un muro di recinzione.
- Le particelle edificabili del settore marittimo non si devono recintare, e su di loro deve essere possibile l'accesso libero, se ciò non è contrario con le regole vigenti per un singolo intervento nell'ambiente del settore marittimo.

Misure di tutela dell'ambiente, tutela della natura, impedire l'impatto negativo sull'ambiente

Durante la ristrutturazione e l'utilizzo dell'edificio è necessario assicurare le misure di tutela dell'ambiente (aria, terra, acqua, rumore) in conformità alle regole specifiche, sulla particella catastale e sulle particelle adiacenti sulle quali l'edificio ha l'influenza.

Qualora gli edifici esistenti superino le dimensioni permesse stabilite con il presente articolo si possono ricostruire in base alle condizioni di cui all'articolo 37 delle presenti Disposizioni d'implementazione.

2.4 CONDIZIONI DI SISTEMAZIONE DELL'EDIFICIO DESTINAZIONE ECONOMICA-DI SERVIZIO-COMMERCIALE SULLA PIAZZA PUBBLICA (JT₁)

Articolo 31

(1) Sull'area della piazza pubblica - principale (JT₁) viene definita l'area contrassegnata nel piano della zona 7b che è raffigurata nella rappresentazione cartografica num. 4. "Modo e condizioni di costruzione", sulla quale è permessa la ricostruzione dell'edificio esistente "dell'ex" campeggio e il cambio di destinazione nell'edificio a destinazione economica - di servizio - commerciale per contenuti accompagnatori in funzione di questa zona.

(2) Le condizioni di ubicazione e il modo di ricostruzione degli edifici di cui al comma precedente del presente articolo sono raffigurati nella rappresentazione cartografica num. 4. "Modo e condizioni di costruzione", e vengono stabiliti in continuazione del presente articolo:

Destinazione dell'edificio

La destinazione pianificata dell'edificio esistente "dell'ex" campeggio (zona contrassegnata nel piano 7b) è di destinazione economica di servizio - commerciale - contenuti accompagnatori (sportello informativo, contenuti alberghieri minori, edicole, souvenir, attività di servizio come le agenzie e simili contenuti) in funzione di questa zona.

Dopo aver formato la particella edificabile, se una parte dell'area (zona contrassegnata nel piano) rimane al di fuori della particella edificabile, per la rimanente area valgono le condizioni che sono stabilite per la zona contrassegnata nel piano 7a.

Forma e dimensione della particella edificabile

La superficie minima concessa della particella edificabile è identica alla superficie della particella edificabile esistente.

La superficie massima concessa della particella edificabile è identica alla superficie di questa zona 7b.

La grandezza viene stabilita in conformità al significato e alla misura del Piano, e nella procedura di rilascio del corrispondente atto con il quale si autorizza la costruzione verrà stabilito con precisione la forma e la superficie della particella edificabile, secondo la misurazione geodetica.

Dopo la formazione della nuova particella edificabile, se una parte dell'area (zona 7b contrassegnata nel piano) rimane al di fuori della particella edificabile, per la rimanente area valgono le condizioni che sono stabilite per la zona contrassegnata nel piano 7a.

Grandezza, tipologia e sistemazione degli edifici sulla particella edificabile

Le condizioni di ubicazione legate alla tipologia dell'edificio, alla superficie minima e massima di edificabilità, al coefficiente massimo di edificabilità, al coefficiente massimo di utilizzo, l'altezza massima (più alta) e il numero massimo dei piani sopra terra sono rappresentati nella tabella di seguito:

EDIFICI DESTINAZIONE ECONOMICA – DI SERVIZIO-COMMERCIALE - contenuti accompagnatori							
Contrassegno numerico della zona della parte grafica del Piano, rappresentazione cartografica num.4 "Modo e condizioni di costruzione"	Tipologia degli edifici	Superficie di edificabilità (m2)		Mass. kig	Mass. kis	Mass. (massima) altezza (m)	Numero mass. dei piani fuori terra
		Min.	Mass.				
7b	esistente	esistente	150	0,8	1,6	7	2

Nota: Mass. (massima) l'altezza stabilita in base alla tabella si può realizzare esclusivamente nel caso della ristrutturazione dell'edificio la cui altezza del soffitto del piano esistente, durante la configurazione del terreno, è approssimativamente al livello della strada di accesso

- Non è permessa la costruzione del piano interrato.
- La distanza dell'edificio dal confine della particella edificabile è stabilita negli articoli 36 e 37 delle presenti Disposizioni d'implementazione.
- La sistemazione dell'edificio deve permettere l'accesso carrabile indisturbato, le manovre con i veicoli e l'organizzazione degli accessi antincendio.

Forma dell'edificio

- La forma architettonica, la forma delle facciate e dei tetti, come pure i materiali edili e i colori che vengono utilizzati devono essere di qualità, e adattati alle caratteristiche naturali dello spazio circostante e all'architettura tradizionale.
- Il tetto dell'edificio può essere piatto o inclinato.

Non è permesso l'uso di amianto per coprire i tetti degli edifici.

- Le pubblicità, insegne e vetrine che vengono collocate devono essere adattate all'edificio ossia allo spazio in termini di forma, volume, materiale e colore.

Modo di allacciamento della particella edificabile sull'infrastruttura stradale e comunale

- La particella edificabile è allacciata sulla superficie della piazza pubblica alla strada esistente SU1.
- Le condizioni e i criteri di allacciamento della particella edificabile (zona contrassegnata nel piano 7b), alla superficie del traffico, all'infrastruttura comunale e di altro tipo, sono definiti nel punto 5 delle Condizioni di assetto, ossia costruzione,

ristrutturazione e allestimento della rete infrastrutturale stradale e comunale, con i relativi edifici e superfici e raffigurati sulle rappresentazioni cartografiche num. 2a. Rete stradale, comunale e infrastrutturale - Sistema stradale” e num. 4. “Modo e condizioni di costruzione”, a condizione che la particella edificabile deve avere un allacciamento diretto alla strada pubblica, nonché l’allacciamento all’infrastruttura comunale principale.

- Le aree di parcheggio non sono previste all’interno della particella edificabile (zona contrassegnata nel piano 7b). Per le necessità di questa zona sono pianificati i parcheggi pubblici all’interno della copertura del Piano.

Assetto della particella edificabile

- Al minimo il 20% dell’area della particella edificabile (zona contrassegnata nel piano 7b) deve essere munita di zone coltivate.
- La sistemazione dell’edificio deve permettere l’accesso carrabile indisturbato, le manovre con i veicoli e l’organizzazione degli accessi antincendio.
- È permesso pianificare terrazze e simili contenuti.
- La ristrutturazione dell’edificio esistente “dell’ex” campeggio si può realizzare in modo che la parte dell’edificio costruita e/o ricostruita deve avere la distanza minima di 4,0 m dai confini della particella edificabile, tranne quelli stradali, e la parte esistente che è sistemata sulla distanza minore da quella prescritta si può mantenere sulla distanza esistente. La distanza dell’edificio dal confine stradale non si stabilisce.
- Non è pianificata la recinzione della particella edificabile.

Misure di tutela dell’ambiente, tutela della natura, impedire l’influenza negativa sull’ambiente

Durante la ristrutturazione e l’utilizzo dell’edificio è necessario assicurare le misure di tutela dell’ambiente (aria, terra, acqua, rumore) in conformità alle regole specifiche. La ristrutturazione dell’edificio è possibile considerando le misure dell’efficienza energetica.

2.5 CONDIZIONI DI SISTEMAZIONE DEGLI EDIFICI MISTI ECONOMICI NELLA ZONA A DESTINAZIONE MISTA (M)

Articolo 32

(1) Sulla superficie a destinazione mista abitativa - d’affari - pubblica e sociale (M) è permessa la costruzione di nuovi edifici/ristrutturazione degli edifici esistenti e il cambio di destinazione in mista economica con più attività che sono stabilite dal comma (3) articolo 22 delle presenti Disposizioni d’implementazione.

(2) Le condizioni di ubicazione e il modo di costruzione (ristrutturazione) degli edifici di cui al comma precedente del presente articolo sono rappresentati nella parte grafica del Piano, nella rappresentazione cartografica num. “Modo e condizioni di costruzione” (zona 1 contrassegnata nel piano). Gli edifici è possibile ristrutturare in base alle condizioni riportate di seguito nel presente articolo e in base alle disposizioni complessive del presente Piano, che sono:

Destinazione e capacità degli edifici

La destinazione degli edifici esistenti in questa zona è combinata. Le attività che si possono sistemare in tali edifici sono stabilite in base all’articolo 22 comma (3). Se parte dell’edificio è un albergo, deve corrispondere alle condizioni dal Regolamento sulla classificazione, categorizzazione e standard speciali delle strutture alberghiere dal gruppo “Alberghi”. La totale capacità ricettiva permessa nella zona a destinazione mista - abitativa - commerciale - pubblica e sociale (M) che comprende le zone con i segni pianificati 1 e 2 dispone di 120 letti.

Forma e dimensione della particella edificabile

La superficie minima concessa della particella edificabile è identica alla superficie della particella edificabile esistente.

La superficie massima concessa della particella edificabile è identica alla superficie di questa zona (zona 1 contrassegnata nel piano).

La forma e la grandezza viene stabilita in conformità al significato e alla misura del Piano, e nella procedura di rilascio del corrispondente atto con il quale si autorizza la costruzione verrà stabilito con precisione la forma e la superficie della particella edificabile, secondo la misurazione geodetica.

Grandezza, tipologia e sistemazione degli edifici sulla particella edificabile

Le condizioni di ubicazione legate alla tipologia dell’edificio, alla superficie minima e massima di edificabilità, al coefficiente massimo di edificabilità, al coefficiente massimo di utilizzo, l’altezza massima (più alta) e il numero massimo dei piani sopra terra sono rappresentati nella tabella in continuazione:

EDIFICI MISTI ECONOMICI							
Contrassegno numerico della zona della parte grafica del Piano, rappresentazione cartografica num.4 “Modo e condizioni di costruzione”	Tipologia degli edifici	Superficie di edificabilità (m2)		Mass. kig	Mass. kis	Mass. (massima) altezza (m)	Mass. Numero di piani fuori terra
		Min.	Mass.				
1	E/F	400	1241	0,8	3,2	10	3

- È permessa la costruzione di un piano interrato.
- La distanza dell'edificio dal confine della particella edificabile è stabilita negli articoli 36 e 37 delle presenti Disposizioni d'implementazione.
- La sistemazione dell'edificio deve permettere l'accesso carrabile indisturbato, le manovre con i veicoli e l'organizzazione degli accessi antincendio.

Forma dell'edificio

- La forma architettonica, la forma delle facciate e dei tetti, come pure i materiali edili e i colori che vengono utilizzati devono essere di qualità, e adattati alle caratteristiche naturali dello spazio circostante e all'architettura tradizionale.
- Il tetto dell'edificio deve essere piatto, inclinato, a forma di cupola, parabolico o simile ad un tetto curvo. Non è permesso l'uso di amianto per coprire i tetti degli edifici.
- Le pubblicità, insegne e vetrine collocate devono essere adattate all'edificio ossia allo spazio in termini della forma, del volume, materiale e colore.

Modo di allacciamento della particella edificabile sull'infrastruttura stradale e comunale

- Le particelle edificabili esistenti sono allacciate sulla strada esistente OU1.
- Le particelle edificabili esistenti sono allacciate sull'infrastruttura comunale esistente collocata all'interno del corridoio della strada OU1.
- Le condizioni e i criteri di allacciamento della particella edificabile, alla superficie del traffico, all'infrastruttura comunale e di altro tipo, sono definiti nel punto 5 sulle Condizioni di assetto, ossia costruzione, ristrutturazione e allestimento della rete infrastrutturale stradale e comunale, con i relativi edifici e superfici e raffigurati sulle rappresentazioni cartografiche num. 2. Rete stradale, comunale e infrastrutturale - Sistema stradale" e num. 4. "Modo e condizioni di costruzione", a condizione che la particella catastale deve avere un allacciamento diretto sulla strada pubblica (al massimo per due posti) e il numero prescritto dei posti di parcheggio, nonché l'allacciamento all'infrastruttura comunale principale. Tranne che sulla particella edificabile propria, i posti di parcheggio si possono garantire anche sulla superficie del parcheggio pubblico P₁.

Assetto della particella edificabile

- Al minimo il 20% della superficie della particella edificabile si deve allestire come un'area parchi e paesaggistica e/o area naturale. Durante l'inverdimento usare le specie vegetali autoctone e gli elementi esistenti della flora autoctona mantenere nella misura più grande possibile e integrare nell'allestimento paesaggistico. Nella misura maggiore mantenere le zone coperte da vegetazione autoctona.
- Nell'ambito della particella edificabile si possono prevedere terreni sportivi, piscine aperte, terrazze e simili contenuti, e si possono costruire e allestire le superfici destinate ai sentieri pedonali, alle comunicazioni stradali interne e ai parcheggi, alla ricreazione, al riposo e sim.
- Nella costruzione dell'edificio principale e nell'assetto della particella edificabile è necessario rispettare al massimo l'inclinazione naturale del terreno.
- Se le necessità di parcheggio si assicurano sulla particella edificabile, lo spazio per parcheggio deve essere delle

dimensioni appropriate in conformità alle regole della professione e deve essere chiaramente visibile nella documentazione progettuale, sistemato (con la sistemazione di elementi perforati/con grate in metallo, plastica o calcestruzzo per l'assetto delle superfici di parcheggio erbose) o realizzato in modo che soddisfi le condizioni necessarie di stabilità e resistenza, con uno strato finale di diversi materiali destinati a un tipo del genere di superficie (asfalto, calcestruzzo, pietra, diversi materiali combinati naturali e sintetici e di resina). I posti di parcheggio devono essere evidenziati chiaramente con un trattamento in superficie.

- I recinti si costruiscono dalla pietra, dal calcestruzzo, verde, metallo e dalla combinazione di tali materiali. Verso la linea di regolazione l'altezza del recinto può essere al massimo 1,5m. La recinzione nelle parti rimanenti può essere al massimo di 2,0 m. Ai sensi di tali Disposizioni d'implementazione, l'altezza di un muro di sostegno non si considera l'altezza di un muro di recinzione.
- Le particelle edificabili del settore marittimo non si devono recintare, e su di loro deve essere possibile l'accesso libero, se ciò non è contrario con le regole vigenti per un singolo intervento nell'ambiente del settore marittimo.

Misure di tutela dell'ambiente, tutela della natura, impedire l'influenza negativa sull'ambiente

Durante la costruzione / ristrutturazione e l'utilizzo dell'edificio è necessario assicurare le misure di tutela dell'ambiente (aria, terra, acqua, rumore) in conformità alle regole specifiche, sulla particella catastale e sulle particelle adiacenti sulle quali l'edificio ha l'influenza.

Qualora gli edifici esistenti superano le dimensioni permesse stabilite con il presente articolo si possono ricostruire in base alle condizioni di cui all'articolo 37 delle presenti Disposizioni d'implementazione.

3. CONDIZIONI DI SISTEMAZIONE DEGLI EDIFICI DI ATTIVITÀ SOCIALI (EDIFICI RICREATIVI - CONTENUTI ACCOMPAGNATORI NELLA ZONA A DESTINAZIONE RICREATIVA(R2))

Articolo 33

(1) Nell'area a destinazione ricreativa (R2) sono stabilite le zone contrassegnate nel piano 4b e 4c che sono raffigurate nella rappresentazione cartografica num. 4 "Modo e condizioni di costruzione", sulla quale è permessa la ristrutturazione dell'edificio esistente "dell'ex" campeggio e il cambio di destinazione nell'edificio a destinazione economica - di servizio - commerciale per contenuti accompagnatori in funzione di questa zona.

(2) Le condizioni di ubicazione e il modo di ricostruire gli edifici di cui al comma precedente del presente articolo sono raffigurati nella rappresentazione cartografica num. 4 "Modo e condizioni di costruzione", e vengono stabiliti come segue nel presente articolo:

Destinazione dell'edificio

Destinazione pianificata degli edifici esistenti "dell'ex" campeggio (zona contrassegnata nel piano 4b e 4c) è la destinazione ricreativa - contenuti accompagnatori (magazzini, noleggio dell'attrezzatura sportiva, servizi igienici e simili contenuti) in funzione dei contenuti della zona ricreativa R2.

Forma e dimensione della particella edificabile

Le destinazioni delle superfici concesse delle particelle edificabili sono identiche alle particelle edificabili all'interno delle zone 4b contrassegnate nel piano ossia 4c.

Le superfici massime concesse delle particelle edificabili sono identiche alle zone contrassegnate nel piano 4b ossia 4c.

La grandezza viene stabilita in conformità al significato e alla misura del Piano, e nella procedura di rilascio del corrispondente atto con il quale si autorizza la costruzione verrà stabilito con precisione la forma e la superficie della particella edificabile, secondo la misurazione geodetica.

Dopo la formazione di nuove particelle edificabili, se una parte dell'area (zona contrassegnata nel piano 4b ossia 4c) rimane al di fuori dei confini della particella edificabile, per le rimanenti aree valgono le condizioni che sono stabilite per la zona contrassegnata nel piano 4a.

Grandezza, tipologia e sistemazione degli edifici sulla particella edificabile

Le condizioni di ubicazione legate alla tipologia dell'edificio, alla superficie minima e massima di edificabilità, al coefficiente massimo di edificabilità, al coefficiente massimo di utilizzo, l'altezza massima (più alta) e il numero massimo dei piani sopra terra sono rappresentati nella tabella come segue:

EDIFICI DESTINAZIONE RICREATIVA - contenuti accompagnatori								
Contrassegno numerico della zona della parte grafica del Piano, rappresentazione cartografica num.4 "Modo e condizioni di costruzione"	Tipologia degli edifici Min.	Superficie di edificabilità (m2)		Mass. kig	Mass. kis	Mass. (massima) altezza (m)	Numero mass. dei piani fuori terra	
		Mass.						
4a	contenuti ricreativi - accompagnatori	esistente	esistente	80	0,8	0,8	4	1
4b				20				

- Non è permessa la costruzione del piano interrato.
- La distanza dell'edificio dal confine della particella edificabile è stabilita negli articoli 36 e 37 delle presenti Disposizioni d'implementazione.
- La sistemazione dell'edificio deve permettere l'accesso carrabile indisturbato, le manovre con i veicoli e l'organizzazione degli accessi antincendio.

Forma dell'edificio

- La forma architettonica, la forma delle facciate e dei tetti, come pure i materiali edili e i colori che vengono utilizzati devono essere di qualità, e adattati alle caratteristiche naturali dello spazio circostante e all'architettura tradizionale.
 - Il tetto dell'edificio può essere piatto o inclinato.
- Non è permesso l'uso di amianto per coprire i tetti degli edifici.
- Le pubblicità, insegne e vetrine collocate devono essere adattate all'edificio ossia allo spazio in termini della forma, del volume, materiale e colore.

Modo di allacciamento della particella edificabile sull'infrastruttura stradale e comunale

- Le particelle edificabili pianificate sono allacciate alla strada esistente SU1.
- Gli edifici sono allacciati sull'infrastruttura comunale esistente collocata all'interno del corridoio della strada SU1.
- Le condizioni e i criteri di allacciamento della particella edificabile (zona contrassegnata nel piano 4b e 4c), alla superficie del traffico, all'infrastruttura comunale e di altro tipo, sono definiti nel punto 5 delle Condizioni di assetto, ossia costruzione, ristrutturazione e allestimento della rete infrastrutturale stradale e comunale, con i relativi edifici e superfici e raffigurati sulle rappresentazioni cartografiche num. 2a Rete stradale, comunale e infrastrutturale - Sistema stradale" e num. 4. "Modo e condizioni di costruzione", a condizione che ogni particella edificabile deve avere un allacciamento diretto alla strada pubblica, nonché l'allacciamento all'infrastruttura comunale principale.
- Le aree di parcheggio non sono previste all'interno della particella edificabile (zona contrassegnata nel piano 4a e 4b). Per le necessità di questa zona sono pianificati i parcheggi pubblici all'interno della copertura del Piano.

Assetto della particella edificabile

- Al minimo il 20% dell'area della particella edificabile (zona contrassegnata nel piano 4b ossia 4c) deve essere munita di zone coltivate.
- La sistemazione dell'edificio deve permettere l'accesso carrabile indisturbato, le manovre con i veicoli e l'organizzazione degli accessi antincendio.
- È permesso pianificare terrazze e simili contenuti.
- La ristrutturazione tramite annesso e/o sopraelevazione degli edifici esistenti "dell'ex" campeggio (zona contrassegnata nel piano 4b ossia 4c) si può realizzare in modo che la parte dell'edificio annessa e/o sopraelevata deve avere la distanza minima di 4,0 m dai tutti i confini della particella edificabile, tranne quelli delle vie, e la parte esistente dell'edificio che è sistemata a distanza minore da quella prescritta si può mantenere sulla distanza esistente. La distanza dell'edificio dal confine stradale non si stabilisce.
- Non è pianificata la recinzione della particella edificabile tranne se non è necessario per condizioni di sicurezza e altro. I

recinti si costruiscono dalla pietra, dal calcestruzzo, verde, metallo e dalla combinazione di tali materiali. Verso la linea di regolazione l'altezza del recinto può essere al massimo 1,5m. La recinzione nelle parti rimanenti può essere al massimo di 2,0 m. Ai sensi di tali Disposizioni d'implementazione, l'altezza di un muro di sostegno non si considera l'altezza di un muro di recinzione.

- Nella ristrutturazione degli edifici e nell'assetto delle zone è necessario rispettare al massimo l'inclinazione naturale del terreno.

Misure di tutela dell'ambiente, tutela della natura, impedire l'influenza negativa sull'ambiente

Durante la ristrutturazione e l'utilizzo degli edifici è necessario assicurare le misure di tutela dell'ambiente (aria, terra, acqua, rumore) in conformità alle regole specifiche. La ristrutturazione degli edifici è possibile considerando le misure dell'efficienza energetica.

4. CONDIZIONI E MODO DI COSTRUIRE GLI EDIFICI CONDOMINIALI

Articolo 34

(1) All'interno delle zone a destinazione mista - abitativa, a uso commerciale - pubblica e sociale (M) è permessa la ristrutturazione degli edifici esistenti e il cambio di destinazione negli edifici a destinazione abitativa.

(2) Le condizioni di ubicazione e il modo di costruzione (ristrutturazione) degli edifici di cui al comma precedente del presente articolo sono rappresentati nella parte grafica del Piano, nella rappresentazione cartografica num. 4. "Modo e condizioni di costruzione" (zona 1 contrassegnata nel piano). Gli edifici è possibile ricostruire in base alle condizioni in continuazione del presente articolo e in base alle disposizioni complessive del presente Piano, che sono:

Destinazione dell'edificio

La destinazione pianificata dell'edificio è la destinazione abitativa.

Forma e dimensione della particella edificabile

La superficie minima concessa della particella edificabile è identica alla superficie della particella edificabile esistente.

La superficie massima concessa della particella edificabile è identica alla superficie di questa zona (segno pianificato della zona 1).

La forma e la grandezza viene stabilita in conformità al significato e alla misura del Piano, e nella procedura di rilascio del corrispondente atto con il quale si autorizza la costruzione verrà stabilito con precisione la forma e la superficie della particella edificabile, secondo la misurazione geodetica.

Grandezza, tipologia e sistemazione degli edifici sulla particella edificabile

Le condizioni di ubicazione legate alla tipologia dell'edificio, alla superficie minima e massima di edificabilità, al coefficiente massimo di edificabilità, al coefficiente massimo di utilizzo, l'altezza massima (più alta) e il numero massimo dei piani sopra terra sono rappresentati nella tabella come segue:

EDIFICIO A DESTINAZIONE ABITATIVA							
Contrassegno numerico della zona della parte grafica del Piano, rappresentazione cartografica num.4 "Modo e condizioni di costruzione"	Tipologia degli edifici	Superficie di edificabilità (m2)		Mass. kig	Mass. kis	Mass. (massima) altezza (m)	Mass. Numero di piani fuori terra
		Min.	Mass.				
1	E/F	400	1241	0,8	3,2	10	3

- È permessa la costruzione di un piano interrato.
- La distanza dell'edificio dal confine della particella edificabile è stabilita negli articoli 36 e 37 delle presenti Disposizioni d'implementazione.
- La sistemazione dell'edificio deve permettere l'accesso carrabile indisturbato, le manovre con i veicoli e l'organizzazione degli accessi antincendio.

Forma dell'edificio

- La forma architettonica, la forma delle facciate e dei tetti, come pure i materiali edili e i colori che vengono utilizzati devono essere di qualità, e adattati alle caratteristiche naturali dello spazio circostante e all'architettura tradizionale.
 - Il tetto dell'edificio deve essere piatto, inclinato, a forma di cupola, parabolico o simile ad un tetto curvo.
- Non è permesso l'uso di amianto per coprire i tetti degli edifici.
- Le pubblicità, insegne e vetrine che vengono collocate devono essere adattate all'edificio ossia allo spazio in termini di forma, volume, materiale e colore.

Modo di allacciamento della particella edificabile sull'infrastruttura stradale e comunale

- Le particelle edificabili esistenti sono allacciate sulla strada esistente OU1.
- Le particelle edificabili esistenti sono allacciate sull'infrastruttura comunale esistente collocata all'interno del corridoio della strada OU1.

- Le condizioni e i criteri di allacciamento della particella edificabile, alla superficie del traffico, all'infrastruttura comunale e di altro tipo, sono definiti nel punto 5 sulle Condizioni di assetto, ossia costruzione, ristrutturazione e allestimento della rete infrastrutturale stradale e comunale, con i relativi edifici e superfici e raffigurati sulle rappresentazioni cartografiche num. 2. Rete stradale, comunale e infrastrutturale - Sistema stradale" e num. 4. "Modo e condizione di costruzione", a condizione che la particella catastale deve avere un allacciamento diretto alla strada pubblica (al massimo per due posti) e il numero prescritto dei posti di parcheggio, nonché l'allacciamento all'infrastruttura comunale principale. Tranne che sulla particella edificabile propria, i posti di parcheggio si possono garantire anche sulla superficie del parcheggio pubblico P₁.

Assetto della particella edificabile

- Al minimo il 20% della superficie della particella edificabile si deve allestire come un'area parchi e paesaggistica e/o area naturale. Durante l'inverdimento usare le specie vegetali autoctone e gli elementi esistenti della flora autoctona mantenere nella misura più grande possibile e integrare nell'allestimento paesaggistico. Nella misura maggiore mantenere le zone coperte da vegetazione autoctona.
- Nell'ambito della particella edificabile si possono prevedere terreni sportivi, piscine aperte, terrazze e simili contenuti, e si possono costruire e allestire le superfici destinate ai sentieri pedonali, alle comunicazioni stradali interne e ai parcheggi, alla ricreazione, al riposo e sim.
- I recinti si costruiscono di pietra, calcestruzzo, verde, metallo e dalla combinazione di tali materiali. Verso la linea di regolazione l'altezza del recinto può essere al massimo 1,5m. La recinzione nelle parti rimanenti può essere al massimo di 2,0 m. Ai sensi di tali disposizioni, l'altezza di un muro di sostegno non si considera l'altezza di un muro di recinzione.
- Nella costruzione dell'edificio principale e nell'assetto della particella edificabile è necessario rispettare al massimo l'inclinazione naturale del terreno.

Se le necessità di parcheggio si assicurano sulla particella edificabile, lo spazio per parcheggio deve essere delle dimensioni appropriate in conformità alle regole della professione e deve essere chiaramente visibile nella documentazione progettuale, sistemato (con la sistemazione di elementi perforati/con grate in metallo, plastica o calcestruzzo per l'assetto delle superfici di parcheggio erbose) o realizzato in modo che soddisfi le condizioni necessarie di stabilità e resistenza, con uno strato finale di diversi materiali destinati a un tipo del genere di superficie (asfalto, calcestruzzo, pietra, diversi materiali combinati naturali e sintetici e di resina). I posti di parcheggio devono essere evidenziati chiaramente con un trattamento in superficie.

Misure di tutela dell'ambiente, tutela della natura, impedire l'influenza negativa sull'ambiente

Durante la costruzione / ristrutturazione e l'utilizzo dell'edificio è necessario assicurare le misure di tutela dell'ambiente (aria, terra, acqua, rumore) in conformità alle regole specifiche, sulla particella catastale e sulle particelle adiacenti sulle quali l'edificio ha l'influenza.

Qualora gli edifici esistenti superano le dimensioni permesse stabilite con il presente articolo si possono ricostruire in base alle condizioni di cui all'articolo 37 delle presenti Disposizioni d'implementazione.

Condizioni di costruzione degli edifici ausiliari accanto agli edifici di destinazione principale all'interno della zona a destinazione mista (M) ed economica di servizio - commerciale (K1)

Articolo 35

(1) Con il presente Piano è permessa la costruzione degli edifici ausiliari stabiliti con l'articolo 7 delle presenti Disposizioni d'implementazione, tranne le legnaie, i garage, magazzini, le cantine e le cucine estive. Gli edifici ausiliari che è permesso costruire è possibile sistemare anche al di fuori della parte edile della particella edificabile.

(2) Gli edifici ausiliari di cui al comma precedente del presente articolo che non è possibile costruire, si possono in forma di contenuti ausiliari, sistemare all'interno dell'edificio di destinazione principale, e in tal caso la loro posizione si stabilisce assieme alla posizione e alle altre condizioni di costruzione per l'edificio a destinazione principale, e tutto nell'ambito del coefficiente massimo di edificabilità e della superficie massima di edificabilità della particella edificabile.

(3) La parte edile della particella edificabile non viene definita con la parte grafica del presente Piano. Nella parte edificabile della particella edificabile bisogna sistemare le proiezioni verticali di tutte le parti costruttive chiuse, aperte e coperte dell'edificio di base. La possibilità a edificare e la sistemazione degli edifici ausiliari in rapporto alla parte edile viene stabilito con il comma (1) del presente articolo.

Al di fuori della parte edificabile della particella edificabile per l'edificio principale si possono eseguire elementi edili come cornicioni, grondaie, sporgenze dei tetti ed elementi simili evidenziati fino a 50cm al di fuori del piano della facciata dell'edificio, tutti nel quadro della particella edificabile.

Eccezionalmente, nelle costruzioni in base alla linea di regolamento verso la superficie di traffico, al di fuori della parte edificabile della particella edificabile (e fuori dal senso di costruzione) è possibile, accanto al citato, realizzare anche balconi, logge ed elementi simili, ma ad altezza maggiore di 4,5 m dal livello maggiore della parte della strada accanto alla particella edificabile e a condizione di non entrare nel profilo libero della strada. Accanto a quanto citato, al di fuori del senso di regolazione è possibile sistemare dei dispositivi per enfatizzare le pubblicità, ditte, elementi di protezione dal sole, vetrine, corpi illuminanti ed elementi simili di arredo urbano. Tali elementi di arredo urbano, una volta posti, non devono mettere in pericolo la sicurezza del traffico da nessun punto di vista e nemmeno disturbare il passaggio dei pedoni. Accanto alle zone pedonali gli stessi elementi possono essere enfatizzati da entrambe le parti della strada fino al limite per cui si assicura il passaggio indisturbato dei mezzi di intervento e di consegna, ovvero non minaccia la sicurezza del traffico.

Sulla facciata dell'edificio che si trova sul confine della particella edificabile non possono essere eseguite delle aperture verso la particella adiacente, eccezione in cui la particella adiacente sia pubblica, adibita a parco o zona di traffico. Aperture non si considerano le parti del muro costruite da mattoni di vetro.

(4) L'atto corrispondente con il quale si autorizza la costruzione è permesso stabilire uno o due linee di costruzione. Si determina l'obbligo di costruzione di parte dell'edificio sulla linea di costruzione. Nelle opere di infrastruttura la linea di costruzione non è necessario definire.

Morfologie urbane e tipologia (edifici e zone)

Articolo 36

(1) Con le presenti Disposizioni d'implementazione si definiscono le morfologie urbane e le tipologie dell'edificio nelle zone a destinazione ricreativa - ricreazione (R2), destinazione mista - abitativa - d'affari - pubblica e sociale (M) ed economica - d'affari - prevalentemente di servizio (K1) che si applica durante la determinazione della possibilità di costruzione all'interno della copertura del Piano:

E. EDIFICI A SÉ STANTI DI DIMENSIONI MEDIO GRANDI: gli edifici a sé stanti di dimensioni medio grandi con al minimo 4 unità funzionali, che sono da tutti i confini della propria particella edificabile, eccetto quelli viari, distanti al minimo $H/2+2,5$ metri, ma non meno di 6 metri. La distanza prescritta si deve soddisfare in ogni parte dell'edificio in rapporto all'altezza di tale parte, per cui la distanza dal confine della propria particella catastale si misura dal punto superiore della copertura della struttura del soffitto di ogni piano.

F. EDIFICI A SCHIERA DI TESTA E EDIFICI A SCHIERA CENTRALI DI DIMENSIONI MEDIO GRANDI: gli edifici di dimensioni medio grandi con al minimo 4 unità funzionali e gli edifici a schiera di testa e a schiera centrali di dimensione medio grande con i quali si formano le facciate, le fronti sulle rive e simile, ai quali la distanza delle parti libere da tutti i confini della propria particella edificabile, eccetto quella viaria, è al minimo $H/2+2,5$ metri, ma non meno di 6,0 metri. La distanza prescritta si deve soddisfare in ogni parte dell'edificio in rapporto all'altezza di tale parte, per cui la distanza dal confine della propria particella catastale si misura dal punto superiore della copertura della struttura del soffitto di ogni piano. Nel caso in cui l'edificio solo con una porzione di una parte si trova sul confine con la particella edificabile adiacente, la porzione rimanente di tale parte deve essere distante come è prescritto nelle presenti disposizioni d'implementazione per la distanza della parte libera.

(2) In base alla possibilità di costruzione/ristrutturazione degli edifici di una certa morfologia e tipologia urbane, il territorio di copertura del Piano è suddiviso in zone come segue:

ZONA E/F - Zone a costruzione mista di edifici a sé stanti e a schiera centrali o a schiera di testa di medie dimensioni. All'interno di tali zone, allo scopo di realizzare una maggiore urbanità, si pianifica la costruzione/ristrutturazione degli edifici di morfologia urbana e tipologia E e F. La zona menzionata E/F si riferisce alle zone contrassegnate nel piano 1,2 e 3 che sono raffigurate nella rappresentazione cartografica num. 4 "Modo e condizioni di costruzione"

"ZONA ESISTENTE" - Territorio con edifici già costruiti "dell'ex" campeggio della tipologia esistente.

Zona E/F e "zona ESISTENTE" sono indicate nella rappresentazione cartografica num.4 "Modo e condizioni di costruzione".

Ricostruzione degli edifici all'interno della zona a destinazione mista (M) ed economica di servizio - commerciale (K1)

Articolo 37

(1) Con il presente articolo sono determinate le condizioni per la ristrutturazione degli edifici esistenti all'interno della zona a destinazione mista (M) (zona 1 e 2 contrassegnata nel piano), e le zone a destinazione economica di servizio - commerciale (K1) (zona 3 contrassegnata nel piano), che è rappresentato nella parte grafica del Piano, nella rappresentazione cartografica num. 4 "Modo e condizioni di costruzione".

(2) Le dimensioni massime consentite degli edifici ricostruiti non possono essere maggiori dalle dimensioni massime consentite degli edifici che sono determinati dagli articoli 28 - 30,32 e 34 delle presenti Disposizioni d'implementazione. Gli edifici esistenti che superano le dimensioni massime consentite determinate dal presente Piano si possono ricostruire secondo le condizioni di cui al comma (3) del presente articolo.

(3) È possibile ristrutturare l'edificio esistente quando:

- Le condizioni di ubicazione e il modo di costruzione degli edifici esistenti corrispondono alle condizioni di ubicazione e al modo di costruzione dal presente Piano

Le condizioni di ubicazione per la ristrutturazione degli edifici esistenti nel caso in cui le condizioni di ubicazione e il modo di costruzione corrispondono alle condizioni di ubicazione e al modo di costruzione dagli articoli 28 - 30, 32 e 34. Tale edificio in seguito alla ristrutturazione può cambiare destinazione e attività, ma solo nella cornice della soluzione pianificata complessiva e alle disposizioni del presente Piano.

- Le attività all'interno dell'edificio esistente non corrispondono alle attività stabilite nel presente Piano per la singola destinazione

Le condizioni di ubicazione per la ristrutturazione dell'edificio esistente nel caso in cui le attività all'interno degli edifici esistenti non corrispondono alle attività stabilite con il presente Piano per la singola destinazione si stabiliscono come per una nuova costruzione, se con la ristrutturazione non si cambia la destinazione esistente, ovvero se con la ristrutturazione si adegua l'edificio alle attività consentite che il presente Piano ha prescritto per la zona all'interno della quale si trova l'edificio ristrutturato.

- Le condizioni di ubicazione degli edifici esistenti non corrispondono alle condizioni di ubicazione stabilite nel presente Piano

Le condizioni di ubicazione per la ristrutturazione degli edifici esistenti nel caso in cui le condizioni di ubicazione degli edifici esistenti non corrispondono alle condizioni di ubicazione stabilite con il presente Piano nella maniera come segue:

- l'edificio esistente che supera la superficie massima di edificabilità prescritta negli articoli 28 - 30, 32 e 34 delle presenti Disposizioni d'implementazione per la zona all'interno della quale l'edificio si trova, e non supera l'altezza massima prescritta per la stessa zona, è possibile ristrutturare tramite annesso nella cornice prescritta per l'altezza massima e al numero massimo di piani per la zona all'interno della quale si trova l'edificio. La parte

annessa deve essere conformata con la superficie massima di edificabilità prescritta per la zona all'interno della quale si trova l'edificio.

- l'edificio esistente che ha la superficie minore della minima superficie di edificabilità prescritta negli articoli 28 - 30, 32 e 34 delle presenti Disposizioni d'implementazione per la zona all'interno della quale l'edificio si trova, e non supera l'altezza massima prescritta per la stessa zona, è possibile ristrutturare tramite annesso e costruzione nella cornice della superficie di edificabilità massima prescritta e all'altezza massima e al numero massimo di piani per la zona all'interno della quale si trova l'edificio con l'obbligo di rispettare la quota prescritta obbligatoria della sistemazione delle zone coltivate della particella edificabile nel caso di annesso in cui l'edificio si deve conformare con la superficie prescritta minima di edificabilità.
- l'edificio esistente che supera la superficie massima di edificabilità prescritta negli articoli 28 - 30, 32 e 34 delle presenti Disposizioni d'implementazione, e non supera l'altezza massima prescritta per la stessa zona, è possibile ristrutturare tramite annesso nella cornice prescritta per l'altezza massima e al numero massimo di piani per la zona all'interno della quale si trova l'edificio. La parte annessa deve essere conformata alla superficie massima di edificabilità prescritta per la zona all'interno della quale si trova l'edificio.
- l'edificio esistente che ha la superficie minore della minima superficie di edificabilità prescritta nelle per la zona all'interno della quale l'edificio si trova, e non supera la superficie di edificabilità massima prescritta, è possibile ristrutturare tramite annesso nella cornice della superficie di edificabilità massima prescritta e all'altezza massima e al numero massimo di piani per la zona all'interno della quale si trova l'edificio con l'obbligo di rispettare la quota prescritta obbligatoria della sistemazione delle zone coltivate della particella edificabile, ovvero mantenere la quota ottenuta di orticoltura se la stessa è minore della quota obbligatoria prescritta. La parte annessa deve essere conformata con la superficie massima di edificabilità prescritta per la zona all'interno della quale si trova l'edificio.
- l'edificio esistente che supera il numero massimo di piani prescritti negli articoli 28 - 30, 32 e 34 delle presenti Disposizioni d'implementazione per la zona all'interno della quale l'edificio si trova, e non supera la superficie di edificabilità massima prescritta, è possibile ristrutturare tramite annesso nella cornice della superficie di edificabilità massima prescritta e al coefficiente massimo di edificabilità prescritto per la zona all'interno della quale si trova l'edificio con l'obbligo di rispettare la quota prescritta obbligatoria della sistemazione delle zone coltivate della particella edificabile, ovvero mantenere la quota ottenuta di orticoltura se la stessa è minore della quota obbligatoria prescritta. La parte annessa deve essere conformata con la superficie massima di edificabilità prescritta per la zona all'interno della quale si trova l'edificio.

- La morfologia e tipologia di costruzione e/o sistemazione degli edifici esistenti non corrisponde alla morfologia e tipologia di costruzione stabilita nel presente Piano per la zona all'interno della quale si trova l'edificio

Le condizioni di ubicazione per la ristrutturazione degli edifici esistenti nel caso in cui la morfologia e tipologia di costruzione e/o ristrutturazione degli edifici esistenti

non corrisponde alla morfologia e tipologia di costruzione stabilite con il presente Piano per la zona all'interno della quale si trova l'edificio si stabiliscono per la nuova costruzione, nel caso in cui si applicano le morfologie e tipologie di costruzione stabilite dall'articolo 36 delle presenti Disposizioni d'implementazione per la zona all'interno della quale si trova l'edificio.

L'edificio esistente si può ristrutturare tramite integrazioni e aggiunte nella cornice delle condizioni di ubicazione prescritte per la zona all'interno della quale l'edificio si trova e nella cornice del numero di unità funzionali stabilite per la morfologia e la tipologia di costruzione. Le parti integrate e aggiunte si devono sistemare all'interno della parte edificabile scelta di morfologia e tipologia di costruzione concesse in tale zona.

L'edificio esistente la cui sistemazione sulla particella edificabile non corrisponde alla distanza minima stabilita all'interno della morfologia e tipologia scelte e concesse nella zona all'interno della quale si trova l'edificio, è possibile ristrutturare all'interno delle dimensioni esistenti, e la ristrutturazione tramite integrazioni e/o aggiunte si concede nel modo che la parte integrata e/o annessa si deve trovare all'interno della parte edificabile di morfologia e tipologia scelte di costruzione concesse in tale zona.

Eccezione, nella ristrutturazione degli edifici esistenti della morfologia urbana e tipologia E e F, che è dai confini della propria particella edificabile distanziata meno della distanza minima prescritta nell'articolo 36 delle presenti Disposizioni d'implementazione per singola morfologia, e che in seguito alla ristrutturazione avrà al massimo due piani sopra terra, si concede la costruzione nel modo che la distanza della parte aggiunta dell'edificio dal confine della propria particella edificabile deve essere al minimo 4 metri.

In altri casi è necessario rispettare la distanza dal confine della particella edificabile prescritta per una scelta morfologia e tipologia di edifici all'interno delle zone in cui si trova l'edificio.

- La quota della destinazione secondaria nell'edificio esistente non corrisponde alla quota di destinazione secondaria stabilita dal presente Piano per singola destinazione

Le condizioni di ubicazione per la ristrutturazione dell'edificio esistente nel caso in cui la quota di destinazione secondaria nell'edificio esistente non corrisponde alla quota di destinazione secondaria stabilita dal presente Piano per singola destinazione, si stabiliscono come per una nuova costruzione se con la ristrutturazione non cambia la quota della destinazione secondaria, ovvero se l'edificio si conforma alla quota della destinazione secondaria che il presente Piano ha prescritto per la zona all'interno della quale si trova l'edificio ristrutturato.

- L'edificio esistente non soddisfa le condizioni per la sistemazione dei veicoli nel presente Piano.

Le condizioni di ubicazione per la ristrutturazione degli edifici esistenti nel caso in cui l'edificio esistente non soddisfa le condizioni per la sistemazione dei veicoli prescritte dal presente Piano vengono stabilite come definito dagli articoli 28 - 30, 32 e 34 a condizione che con la ristrutturazione non vengono aumentate le necessità per le zone di parcheggio e il numero dei posti di parcheggio.

Se con la ristrutturazione aumenta la necessità delle zone di parcheggio e il numero dei posti macchina, si ap-

plicano le disposizioni degli articoli 28 -30, 32, 34 e 52 che si riferiscono al traffico stazionario in rapporto all'intervento concreto nello spazio.

Nell'ambito della ristrutturazione nella documentazione del progetto si devono rappresentare i posti di parcheggio per la parte esistente dell'edificio se erano pianificati o condizionati nell'atto per la costruzione in base al quale l'edificio in questione è stato realizzato. In caso contrario, se per la costruzione dell'edificio esistente in base alle disposizioni di allora non era necessario assicurare un numero definito di posti di parcheggio, nel caso in cui si considera che si tratta di un diritto acquisito di avere la struttura esistente senza i posti di parcheggio indicati, gli stessi si devono assicurare solo per le necessità della parte ristrutturata dell'edificio (integrata e/o aggiunta).

(4) Gli edifici esistenti del comma (1) del presente articolo è possibile ristrutturare quando sono conformati alle condizioni di ubicazione e al modo di costruzione dal presente Piano o non è in sintonia con tutti, alcuni o un singolo parametro dal comma (3) del presente articolo.

5. CONDIZIONI DI SISTEMAZIONE OSSIA COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE E ALLESTIMENTO DELLA RETE STRADALE, DI COMUNICAZIONE E COMUNALE CON STRUTTURE E ZONE CORRISPONDENTI

Articolo 38

(1) Con il presente Piano sono assicurate le zone e i percorsi dei sistemi infrastrutturali e ciò per il:

- sistema del traffico,
- sistema dell'infrastruttura elettronica di comunicazione,
- sistema di economia idrica,
- sistema energetico.

(2) Nella rappresentazione cartografica num. 4. „Modo e condizioni di costruzione“ graficamente sono determinate le condizioni di allacciamento delle particelle edificabili nello spazio alla rete infrastrutturale. È rappresentata la direzione possibile di allacciamento di ogni zona alla rete infrastrutturale collocata sulle aree pubbliche, ma non la direzione obbligatoria (l'allacciamento si può realizzare da qualsiasi parte sull'area pubblica). Gli allacciamenti sono rappresentati fondamentalmente (con simbolo) e le giuste posizioni degli allacciamenti pianificati saranno stabiliti con una documentazione progettuale dettagliata.

(3) La particella edificabile che si forma all'interno della singola zona si può allacciare alla rete infrastrutturale in qualsiasi punto lungo le aree pubbliche rappresentate.

(4) I confini delle particelle edificabili delle aree pubbliche di traffico (strade) e altre aree pubbliche sono rappresentate nella rappresentazione cartografica num. 4. “Modo e condizioni di costruzione”. Eccezionalmente, per la via esistente Verudella che si trova parzialmente all'interno della copertura del Piano, il confine della particella edificabile sarà stabilito nella procedura di rilascio degli atti con i quali si autorizza la costruzione (ristrutturazione).

5.1 CONDIZIONI DI COSTRUZIONE DELLA RETE STRADALE

Articolo 39

(1) La soluzione del sistema del traffico all'interno della copertura del Piano è rappresentato nella rappresen-

tazione cartografica num. 2a “Rete di infrastrutture stradali, viarie e comunali - Sistema stradale”.

(2) Con il Piano sono definite le zone per la costruzione delle strade pubbliche e il modo del loro allacciamento alla rete stradale pianificata ed esistente. All'interno delle zone del traffico, a seconda della categoria della strada, viene stabilito l'ordine e la larghezza delle corsie, nonché la posizione e la larghezza del marciapiede.

(3) La larghezza dell'accesso diretto della particella edificabile alla zona del traffico deve essere al minimo 3,0 m.

Articolo 40

(1) Durante la progettazione delle strade e incroci è necessario attenersi alle seguenti leggi, prescrizioni, regole e norme:

- Legge sull'edilizia (GU nn. 153/13), Legge sull'assetto territoriale (GU nn. 153/13),
- Legge sulle strade (GU nn. 84/11, 18/13, 22/13, 54/13 e 148/13 e 92/14),
- Legge sulla sicurezza del traffico stradale (GU nn. 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13 e 92/14, 64/15),
- Regolamento sul tipo e contenuto del progetto per le strade pubbliche (GU nn. 53/02
- Regolamento sulle condizioni per la progettazione e costruzione delle connessioni e degli accessi alla strada pubblica (GU 95/14),
- Regolamento sui segnali stradali, segnaletica e attrezzatura sulle strade (GU nn. 33/05, 64/05, 155/05 e 14/11),
- Regolamento sulle condizioni di base che le strade pubbliche e i loro elementi al di fuori degli insediamenti devono soddisfare dall'aspetto della sicurezza nella circolazione (GU 110/01),
- Regolamento sull'assicurazione dell'accessibilità agli edifici alle persone disabili oppure con mobilità limitata (GU 151/05 e 61/07). 78/13

(2) In caso di modifica di un singolo regolamento, nell'esecuzione del Piano si attuerà la relativa prescrizione vigente.

Articolo 41

(1) Sulla strada si deve separare i pedoni dal traffico dei veicoli con la costruzione del marciapiede. La larghezza della carreggiata è al minimo 3 m, e del marciapiede è 1,5 m, che per la specificità della posizione su singoli tratti è pianificato solo in una parte ossia causa l'edificabilità esistente non è pianificato (nella parte della via rimanente OUI).

(2) La disposizione territoriale di diversi profili trasversali della strada pubblica è evidente dalla parte grafica del Piano, rappresentazione cartografica 2a. Rete stradale, comunale e infrastrutturale - Sistema stradale”.

(3) Durante la costruzione di nuovi tratti di strada è necessario mantenere per intero i valori paesaggistici del territorio, adattando i tratti alle forme naturali del terreno.

Articolo 42

(1) La particella edificabile dell'area pubblica è composta da assi, incroci e profili trasversali con il marciapiede corrispondente, argini, tagli, zone pedonali e altri elementi delle strade, all'interno del corridoio stabilito.

(2) Il livellamento delle strade collocare in maniera tale da far parte della costruzione futura, seguire gli allacciamenti sulla strada nuova pianificata, la configurazione del terreno, e che la strada soddisfi gli elementi dinamici e di guida prescritti dal Regolamento.

(3) Lo smaltimento delle acque meteoriche dalle strade è condizionata dal profilo trasversale e longitudinale della strada.

(4) La capacità delle costruzioni edili, le cui superfici sono previste per l'accesso dei vigili del fuoco, devono poter sopportare la pressione assiale di 100 kN.

Articolo 43

(1) Le particelle edificabili che si formeranno nella procedura di rilascio dei permessi di costruire e/o degli atti con i quali si autorizza la costruzione in base alle disposizioni del presente Piano devono avere l'accesso alla superficie del traffico.

(2) L'accesso carrabile alla particelle edificabili è possibile garantire dalle strade stabilite nella parte grafica del Piano, rappresentazione cartografica 2a. Rete stradale, comunale e infrastrutturale - Sistema stradale".

(3) L'accesso alla superficie del traffico deve soddisfare le condizioni di visibilità e sicurezza nel traffico, in conformità alle regole prescritte.

(4) L'accesso pedonale alla particelle edificabili è necessario assicurare tramite i percorsi pedonali che continueranno in modo capillare sulle superfici pedonali pianificate.

(5) La posizione orientativa di allacciamento delle particelle edificabili destinate alla costruzione degli edifici in elevazione è rappresentata nella parte grafica del Piano, rappresentazione cartografica 4 - Modo e condizioni di costruzione.

(6) Le vie si allestiranno secondo il significato, e le dimensioni del profilo sono stabilite prendendo in considerazione le necessità reali e prescrizioni, e si allestiranno con la segnaletica verticale ed orizzontale e con altre attrezzature urbane secondo le necessità (illuminazione pubblica e sim.).

Articolo 44

(1) Il sistema del traffico stradale nel territorio della copertura del Piano è composto da:

- strada di raccolta:
- SU 1 - strada a doppio senso all'interno della zona dalla rotonda pianificata fino al collegamento con la via Verudella,
- altre strade:
- OU 1 strada a senso unico da SU 1 a livello del parcheggio P₁ fino al collegamento SU 1,
- strade pedonali-veicolari:
- PK 1 - dalla via di raccolta SU1 fino lungomare LM
- PK 2 - da PK1 fino al confine settentrionale della copertura del Piano
- zone ciclabili BP,
- zone pedonali PP,
- passeggiata costiera e altri percorsi:
- LM - zona pedonale (lungomare) destinata al traffico pedonale e ciclabile.

(2) Nei corridoi delle strade si assicura la sistemazione e la gestione degli edifici e delle installazioni dell'infrastruttura comunale (infrastruttura elettronica di comunicazione, fornitura di energia elettrica, fornitura di gas, fornitura idrica e drenaggio).

Aree pubbliche stradali (strade)

Strada di raccolta (SU 1)

Articolo 45

(1) Per strada di raccolta (contrassegno SU 1) con il Piano è definita la larghezza del profilo trasversale della strada con due tratti stradali e doppio marciapiede. La larghezza minima del tratto stradale sarà definito secondo progetti speciali, e non può essere minore di 3,00 m, e la larghezza del doppio marciapiede non deve essere minore di 1,50 m.

(2) Tutti gli altri elementi di strada saranno definiti dal progetto delle strade, in conformità agli standard vigenti e prescrizioni.

Altre strade (SU 1)

Articolo 46

(1) Per la via rimanente (OU 1) viene definita la larghezza del profilo trasversale con un tratto stradale e un marciapiede. La larghezza minima del tratto stradale per il traffico a senso unico è 3,0 m (nella parte costruita) e al minimo 4,5 m nella parte pianificata, mentre la larghezza del marciapiede è 1,5 m.

Zone pedonali e veicolari (PK 1, PK 2)

Articolo 47

(1) Per la zona pedonale e veicolare (PK 1) viene definita la larghezza minima di 4,5 m.

(2) Per la zona pedonale e veicolare (PK 2) viene definita la larghezza minima di 3,0 m.

(3) La costruzione delle zone pedonali e veicolari è necessario dimensionare in modo che la portata della struttura superiore e inferiore della zona pianificata corrisponde alla portata del veicolo in questione che circolerà nella zona (veicolo di emergenza e sim.).

Zone ciclabili (BP)

Articolo 48

(1) Le zone ciclabili (percorso) sono pianificate nel corridoio della via Verudella. Per le zone ciclabili (percorso) è prevista la larghezza minima del percorso ciclabile di 1 m. Il percorso ciclabile deve avere le segnaletiche orizzontali e verticali corrispondenti risolte in quanto si trova nella zona di contatto della superficie pedonale.

(2) Le zone ciclabili (percorso) sono pianificate nel corridoio della via Verudella nell'ambito della passeggiata Lungomare all'interno della copertura del Piano che è definito specificatamente dagli articoli 18 e 50 delle presenti Disposizioni d'implementazione.

(3) Le condizioni di sistemazione delle zone ciclabili sono identici alle condizioni stabilite di cui al comma (2) dell'articolo 49 delle presenti Disposizioni d'implementazione.

Zone pedonali (PP)

Articolo 49

(1) Tranne i sentieri e percorsi stabiliti con il presente Piano e indicati nelle rappresentazioni cartografiche, all'interno del territorio pianificato si possono pianificare anche altri sentieri e percorsi in funzione dell'utilizzo e della manutenzione (pedonali, ciclabili, di intervento, antincendio

e sim.), e si pianificano secondo il progetto in conformità alle condizioni specifiche professionali.

(2) Le zone pedonali devono avere un'elaborazione finale adeguata della superficie pedonale (se possibile antiscivolo), devono essere illuminate con l'illuminazione pubblica/esterna, e sulla loro superficie è necessario risolvere adeguatamente lo smaltimento delle acque meteoriche.

(3) Tutte le zone pedonali si devono eseguire in conformità al Regolamento sull'assicurazione dell'accessibilità degli edifici alle persone disabili e con difficoltà motorie.

Passeggiata costiera - lungomare (LM)

Articolo 50

(1) Per la passeggiata costiera - Lungo mare è definita la larghezza minima di 4,0 m, e per altri percorsi, marciapiedi e sim. la larghezza minima è di 1,5 m. Nell'ambito della passeggiata costiera (LM) è permesso il traffico ciclabile e pedonale.

(2) Sulla passeggiata costiera si deve segnare la segnaletica verticale ed orizzontale per la parte della superficie che sarà destinata alla circolazione dei ciclisti in conformità alle prescrizioni.

Piazze pubbliche (JT)

Articolo 51

(1) Nella zona di destinazione prevista per la zona pubblica pedonale e le piazze sono pianificate quattro piazze a seguenti condizioni (contrassegni pianificati delle piazze sono indicati nella rappresentazione cartografica num. 4. "Modo e condizioni di costruzione"

- piazza principale (JT₁).

La piazza principale (zona 7a contrassegnata nel piano) è pianificata come superficie pubblica destinata alla sistemazione della piazza, all'incontro degli utenti dello spazio, all'organizzazione di manifestazioni diverse e simili eventi.

Sull'area della piazza pubblica (zona 7b contrassegnata nel piano) è permessa la ristrutturazione dell'edificio esistente "dell'ex" campeggio in conformità alle condizioni stabilite dall'articolo 31 delle presenti Disposizioni d'implementazione.

Sull'area della piazza principale (zona 7a contrassegnata nel piano) è permesso collocare le panchine, i cestini per i rifiuti, altre attrezzature urbane, le insegne informative e l'illuminazione, e strutture temporanee (beach bar, chioschi, pensiline e simili contenuti) e impianti minori trasportabili prefabbricati e mobili.

L'area della piazza si può lastricare e allestire con zone coltivate.

- piazza congressuale (JT₂).

La piazza congressuale (zona 8 contrassegnata nel piano) è pianificata come superficie pubblica destinata alla sistemazione della piazza, all'incontro degli utenti dello spazio, all'organizzazione di manifestazioni diverse e simili eventi.

Sull'area della piazza congressuale è permesso collocare le panchine, i cestini per i rifiuti, altre attrezzature urbane, le insegne informative e l'illuminazione, e strutture temporanee (chioschi, pensiline e simili contenuti) e impianti minori trasportabili prefabbricati e mobili.

L'area della piazza si può lastricare e allestire con zone coltivate.

- piazza dei pescatori (JT₃).

La piazza dei pescatori (zona 9 contrassegnata nel piano) è pianificata come superficie pubblica destinata alla sistemazione della piazza, all'incontro degli utenti dello spazio, all'organizzazione di manifestazioni diverse (mostre, laboratori educativi e simili contenuti legati all'attività della pesca) e simili eventi. Sull'area della piazza principale è permesso collocare le panchine, i cestini per i rifiuti, altre attrezzature urbane, le insegne informative e l'illuminazione, e strutture temporanee (chioschi, pensiline e simili contenuti) e impianti minori trasportabili prefabbricati e mobili.

- piazza - palcoscenico estivo (JT₄).

La piazza - palcoscenico estivo (zona 10 contrassegnata nel piano) è pianificata come superficie pubblica destinata alla sistemazione della piazza, all'incontro degli utenti dello spazio, all'organizzazione di manifestazioni diverse e simili eventi.

Nell'area della piazza è permesso collocare le tribune prefabbricate o creare lo spazio dell'anfiteatro sul terreno.

Sull'area della piazza principale è permesso collocare le panchine, i cestini per i rifiuti, altre attrezzature urbane, le insegne informative e l'illuminazione, e strutture temporanee (chioschi, pensiline e simili contenuti) e impianti minori trasportabili prefabbricati e mobili.

L'area della piazza si può lastricare e allestire con zone coltivate.

(2) Le possibilità e condizioni di collocamento degli edifici temporanei (chioschi, pensiline e sim.) e impianti minori trasportabili prefabbricati e mobili sulle aree pubbliche di tutte le piazze nel territorio della copertura del Piano sono stabilite con l'applicazione della Delibera speciale.

Parcheggi pubblici (P₁₋₅)

Articolo 52

(1) Il modo e le condizioni di soluzione del traffico stazionario nel territorio compreso nel Piano sarà stabilito secondo le condizioni del presente Piano, in modo che il numero necessario dei posti di parcheggio venga assicurato sulla particella edificabile (sistemazione dei parcheggi sulla particella edificabile o all'interno dell'edificio) sulla quale sarà realizzato l'intervento nello spazio, ossia per la quale si rilascia il permesso di costruire e/o l'atto con il quale si autorizza la costruzione.

(2) Eccezionalmente, dal comma (1) del presente articolo, con l'obiettivo di razionalizzare la soluzione pianificata e il miglioramento delle condizioni totali dello spazio, per una o più edifici di destinazione polifunzionale - attività, numero necessario dei posti di parcheggio, in base alle normative prescritte per ogni singola destinazione - attività è concesso sistemare sul parcheggio comune P1 che si trova accanto alla zona di destinazione mista in conformità alle disposizioni totali del presente Piano.

(3) Il numero dei posti di parcheggio per le autovetture viene determinato nella seguente maniera:

SCOPO – ATTIVITÀ	NUMERO DI POSTI MACCHINA
per alberghi, su 1 unità di alloggio	1
per appartamento fino a 55 m2 di superficie netta	1
per appartamento da 55,01 m2 a 120 m2 di superficie netta	2
per appartamento maggiore di 120,01 m2 di superficie netta	3
per attività commerciale, su 30 m2 di superficie netta	1
per attività d'ufficio, su 30 m2 di superficie netta	1
per attività di servizio, su 15 m2 di superficie netta	1
per attività culturali, su 7 posti a sedere	1
attività ricreative, su 500 m2 di superficie netta assestata per la ricreazione	1
per complessi alberghieri dalla categoria "ristoranti" e "bar", su 15m2 di area di servizio netta	1
per porti con 10 posti barca	1

(4) Nella superficie netta del comma precedente non si calcolano le superfici in cui non si svolge il lavoro con i clienti/parti/cittadini (servizi igienici e guardaroba dei dipendenti, magazzini e sim.).

(5) Se nello stesso edificio si realizzano diverse attività o funzioni il numero di posti macchina si definisce in base a tali attività o funzioni, e in conformità agli standard o dimensionato con il metodo analitico (cumulativo).

(6) Con il presente Piano si definiscono le dimensioni dei posti macchina per il parcheggio e lo spazio per eseguire le manovre degli autoveicoli, autobus e motociclette in conformità alla norma HRN U.S. 4. 234. In via eccezionale, con una Delibera speciale è possibile prescrivere normative anche più severe di quelle citate nel HRN nel caso in cui si attueranno le normative da prescrizioni specifiche.

(7) Le altre condizioni con cui si regola il parcheggio nella Città di Pola saranno determinate dall'organo della Città di Pola competente per gli affari dell'economia comunale con prescrizioni specifiche.

Zone verdi protette nel corridoio della strada

Articolo 53

(1) Zone verdi protette nel corridoio della via Verudella e sul parcheggio pubblico P₁ sono stabilite sulla rappresentazione cartografica num..1: "Uso e destinazione delle superfici".

Traffico marittimo

Porto marittimo aperto per il traffico pubblico Ribarska koliba (J5),

Articolo 54

(1) Con il Piano è stabilito il porto marittimo aperto per il traffico pubblico di importanza locale - il porto Ribarska koliba che è definito sulla rappresentazione cartografica num. 1. "Uso e destinazione delle superfici".

(2) La delimitazione della parte terrestre e marittima del porto è rappresentata nelle rappresentazioni cartografiche num. 1. "Uso e destinazione delle superfici" e num. 4. "Modo e condizioni di costruzione" La superficie della parte terrestre del porto è ca. 0,20 ha, e quella marittima è ca. 2,16 ha.

(3) All'interno della zona destinata a porto generale aperto al traffico pubblico Ribarska koliba si possono svolgere le seguenti attività:

- **ormeggio** con seguenti attività e gruppi di attività:
 - attività di ormeggio e pesca
 - attività di costruzione e riparazione delle imbarcazioni che sono legate alla riparazione e alla manutenzione delle barche da pesca (riparazioni minori),
 - attività commerciali: commercio all'ingrosso dei pesci, frutti di mare,
 - attività di servizio: servizi nel traffico marittimo legati al traffico delle barche da pesca e pesi, promozione (pubblicità e propaganda),
 - attività di traffico: trasporto delle merci (pesi) su strada, mare e costa che è legato al trasporto del pesce e altri frutti di mare,
 - carico delle merci legati al stoccaggio del pesce e altri frutti di mare,
 - attività di formazione: formazione legata alla pesca.

- attività di club e altri tipi di organizzazioni per i fruitori del porto.
- **ormeggio comunale** con seguenti attività e gruppi di attività:
 - attività di ormeggio, riparazione di navi e barche degli utenti,
 - attività di servizio: servizi nel traffico marittimo, attività delle agenzie di viaggio e tour operator, noleggio barche,
 - attività sportive, ricreative e culturali,
 - attività istruttive: quelle legate alle imbarcazioni, alla navigazione, vela e simili.
 - attività delle altre organizzazioni soci che sono legate alla navigazione, vela, immersione e simili.
- **ormeggio nautico** con seguenti attività e gruppi di attività:
 - attività principale di offrire servizi di ormeggio,
 - attività di riparazione e manutenzione delle imbarcazioni,
 - attività di servizio: taxi, servizi nel traffico marittimo, attività di agenzie da viaggio e tour operator, noleggio delle imbarcazioni, attività di promozione e tutte le altre attività che sono affini alla destinazione principale, ovvero non influiscono negativamente sulle condizioni di vita e lavoro sulle particelle edificabili adiacenti, indipendentemente dal tipo di inquinamento,
 - attività sanitarie: tutte eccetto le attività ospedaliere e veterinarie,
 - attività istruttive: quelle legate alle imbarcazioni, alla navigazione, vela e simili.
 - tutte le attività sportive e ricreative.

(4) Nella **parte terrestre del porto** è possibile sistemare le attività nell'ambito delle attività menzionate nel presente articolo a condizione che non è permessa la costruzione degli edifici in elevazione. È permessa la sistemazione delle aree come le aree manipolative, lo spazio per collocare le navi, i percorsi ciclabili e pedonali e simile, l'installazione delle attrezzature e degli impianti, e altri contenuti infrastrutturali, e tutto in funzione del porto aperto per il traffico pubblico. La sistemazione della parte terrestre del porto per soddisfare le condizioni minime di allestimento per il funzionamento della parte marittima del porto sarà assicurato in base ai parametri territoriali totali e pianificati.

Nella parte marittima del porto: è possibile la sistemazione dell'infrastruttura necessaria in funzione del porto aperto per il traffico pubblico ovvero di sistemazione di impianti marittimi in funzione delle attività portuali (ristrutturazione/ costruzione di frangiflutti, dighe, moli, pontoni, coste di lavoro, coste di protezione e altri impianti in funzione delle attività portuali), svolgimento del traffico marittimo e della navigazione. La zona acquatica si può allestire con tutta la attrezzatura portuale necessaria e gli impianti per la sicurezza delle imbarcazioni e con la segnaletica. L'allestimento della zona acquatica si riferisce all'organizzazione che rende possibile il flusso del traffico e l'accesso alle barche con contenuti pianificati nel porto, e con l'allestimento dell'infrastruttura comunale necessaria. Le condizioni e i criteri di allacciamento alla superficie di traffico, all'infrastruttura comunale e di altro tipo, sono definiti dalle Disposizioni complessive del presente Piano.

(5) La capacità pianificata del porto è di 99 ormeggi.

(6) All'interno della copertura del porto è pianificato il riempimento del mare- Nella parte del porto che si realizzerà

con il riempimento non è permessa la costruzione degli edifici in elevazione, tranne interventi specifici nei porti marittimi. È permesso sistemare tutti i contenuti che sono stabiliti dal comma (4) del presente articolo. La direzione costiera (superficie per il riempimento) è stabilita in linea di massima sulla rappresentazione cartografica num. 3. "Condizioni di utilizzo, allestimento e tutela dello spazio", e saranno stabiliti dettagliatamente in base alla documentazione progettuale.

5.2 CONDIZIONI DI COSTRUZIONE DELLA RETE DI COMUNICAZIONE

Articolo 55

(1) La rete di comunicazione elettronica (immobile) per offrire servizi pubblici di comunicazione tramite cavi elettronici di comunicazione è rappresentata nella rappresentazione cartografica num. 2.b. "Rete stradale, comunale e infrastrutturale, Sistema energetico e di comunicazioni - Sistema stradale".

(2) La costruzione della nuova infrastruttura elettronica di comunicazione sotto l'aspetto della canalizzazione di cavi con la loro struttura, qualità e capacità rendono possibile l'offerta di diversi tipi di servizio, dai servizi voce principali fino ai servizi a banda larga. La canalizzazione di cavi di regola si deve collocare nei corridoi delle strade, nelle zone dei sentieri pedonali e delle aree verdi.

(3) La canalizzazione pianificata dei cavi si costruisce di regola con le tubature di tipo PEHD con diametro Ø 50 e 75 mm, o diametro dei tubi in PVC Ø 110 mm. Nei luoghi di costruzione dei connettori nei cavi collocati e nei punti pianificati distributivi, si prevede la costruzione dei tombini prefabbricati corrispondenti di dimensioni diverse indipendentemente della destinazione dei tombini. La posizione e la grandezza dei tombini come anche la scelta dei tracciati è necessario conformare e basare sui processi eseguiti dell'infrastruttura rimanente, e specialmente del progetto della strada.

(4) La profondità del pozzo per collocare le tubature tra i tombini deve avere la distanza minima dalla superficie del terreno fino alla cima delle tubature nella fila superiore al minimo 0.7m. Nel passaggio delle strade tale distanza deve essere al minimo 1,0 m.

(5) Accanto ai tracciati della canalizzazione dei cavi è possibile collocare gli edifici necessari e gli impianti UPS (piccoli edifici, armadietto esterno e simile), tutto in conformità alle condizioni specifiche professionali per la sistemazione di tale tipo di impianto. Per la sistemazione degli impianti UPS è necessario assicurare cca. 20 m² di spazio con la possibilità di accesso dei veicoli di servizio, e per la sistemazione della cabina telefonica 2 m².

(6) Le soluzioni tecniche per il collegamento degli utenti alla rete elettronica di comunicazione (per la costruzione della canalizzazione di allacciamento dei cavi) saranno date dall'operatore (fornitore dei servizi competente per la costruzione, manutenzione e lo sfruttamento della rete) su richiesta dell'investitore ossia utente.

(7) La rete elettronica infrastrutturale di comunicazione indica la direzione e sarà elaborata in maniera dettagliata con una relativa documentazione professionale. Durante l'elaborazione della documentazione professionale sono concessi relativi adattamenti territoriali (tracciati e locazioni definiti dal presente Piano si possono modificare per l'adattamento alle soluzioni tecniche, alle caratteristiche dello spazio, ai rapporti di proprietà e simile), mentre i

cambiamenti non devono danneggiare il concetto generale del Piano.

(8) La rete principale definita dal presente Piano sarà ampliata in conformità alle necessità degli utenti e adattata alle fasi di realizzazione (costruzione).

(9) Durante la progettazione e lo svolgimento dell'infrastruttura elettronica di comunicazione è necessario attenersi alla Legge vigente sulle comunicazioni elettroniche come anche alle altre prescrizioni vigenti.

5.3 CONDIZIONI DI COSTRUZIONE DELLA RETE COMUNALE E DI ALTRE RETI INFRASTRUTTURALI

5.3.1 CONDIZIONI DI COSTRUZIONE DELLA RETE ELETTROENERGETICA

Articolo 56

(1) La disposizione degli edifici e degli impianti della rete elettroenergetica è rappresentata nella rappresentazione cartografica num. 2b. "Rete stradale, comunale e infrastrutturale - Sistema energetico e comunicazioni".

(2) Si pianifica la costruzione di una stazione di trasformatori elettrici 20/0,4 kV sul punto designato nella parte grafica del Piano. Il punto esatto della stazione di trasformatori elettrici 20/0,4 kV sarà stabilita attraverso la documentazione per il rilascio degli atti con i quali si approva la costruzione. La stazione di trasformatori elettrici si costruirà come un edificio a sé stante o eventualmente costruita all'interno dell'edificio.

(3) Se la stazione di trasformatori elettrici 20/0,4 kV si costruisce come un edificio a sé stante nella proprietà della distribuzione, è necessario assicurare una particella separata della grandezza minima 5x5 m in modo che la stazione sia distante al minimo 1,00 m dal confine della particella e 2,00 m dalla linea di regolazione.

(4) L'accesso alla stazione di trasformatori elettrici deve essere indisturbato per le necessità di servizio, della manutenzione tecnica e della lettura dei contatori dal punto di vista dello status giuridico - patrimoniale e del traffico (garantire l'accesso carrabile libero e accedere con i mezzi pesanti).

(5) Per eventuali nuovi clienti dell'energia elettrica che richiedono la potenza di picco che non si può assicurare dalle stazioni di trasformatori elettrici esistenti ossia pianificati 20/0,4 kV definiti con il presente Piano è necessario assicurare un nuovo punto della stazione di trasformatori elettrici 20/0,4 kV (come un edificio a sé stante o costruita all'interno dell'edificio) all'interno della sua particella edificabile, ossia dell'intervento nello spazio.

(6) Le linee 20 kV del livello di tensione si eseguiranno esclusivamente con i cavi sotterranei per i tracciati principali rappresentati nella parte grafica del Piano. Eventuali scostamenti dei tracciati saranno spiegati attraverso la documentazione progettuale, e i giusti tracciati saranno stabiliti appena durante la determinazione delle micro localizzazioni delle stazioni di trasformatori elettrici.

(7) I tracciati della futura rete a bassa tensione non sono rappresentate nella parte grafica del Piano ma si eseguiranno secondo progetti particolari. La rete a bassa tensione si effettuerà sotto terra o sopra terra con passacavi autoportanti sviluppati sui pilastri di cemento o sim. pilastri.

(8) L'illuminazione delle strade e dei percorsi pedonali all'interno del Piano sarà risolta tramite progetti particolari,

con i quali sarà definito il loro status, l'alimentazione e gestione, il tipo di pilastri, la loro collocazione nello spazio, la scelta dell'armatura e stacciatura nonché il livello di illuminazione richiesto.

(9) Le condizioni (soluzioni tecniche) per la costruzione della rete di erogazione dell'energia elettrica come pure le condizioni di allacciamento degli edifici alla rete distributiva di energia saranno poste dal fornitore (HEP ODS s.r.l. Elektroistra Pula) su richiesta dell'investitore ovvero del fruitore.

(10) I tracciati e le località degli impianti della rete di erogazione dell'energia elettrica nel presente Piano sono di carattere orientativo e saranno elaborati nella relativa documentazione professionale progettuale. Nel corso dell'elaborazione della documentazione progettuale (esecutiva), i tracciati e la collocazione degli impianti che sono definiti nel presente Piano possono essere modificati allo scopo di adeguarli alle soluzioni tecniche, ai rapporti giuridico-patrimoniali e allo stato sul terreno. Le modifiche non possono essere tali da violare la concezione generale prevista nel presente Piano.

(11) La rete principale definita dal presente Piano sarà ampliata in conformità alle necessità degli utenti e adattata alla fase di realizzazione (costruzione).

Fonti rinnovabili di energia

Articolo 57

(1) Nel Piano si permette l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili (energia solare - pannelli fotovoltaici).

(2) Nel Piano si permette l'installazione di pannelli solari fotovoltaici, di unità energetiche minori per la produzione di energia elettrica e di calore (cogenerazione) che è possibile utilizzare per il riscaldamento, ovvero raffreddamento di singoli edifici esclusivamente per i bisogni degli edifici che si trovano all'interno della copertura del Piano.

(3) I pannelli solari fotovoltaici si possono installare sui tetti degli edifici o come copertura sopra le aree adibite a parcheggio in modo da non minacciare la stabilità statica dell'edificio ovvero della costruzione sopra alla quale vengono posti.

(4) Si permette l'installazione di pompe di calore che utilizzano l'energia della terra, delle acque sotterranee ovvero del mare.

5.3.2 CONDIZIONI DI COSTRUZIONE DELLA RETE IDRICA DELL'ACQUEDOTTO

Articolo 58

(1) La disposizione degli edifici e degli impianti della rete idrica è rappresentata nella rappresentazione cartografica num. 2c. "Rete dell'infrastruttura comunale, viaria e stradale - Rifornimento idrico, drenaggio e protezione dall'effetto nocivo delle acque".

(2) L'area di copertura del Piano si trova nella zona d'impatto dei serbatoi d'acqua esistenti di Vidikovac (82 m.n.m.). Si pianifica di realizzare le condutture di alimentazione d'acqua pianificate nei corridoi stradali con tubature del profilo Ø150mm e Ø100mm, mentre la rete di distribuzione verso gli utenti si realizzerà in base alle necessità reali degli utenti in conformità alle condizioni del fornitore (in base al bilancio per ogni impianto). Si prevede di collocare i pozzetti di revisione in tutti i luoghi di diramazione della rete idrica e nei luoghi previsti per la sistemazione di idranti.

(3) La delimitazione della rete di idranti è pianificata in conformità al Regolamento sulla rete di idranti per la tutela antincendio (GU 6/08). È necessario collegare gli idranti alla condotta locale della rete con la collocazione obbligatoria di catenacci di sicurezza. Gli idranti si realizzeranno sopra terra a distanza reciproca come indicato nel Regolamento.

(4) La profondità della buca per il posizionamento delle tubature deve essere adeguata causa la protezione meccanica e la protezione da congelamento. È necessario eseguire i punti più bassi e quelli più alti con l'apertura del fango di scarico e con il diffusore d'aria, in quanto esiste la necessità.

(5) Gli incroci e la gestione parallela con le altre installazioni (rete fognaria, cavi energetici e di telecomunicazione e sim.) è necessario armonizzare con le condizioni dei proprietari delle installazioni.

(6) La rete di approvvigionamento idrico indica la direzione e sarà elaborata in maniera dettagliata con una relativa documentazione professionale. Durante l'elaborazione della documentazione professionale sono concessi relativi adattamenti territoriali (tracciati e locazioni definiti dal presente Piano si possono modificare per l'adattamento alle soluzioni tecniche, alle caratteristiche dello spazio, ai rapporti giuridico - patrimoniali e simile), mentre i cambiamenti non devono danneggiare il concetto generale del Piano.

(7) La rete principale definita dal presente Piano sarà ampliata in conformità alle necessità degli utenti e adattato alle fasi di realizzazione (costruzione).

(8) La progettazione e costruzione degli edifici per la fornitura idrica deve essere in conformità alle prescrizioni specifiche per questi tipi di edifici come segue:

- Legge sulle acque (GU 153/09, 63/11, 56/13, 56/13, 14/14),
- Legge sul finanziamento dell'economia idrica (GU 153/09, 90/11),
- Ordinanza sui territori di servizio (GU 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 56/13, 14/14, 67/14),
- Delibera sui confini dei territori delle acque (GU 79/10),
- Delibera sulla classificazione delle acque di I fila (GU 79/10),
- Delibera sulla determinazione dei territori sensibili (GU 81/10),
- Ordinanza sulla qualità delle acque di balneazione (GU 51/10),
- Ordinanza sullo standard della qualità delle acque (GU 89/10),
- Regolamento sul contenuto e modo di gestione dei registri sui controlli effettuati dell'ispettore statale (GU 73/10),
- Regolamento sul rilascio degli atti d'acqua (GU 78/10, 79/13 e 09/14),
- Regolamento sui registri delle quantità di acque attinte e usate (GU 81/10),
- Regolamento sui valori limite di emissione delle acque reflue (GU 80/13, 43/14),
- Regolamento sui confini dei territori dei sottobacini, piccoli bacini e settori (GU 97/10),
- Regolamento sulle condizioni specifiche per espletare le attività di fornitura pubblica dell'acqua (GU 28/11, 16/14),
- Regolamento sulle condizioni per stabilire le zone di protezione sanitaria delle fonti (GU 66/11)
- Legge sulla protezione da incendi (GU 92/10),
- Legge sulla tutela sul lavoro (GU 59/96, 94/96, 114/03, 100/04, 86/08, 116/08, 75/09 e 143/12),
- Legge sull'ispezione sanitaria (GU 113/08, 88/10),
- Legge sull'economia comunale (GU 6/95, 70/97, 128/99,

57/00, 129/00, 59/01, 26/032, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13),

- Delibera sulle zone di protezione sanitaria per fonti di acqua potabile nella Regione Istriana (Bollettino ufficiale della Regione Istriana n. 12/05 e 2/11),
- Le condizioni generali e tecniche e le Modifiche e integrazioni delle Condizioni generali e tecniche dell'azienda Vodovod s.r.l. di Pola.

5.3.3 CONDIZIONI DI COSTRUZIONE DELLA RETE DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE REFLUE

Articolo 59

(1) La disposizione degli edifici e degli impianti di smaltimento e trattamento delle acque reflue è rappresentata nella rappresentazione cartografica num. 2c. Rete stradale, comunale ed infrastrutturale - "Rifornimento idrico, smaltimento e protezione dall'effetto nocivo dell'acqua". Il sistema di smaltimento delle acque reflue è pianificato come sistema di ripartizione che significa che le acque reflue meteoriche e le acque reflue sanitarie si conducono con reti di canalizzazione particolari.

Acque reflue domestiche

Articolo 60

(1) Tutte le acque reflue domestiche dalle strutture e dagli edifici saranno raccolte nel territorio della copertura e con un collettore comune saranno guidate verso la stazione di pompaggio Ribarska koliba. La stazione di pompaggio pianificata attraverso una linea di pressione sarà collegata sulla condotta di gravitazione già costruita e le acque reflue saranno scaricate nella direzione dell'impianto centrale per il trattamento delle acque reflue. In alternativa la stazione di pompaggio Ribarska koliba si può unire sulla stazione di pompaggio Delfin. La stazione di pompaggio pianificata deve avere un volume di ritenzione adeguato nel caso di un'avaria e dello scarico con troppopieno di sicurezza nel mare. È obbligatorio assicurare durante l'esecuzione la doppia alimentazione della stazione di pompaggio (ener. elettrica e motore diesel). Inoltre all'entrata nella stazione di pompaggio è necessario assicurare la rete di protezione, il cestino, la griglia automatica e sim. per proteggere la pompa da oggetti grandi e galleggianti nella rete fognaria. Il trattamento delle acque reflue deve essere in conformità alla Delibera sullo smaltimento delle acque reflue della città di Pola, mentre tutte le persone giuridiche e fisiche hanno l'obbligo di emettere le acque reflue nelle costruzioni della rete fognaria pubblica attraverso i tombini.

(2) In base alla delibera sulla determinazione della zona sensibile (GU 83/10) la zona in oggetto si trova nel bacino della zona sensibile nella quale è necessario applicare i criteri per il trattamento delle acque reflue in conformità al Regolamento sui valori di confine di emissione nelle acque reflue (GU 80/13 e 43/14). Inoltre secondo la Delibera sui confini delle zone idriche (GU 79/10) la zona in oggetto si trova all'interno della zona idrica adriatica, e secondo il Regolamento sui confini delle zone dei sottobacini e piccoli bacini e settori (GU 97/10) la zona di copertura entra nella Zona del piccolo bacino »Raša – Boljunčica«, che appartiene sotto il settore E.

(3) Il territorio si trova fuori dalla zona di protezione sanitaria delle fonti di acqua potabile.

Acque reflue meteoriche

Articolo 61

(1) Per lo smaltimento delle acque meteoriche dalle superfici pubbliche è competente l'amministratore del sistema per lo smaltimento delle acque meteoriche (società comunale e l'unità di autogoverno locale).

(2) È necessario raccogliere le acque meteoriche dalle zone del traffico nella rete fognaria con il sistema di scarico e delle griglie lineari che hanno il deposito incorporato, per raccogliere le particelle solide e galleggianti nelle acque reflue, e lasciare l'acqua così trattata nel mare circostante attraverso separatori d'olio minerale e idrocarburi. Le altre acque meteoriche (dai tetti delle costruzioni) non occorre trattare attraverso i separatori d'olio minerale e idrocarburi perché sono considerati acque relativamente pulite. Queste acque meteoriche si possono anche raccogliere in contenitori e usare per annaffiare le zone verdi all'interno di ogni parcella.

Articolo 62

(1) La rete di smaltimento delle acque reflue è rappresentata nella rappresentazione cartografica, indica la direzione e sarà elaborata in maniera dettagliata con una relativa documentazione professionale. Durante l'elaborazione della documentazione professionale sono concessi relativi adattamenti territoriali (tracciati e locazioni definiti dal presente Piano si possono modificare per l'adattamento alle soluzioni tecniche, alle caratteristiche dello spazio, ai rapporti giuridico - patrimoniali e simile), mentre i cambiamenti non devono danneggiare il concetto generale del Piano.

(2) La rete principale definita dal presente Piano sarà ampliata in conformità alle necessità degli utenti e adattato alle fasi di realizzazione (costruzione) in base alle condizioni dell'azienda competente.

(3) Il sistema di canalizzazione delle acque reflue è necessario attuare dai tubi in HDPE, tubi in poliestere, tubi in PVC oppure tubi altrettanto importanti (i tubi si devono installare nei corridoi delle strade). I collettori devono essere obbligatoriamente impermeabili per proteggere il terreno, le acque sotterranee e l'ambiente in genere, con i pozzetti di norma per la pulizia e la manutenzione dei canali. I pozzetti di ispezione nel tratto delle tubature è necessario eseguire in maniera prefabbricata, monolitica o tipica con il montaggio obbligatorio delle scale e i coperchi per il carico stradale in base alla posizione sul terreno (zona stradale, pedonale), e gli scarichi come tipici con deposito. La progettazione e costruzione degli edifici e impianti nel sistema di smaltimento delle acque reflue deve essere in conformità con le regole specifiche per questo tipo di costruzione, e tutti gli interventi nel sistema di smaltimento devono essere in conformità con le prescrizioni della Legge sulle acque e con la Delibera vigente sul drenaggio per la zona in oggetto.

5.3.4 CONDIZIONI DI COSTRUZIONE DELLA RETE DEL GAS

Articolo 63

(1) La disposizione degli edifici e degli impianti della rete del gas è rappresentata nella rappresentazione cartografica num. 2b. "Rete stradale, comunale e infrastrutturale - Sistema energetico e comunicazioni".

(2) Con il Piano è prevista la metanizzazione del territorio come parte del sistema futuro di metanizzazione con il gas naturale della città di Pola e dei dintorni. Fino alla

costruzione del gasdotto con il Piano è permesso l'uso locale del GPL per il riscaldamento e raffreddamento degli edifici e la preparazione dell'acqua calda.

(3) Durante la posa del gasdotto è necessario per ragioni di sicurezza tener conto della scelta del tratto, e delle distanze di sicurezza necessarie considerando gli impianti edili fuori terra, impianti interrati e installazioni comunali, la categoria del terreno e il tipo di area pubblica allestita

e l'accesso al gasdotto nella fase di utilizzo e manutenzione. Il gasdotto è necessario dividere in sezioni che sono separate reciprocamente con mezzi di bloccaggio che sono sistemati in terra o pozzetti impermeabili.

(4) Generalmente i gasdotti si devono collocare nel corridoio delle strade delle vie, per cui i gasdotti si devono eseguire come media pressione con pressione minima 1 bar, e al massimo 4 bar. Il gasdotto si pianifica con tubi in HDPE PE100 SDR11 S5, e i diametri pianificati del gasdotto sono d=160 mm, d=110 mm, d=90 mm. La distanza minima permessa tra i tubi del gas e altri impianti e installazioni dell'infrastruttura comunale ammonta a 1,0 m, dal viale e degli edifici ammonta a 2,50 m, e la distanza minima verticale permessa dall'incrocio con le altre installazioni ammonta a 0,50 m. I tubi del gas si posano su un letto di sabbia, e la profondità di copertura sopra i tubi ammonta a 0,90 m. Se le tubature si devono porre a profondità minori di 0,90 m, le tubature del gas si proteggono con ulteriore tubatura d'acciaio nella quale si introduce il tubo pianificato al fine di evitare lo scoppio dei tubi dovuto al peso del traffico.

(5) Condizioni (soluzioni tecniche) per collegare gli utenti (degli edifici) alla rete di distribuzione (per la costruzione di canalizzazioni distributive di allacciamento /allacciamento domestico) saranno dettate dal fornitore del servizio (distributore). In base a ciò è necessario realizzare la documentazione tecnica del gasdotto d'allacciamento e delle installazioni di gas. È possibile effettuare la costruzione dopo aver ottenuto la documentazione tecnica e il consenso del distributore.

(6) La rete principale definita dal presente Piano sarà ampliata in conformità alle necessità degli utenti e adattato alle fasi di realizzazione (costruzione).

(7) La progettazione, costruzione e uso degli edifici per il trasporto del gas deve essere in conformità alle prescrizioni specifiche per questi tipi di edifici.

6. CONDIZIONI DI SISTEMAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE E DI ALTRE AREE VERDI

Articolo 64

(1) Le zone verdi pubbliche e le altre zone pianificate con il presente Piano sono rappresentate nella parte grafica num. 1. "Uso e destinazione delle superfici" e nella rappresentazione cartografica num.4 "Modo e condizioni di costruzione", nella quale sono indicati come:

- zone verdi pubbliche - parco giochi per bambini e campo sportivo (Z2), (zona 5 contrassegnata nel piano),
- zone verdi protette (Z) (zona 6a contrassegnata nel piano),
- zone verdi protette - giardino mediterraneo (Z) (zona 6b contrassegnata nel piano).

Articolo 65

(1) Nel territorio della copertura del Piano è necessario durante l'inverdimento usare le specie vegetali autoctone e gli elementi esistenti della flora autoctona mantenere

nella misura più grande possibile e integrare nell'allestimento paesaggistico. Nella misura maggiore mantenere le zone coperte da vegetazione autoctona.

Articolo 66

(1) Le possibilità e condizioni per la costruzione di edifici provvisori e impianti minori portatili e mobili sulle zone verdi pubbliche sono determinate in conformità alle disposizioni totali del Piano e con l'applicazione della Delibera specifica della Città di Pola.

Zone verdi pubbliche - parco giochi per bambini e campo sportivo (Z2)

Articolo 67

(1) All'interno delle zone verdi pubbliche – parco giochi per bambini e campo sportivo (Z2) (zona 5 contrassegnata nel piano) si può sistemare il parco giochi, il campo sportivo con attrezzature per il fitness per fare esercizi nello spazio esterno e nell'area del parco giochi in cui sono integrati gli elementi con le attrezzature per i parco giochi, le attrezzature sportive e altri elementi dell'attrezzatura urbana.

(2) Le infrastrutture, come i muri di sostegno, strade, scale e simile è necessario armonizzare con il flusso e il carattere del terreno esistente e le sue caratteristiche naturali.

(3) Con il Piano si possono sistemare dei luoghi di riposo con le panchine, i cestini per i rifiuti, altre attrezzature urbane, insegne informative e l'illuminazione.

(4) Il confine della particella edificabile della zona verde pubblica – parco giochi e campo sportivo è rappresentata nella rappresentazione cartografica num.4. "Modo e condizioni di costruzione".

Zone verdi protette (Z)

Articolo 68

(1) All'interno delle zone verdi protette (Z) si possono sistemare le aree per il parco giochi (zona 6a contrassegnata nel piano) e il parco a tema – giardino di piante mediterranee e sim. (zona 6b contrassegnata nel piano).

(2) Con il Piano si possono sistemare dei luoghi di riposo con le panchine, i cestini per i rifiuti, altre attrezzature urbane, insegne informative e l'illuminazione.

(3) All'interno delle zone verdi protette è possibile sistemare superfici di traffico pubbliche e parco giochi per bambini. Nei parco giochi per bambini si possono collocare gli elementi delle attrezzature per i parchi giochi.

(4) Le zone verdi protette sono allestite prevalentemente attraverso la manutenzione della vegetazione esistente e con l'aggiunta della nuova vegetazione alta autoctona.

Destinazione ricreativa (R2)

Articolo 69

(1) Nell'ambito della destinazione ricreativa (R2) (zona 4a contrassegnata nel piano) si possono sistemare le zone ricreative (pallacanestro, pallavolo, campi da tennis, campi per il mini golf, il bowling e altri campi e zone, sistemare le piste di atletica e simile).

(2) Nell'ambito della destinazione ricreativa (R2) si possono sistemare i parco giochi, i percorsi pedonali, luoghi di riposo, altopiani (superfici pavimentate) e contenuti simili.

(3) Con il Piano è possibile collocare dei luoghi di

riposo con le panchine, i cestini per i rifiuti, altre attrezzature urbane, insegne informative e l'illuminazione.

(2) Se saranno sistemate le piste da atletica, è necessario tracciarle con minore intervento nell'ambiente naturale, per cui è necessaria un'integrazione armoniosa nell'allestimento totale e nella forma dello spazio.

(3) L'attrezzatura che sarà collocata su queste superfici deve essere fatta da materiali e con forme che si inseriranno nell'ambiente.

(4) Al minimo il 30% della superficie della zona 4a contrassegnata nel piano deve essere munita di zone coltivate.

(5) I confini delle particelle edificabili della destinazione ricreativa sono rappresentate nella rappresentazione cartografica num. 4. "Modo e condizioni di costruzione".

Destinazione mista - abitativa-commerciale-pubblica e sociale (M) ed economica-d'affari- prevalentemente di servizio (K1)

Articolo 70

(1) Nelle zone a destinazione mista – abitativa – commerciale - pubblica e sociale (M) ed economica-d'affari-prevalentemente di servizio (K1) non sono previste le zone verdi pubbliche.

Aree carrabili e di parcheggio

Articolo 71

(1) Sulle zone verdi protette nel corridoio della strada si riferisce alla forma contemporanea dei tratti verdi protetti facendo piantare alberi autoctoni e alberi addomesticati o piante arbustive.

(2) Nella zona del parcheggio pubblico P₁ è necessario integrare le zone verdi nella forma di piantare alberi autoctoni e alberi addomesticati, piante arbustive e superfici erbose.

(3) Le zone di cui nel presente articolo sono rappresentate nelle rappresentazioni cartografiche num. 2a "Rete stradale, di comunicazione e comunale infrastrutturale – Sistema del traffico" e num. 4. „Modo e condizioni di costruzione“.

Zone pedonali pubbliche e piazze

Articolo 72

(1) I cavi dell'infrastruttura devono essere interrati, e durante l'esecuzione scegliere i micro tratti per minacciare al minimo le radici delle piante vascolari. Al di sopra dell'infrastruttura sotterranea e nelle sue vicinanze piantare arbusti alti medi e bassi, piante perenni e prati il cui sistema della radice non oltrepassa la profondità di 50 cm. Le piante vascolari piantare sulla distanza maggiore di 2,0 m dall'infrastruttura sotterranea ovvero 1,0 m dalla superficie dura.

(2) La quota delle zone verdi all'interno delle piazze pubbliche non viene stabilita.

7. MISURE DI TUTELA DELLE UNITÀ NATURALI E STORICO-CULTURALI E DELLE COSTRUZIONI COME PURE DEI VALORI AMBIENTALI

Articolo 73

(1) Le zone di applicazione delle misure specifiche di allestimento e della tutela dei valori naturali e storico-

culturali sono rappresentate nella parte grafica del Piano, rappresentazione cartografica num.3 “Condizioni d’uso, di assetto e tutela delle aree”.

(2) Le misure di tutela dei valori naturali e delle specificità, delle zone soggette a limitazioni specifiche nell’uso e delle unità storico-naturali sono determinate con il presente Piano e con prescrizioni e leggi specifiche.

Articolo 74

(1) Nel territorio della copertura del Piano non ci sono valori naturali protetti in base alla Legge sulla tutela della natura (GU num. 80/13).

(2) Con il Piano il territorio compreso si trova in gran parte all’interno del territorio dell’Unità verde di importanza locale (protezione pianificata) e dello spazio limitato (il territorio della Città di Pola è sistemato all’interno del Territorio costiero protetto del mare – “ZOP”) del territorio di interesse specifico per la Repubblica di Croazia, ed è necessario attenersi alle normative inerenti alle regole nello spazio che riguardano tali zone e le azioni menzionate nel capitolo 6 delle presenti Disposizioni d’implementazione.

Articolo 75

(1) All’interno del territorio della copertura del Piano si trova l’edificio/un insieme di edifici di modesto valore ambientale di importanza cittadina dal gruppo “B” categoria “4” che è rappresentata nella rappresentazione cartografica num.3 “Condizioni d’uso, di assetto e protezione delle aree”.

(2) È permesso modificare la struttura architettonica e alcuni elementi della costruzione conservando gli elementi originali delle facciate. Su tali costruzioni è possibile prefabbricare tutti quelli elementi architettonici, come nella forma delle facciate così nel volume della costruzione, che non rappresentano i determinanti importanti della loro forma in relazione al periodo di nascita.

(3) La costruzione ristrutturata deve essere subordinata allo stato originale, e vengono rimosse soltanto le aggiunte contemporanee non adeguate. Fondamentalmente viene permesso il cambio degli elementi esistenti con quelli nuovi, ma rispettando sempre la struttura tipologica di base e la caratteristica del tessuto architettonico esistente ed urbano. Sugli edifici di questo gruppo è permesso l’uso del sottotetto qualora le dimensioni interne e gli accessi a tali spazi permettono tale intervento. In tale senso si consente la sistemazione di aperture locali orizzontali e verticali integrate nella costruzione del tetto (“krovne kućice”), rispettando le corone e altri elementi architettonici originali dell’edificio. Su tali edifici è permessa la ricostruzione con le condizioni stabilite dalle presenti Disposizioni d’implementazione.

(4) Se durante l’esecuzione dei lavori edili o di altri lavori che si eseguono sulla superficie o sotto la superficie del terreno, sulla terra, in acqua o sul mare si ritrova un sito archeologico o scoperta, la persona che svolge i lavori ha l’obbligo di fermare i lavori e sulla scoperta deve informare immediatamente l’organo competente che guiderà nelle procedure ulteriori conformemente alle disposizioni della Legge sulla tutela e la tutela dei beni culturali (GU num. 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, e 88/10 GU 61/11, GU 25/12, GU 136/12, GU 157/13, 152/14 e 98/15).

ZONA DI RETE ECOLOGICA RC - NATURA 2000

Articolo 76

(1) Nella copertura del Piano rientrano le seguenti zone di rete ecologica:

- Zona di conservazione importante per le specie e tipi di habitat - POVS: Zona di mare dell’Istria occidentale (HR

5000032),

- Zona di conservazione importante per gli uccelli - POP (Zone di protezione speciale - SPA): Zona di mare dell’Istria occidentale (HR1000032).
- Zone di rete ecologica rappresentata nella rappresentazione cartografica num.3 “Condizioni d’uso, di assetto e protezione delle aree”.

(2) Gli obiettivi, le misure e il modo di conservare le specie bersaglio sono prescritti dal Regolamento sugli obiettivi di conservazione e sulle misure principali per la conservazione degli uccelli nella zona della rete ecologica (GU num. 15/14), mentre gli obiettivi, le misure e il modo di conservare le specie bersaglio tranne gli uccelli e habitat nella zona della rete ecologica non sono ulteriormente prescritti dalla legge del Regolamento stabilito.

8. GESTIONE DEI RIFIUTI

Articolo 77

(1) Nel territorio della copertura del Piano la gestione dei rifiuti sarà risolta in conformità alla Legge sulla gestione sostenibile dei rifiuti. (GU num. 94/13).

(2) Con la destinazione dello spazio, ossia con la costruzione degli edifici con la destinazione prevista nello spazio della copertura del Piano non è in piano l’attività economica che nel processo di produzione produce rifiuti pericolosi.

Articolo 78

(1) Nell’ambito dell’intero sistema sulla gestione dei rifiuti i rifiuti comunali e gli altri rifiuti solidi saranno smaltiti organizzando la raccolta dei rifiuti comunali nella Città di Pola, con il trasporto che si svolgerà secondo l’ordine comunale dell’azienda comunale pubblica.

(2) La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti comunali e di altri rifiuti solidi si svolgerà secondo il regolamento generale prescritto sulle condizioni per la costruzione dello spazio e degli impianti per la raccolta e la eliminazione delle sostanze pericolose dagli edifici, e il loro smaltimento su un posto determinato, come anche secondo la Legge sui rifiuti, e sulle regole vigenti dell’ordine comunale nel territorio della Città di Pola.

(3) L’attuazione delle misure per il trattamento dei rifiuti comunali viene assicurato dalla Città, e viene svolto dalla persona giuridica competente.

(4) Lo spazio per lo smaltimento dei rifiuti sulla singola particella edificabile deve essere collocato su un luogo accessibile e protetto accanto alla strada di accesso.

(5) Sarà stabilita la raccolta differenziata dei rifiuti utili, con appositi contenitori standard raggruppati per più specie di rifiuti utili (obbligatoriamente: vetro, metallo, carta, lattine, e in alternativa le batterie scariche).

(6) Ogni produttore deve assicurare sulla propria particella edificabile la raccolta differenziata di queste specie di rifiuti.

Articolo 79

Tutti gli interventi nell’ambiente devono rispettare le regole vigenti sul trattamento dei rifiuti, e soprattutto:

- Legge sulla tutela dell’ambiente (GU num. 80/13),
- Legge sulla gestione sostenibile dei rifiuti (GU 94/13),
- Strategia di gestione dei rifiuti della Repubblica di Croazia (GU 130/05),

- Legge sull'economia comunale (GU nn. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-testo emendato, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11 e 144/12),

(2) In caso di modifica di un singolo regolamento, nell'esecuzione del Piano si attuerà quello vigente.

9. MISURE PER EVITARE GLI IMPATTI AMBIENTALI NEGATIVI

Articolo 80

(1) La protezione delle parti compromesse si attuerà in conformità a tutte le leggi, delibere e prescrizioni, rilevanti per tale problematica, e specialmente in conformità alla Legge sulla tutela dell'ambiente (GU nn. 80/13), alle disposizioni del piano territoriale vigente della zona più ampia e del presente Piano.

(2) Nella copertura del Piano non è permesso lo sviluppo delle attività che compromettono la salute della gente e sono dannose per l'ambiente.

(3) Le misure di prevenzione dell'influenza negativa sull'ambiente comprendono un insieme di attività indirizzate alla tutela dell'ambiente, salvaguardando e migliorando la qualità dell'acqua, proteggendo e migliorando la qualità dell'acqua, diminuendo il rumore eccessivo e applicando le misure di protezione speciale.

Articolo 81

(1) Durante il rilascio dei permessi di costruire e/o degli atti con i quali è permesso costruire, come anche durante la costruzione, e nell'utilizzare gli edifici, è necessario rispettare l'ambiente e applicare le misure con le quali non sarà compromesso lo stato esistente (zero).

Articolo 82

(1) Con i permessi di costruire e gli atti con i quali è permesso costruire sarà prescritto l'obbligo di rispettare le regole specifiche dal campo della tutela dell'ambiente, e specialmente:

- della Legge sui liquidi infiammabili e gas (GU 108/95 e 56/10); del Regolamento sul modo di trasportare sostanze nocive nel traffico stradale (GU nn. 53/06),
- della Legge sull'ispezione sanitaria (GU nn. 113/08 e 88/10).
- Legge sulla protezione dall'inquinamento acustico (GU 30/09 e 55/13); del Regolamento sul livello massimo di rumore ammissibile nelle zone in cui le persone vivono e lavorano (GU 145/04),
- della Legge sulle acque (GU nn.153/09, 130/11, 56/13 e 14/14); del Regolamento sul rilascio degli atti relativi alle acque (GU nn.78/10, 79/13 e 9/14); del Regolamento sui valori limite di emissione delle acque reflue (GU nn. 80/13 e 43/14).
- della Legge sulla tutela dell'ambiente (GU nn. 80/13), dell'Ordinanza sulla valutazione dell'impatto dell'intervento sull'ambiente (GU nn. 61/14),
- della Legge sulla tutela dell'aria (GU nn. 130/11 e 47/14); dell'Ordinanza sui valori limite di emissione di sostanze inquinanti nell'aria da fonti fisse (GU 133/05); dell'Ordinanza dei livelli critici di sostanze inquinanti nell'aria (GU nn. 117/12) ; del Regolamento sul monitoraggio della qualità dell'aria (GU nn. 3/13), del Regolamento sul monitoraggio delle emissioni di sostanze inquinanti nell'aria da fonti fisse (GU nn. 129/12, 97/13) ; dell'Ordinanza sui valori limite di sostanze inquinanti

nell'aria da fonti fisse (GU nn. 117/12); dell'Ordinanza sugli standard tecnici della tutela dell'ambiente da emissioni di composti organici volatili che nascono con il stoccaggio e la distribuzione di benzina (GU 135/06, 87/09)

- della Legge sulla gestione sostenibile dei rifiuti (GU 94/13); dell'Ordinanza sulle categorie, specie e la classificazione dei rifiuti con il catalogo dei rifiuti e la lista dei rifiuti pericolosi (GU 50/05 e 39/09); del Regolamento in materia di imballaggio e dei rifiuti di imballaggio (GU 97/05, 115/05 , 81/08 e 31/09); Regolamento sulle condizioni di etichettatura dell'imballaggio (GU 155/05, 24/06 r 28/06); del Regolamento sulla gestione dei rifiuti (GU nn. 23/14 e 51/14) del Regolamento sulla gestione degli oli usati (GU 124/06, 121/08 e 31/09); del Regolamento sulla gestione dei rifiuti di pile e accumulatori (GU 133/06 e 31/09); del Regolamento sulla gestione dei rifiuti elettrodomestici e delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (GU 74/07, 133/08 e 31/09); del Regolamento sulla gestione dei veicoli fuori uso (GU 136/09); del Regolamento sulla gestione dei pneumatici fuori uso (GU 40/06 e 31/09).

(2) Nel caso in cui viene modificato un singolo regolamento, nell'attuazione del Piano sarà applicata la norma vigente appropriata.

9.1. Protezione del suolo

Articolo 83

(1) Le misure principali di protezione del suolo vengono raggiunte con la costruzione sui terreni con caratteristiche geotecniche favorevoli, nonché dimostrando la necessaria stabilità e la capacità del suolo.

(2) Con l'uso razionale dello spazio destinato alla costruzione, delimitando l'edificabilità delle particelle edificabili e pianificando le zone verdi pubbliche e pedonali si manterrà la qualità dello spazio cittadino.

9.2. Protezione e miglioramento della qualità dell'aria

Articolo 84

(1) Nel territorio della copertura del Piano, la qualità dell'aria è di I categoria – pulita, e con misure di prevenzione è necessario mantenere la qualità dell'aria esistente.

(2) Nel territorio della copertura del Piano non è permesso lo sviluppo di attività che potrebbero mettere in pericolo la salute delle persone umane e con un impatto negativo sull'ambiente.

(3) L'obiettivo principale della protezione e del miglioramento della qualità dell'aria è di mantenere la salute della gente, la natura, i valori culturali e altri valori materiali.

9.3. Salvaguardia e miglioramento della qualità dell'acqua

Articolo 85

(1) La salvaguardia dell'acqua si attua in conformità alle disposizioni della Legge sulle acque (GU nn.153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14). Tutti gli interventi e l'uso devono essere in armonia con la Legge e con le regole specifiche. Per tutti gli interventi le condizioni specifiche di gestione dell'acqua saranno prescritte dall'ente pubblico "Hrvatske vode".

(2) La protezione delle acque sotterranee viene stabilita

dalle misure per evitare e diminuire l'inquinamento, innanzitutto con la costruzione del sistema di drenaggio e con l'allacciamento obbligatorio dei consumatori dell'acqua al sistema di drenaggio.

(3) Il territorio della copertura del Piano si trova al di fuori della zona di protezione sanitaria del territorio dei pozzi di Pola e delle fonti in base alla "Delibera sulle zone di protezione sanitaria delle fonti di acqua potabile nella Regione Istriana" (Bollettino ufficiale della Regione Istriana num. 12/05 e 2/11).

(4) La raccolta delle acque sanitarie è necessario eseguire in modo che le acque reflue dagli edifici prima dello scarico nel sistema delle acque reflue si purificano in conformità al Regolamento sui valori limite di emissione delle acque reflue (GU nn. 80/13, 43/14, 27/15 e 3/16). Nelle cucine, ristoranti e sim. è necessario costruire i separatori d'olio e di grassi nell'ambito di ogni edificio prima di collegarsi al colettore delle acque sanitarie.

(5) Sulle superfici aperte o similmente allestite, (superfici manipolative, parcheggi) in cui sono possibili delle fuoriuscite di olio, benzina e di altri inquinanti (idrocarburi) è necessario costruire i separatori d'olio e idrocarburi come anche lo scarico dei sedimenti (con lo scopo di accettare la sabbia e le sostanze galleggianti) per accumulare in maniera adeguata e purificare le acque meteoriche. Solo in tale maniera l'acqua purificata viene scaricata nel colettore delle acque meteoriche ossia nel mare costiero.

Articolo 86

(1) Nel territorio della copertura del Piano il mare viene definito come II classe di qualità.

(2) Nel territorio della copertura del Piano il mare costiero è destinato al porto aperto al traffico pubblico di importanza locale, ed è obbligatorio mantenere la qualità del mare esistente.

9.4 Protezione dal rumore

Articolo 87

(1) Le misure di protezione dal rumore sono basate sulla Legge sulla protezione dal rumore (GU nn. 30/09 e 55/13) secondo i principi della valutazione del rumore come inquinamento e degrado della qualità dell'ambiente.

(2) All'interno del territorio della copertura del Piano il territorio a rischio da rumore si trova accanto ai contenuti alberghieri e di divertimento e in tali zone è necessario attuare le misure per diminuire il rumore fino al livello stabilito in base alle regole vigenti della Legge.

9.5 Misure di protezione da catastrofi naturali e pericoli di guerra

Articolo 88

(1) Le misure di protezione da catastrofi naturali e pericoli di guerra si basano sui punti di partenza e sugli obiettivi del Piano, per cui l'organizzazione e la destinazione dello spazio è pianificata integralmente con la pianificazione della protezione, che viene sottolineato con il modo particolare di costruzione, con la densità della costruzione e la densità dell'uso della zona.

Rifugio delle persone

Articolo 89

(1) La costruzione di rifugi e di altri interventi per la protezione degli utenti dello spazio, beni materiali e altri

beni è prevista in conformità alle zone di pericolo della Città di Pola, che sono stabilite conformemente al Regolamento sui criteri per la determinazione delle città e dei luoghi abitati in cui si devono costruire i rifugi e altre strutture per la protezione (GU num. 2/91). La protezione della popolazione da pericoli di guerra e da catastrofi naturali si attuerà costruendo ossia sistemando gli interventi per la protezione il cui tipo, resistenza e capacità saranno stabiliti in base agli atti legislativi e sublegislativi e prescrizioni relative e dalle Delibere emanate.

(2) Il rifugio delle persone/utenti dello spazio si attuerà con l'uso dei rifugi costruiti più vicini, e in caso di necessità adattando gli edifici appropriati, interrati e altri edifici per rifugiare le persone/gli utenti dello spazio.

ALLERTARE E INFORMARE LA POPOLAZIONE

Articolo 90

(1) Il territorio della copertura del Piano è coperto dal sistema di allarme pubblico per i cittadini (sirena di allarme) che è necessario accendere nel sistema unico attraverso il Centro regionale 112 di Pisino.

(1) Con il presente Piano è stabilito il punto della sirena di allarme sulla costruzione di alloggi con la sala congressi (codice numerico num.2), ed è rappresentata sulla rappresentazione cartografica num.4. "Modo e condizioni d'uso".

(2) Le vie di evacuazione della popolazione in caso di catastrofi naturali sono definite nella rappresentazione cartografica num. 4. "Modo e condizioni d'uso".

(3) La zona temporanea per il raduno delle persone evacuate fuori dalle zone a rischio di crollo (area della piazza dei pescatori JT₃) è definita all'interno del territorio della copertura del Piano, ed è rappresentata nella rappresentazione cartografica num. 4 „Modo e condizioni d'uso“.

(4) La zona temporanea per lo smaltimento dei materiali dal crollo (parcheggio pubblico P₁) è definita all'interno della copertura del Piano, ed è rappresentata nella rappresentazione cartografica num. 4. „Modo e condizioni d'uso“.

(5) Allo scopo di proteggere la popolazione da catastrofi naturali e da pericoli di guerra tutti gli edifici all'interno della copertura del Piano nei quali si attende il raduno di un grande numero di persone, devono definire il modo del proprio sistema di allarme in conformità al Regolamento di procedura in caso di allarme (GU 47/06, 110/11).

(6) Per attuare l'evacuazione in maniera indisturbata ed efficace è necessario mantenere le vie di evacuazione.

Articolo 91

(1) Ai sensi della legge sulla protezione e il salvataggio (GU 174/04 e 79/07) e sul Regolamento di procedura in caso di allarme (GU 47/06), è necessario obbligare i proprietari e gli utenti degli impianti dove si radunano più persone, dove a causa del rumore o dell'isolamento acustico non è possibile garantire l'intensità acustica dei segni del sistema pubblico di allarme, di stabilire e mantenere il sistema di allarme relativo e di informare i cittadini, e di ricevere le comunicazioni del centro competente 112 sul tipo di pericolo e sulle misure che si devono applicare.

(2) Nella pianificazione della costruzione dell'edificio è necessario soprattutto tenere conto dell'edificabilità del terreno, della distanza reciproca degli impianti, della distanza delle superfici non costruite per il rifugio e l'evacuazio-

ne da edifici adiacenti, tenendo conto anche della grandezza e della distanza dell'edificio dal bordo dell'area pubblica. Inoltre è necessario garantire l'accesso indisturbato ai servizi di emergenza.

Protezione antincendio

Articolo 92

(1) La protezione antincendio si basa sulle leggi, sulle prescrizioni e norme che stabiliscono tale problematica, e si attua in conformità alle Valutazioni di rischio di incendio, ai Piani di protezione antincendio e alle categorie di rischio di incendio degli edifici, parti edili e spazi aperti, con una struttura corrispondente del servizio di osservazione e segnalazione e con vigili del fuoco professionali e volontari.

(2) Durante la costruzione degli edifici è necessario applicare le leggi, i regolamenti e altre prescrizioni che garantiscono:

- resistenza razionale al fuoco dell'edificio,
- l'abbandono veloce dell'edificio a rischio, parte dell'edificio o dello spazio aperto,
- la sicurezza degli edifici vicini in rapporto all'edificio incendiato, demolito o messo a rischio in un'altra maniera,
- l'accessibilità all'edificio o al territorio per le necessità di intervento o aiuto dei vigili del fuoco.

(3) I processi tecnologici nei quali si utilizzano o producono liquidi e gas infiammabili o sostanze esplosive, si possono effettuare solamente negli edifici o nelle parti che sono costruiti in conformità alle prescrizioni vigenti che regolano tale problematica.

(4) Gli edifici che si costruiscono a schiera e semischiera accanto al muro adiacente devono avere il muro antincendio di resistenza minima due ore. Se si esegue una costruzione del tetto infiammabile, il muro antincendio deve intersecare l'intero tetto.

(5) Per le necessità di spegnere l'incendio nella rete idrante si deve, in base al numero di utenti, assicurare la quantità d'acqua necessaria e la pressione adeguata.

(6) Per salvare le persone dagli edifici e spegnere l'incendio sull'edificio o sullo spazio aperto, è necessario pianificare gli accessi ai vigili del fuoco, i passaggi e le superfici per il lavoro operativo dei veicoli dei vigili del fuoco.

Articolo 93

(1) Le misure antincendio si attuano in conformità alle disposizioni che prescrivono la:

- Legge sulla protezione da incendi (GU 92/10),
- Legge sulle sostanze e gas infiammabili (GU 108/95 e 56/10),
- Legge sulle sostanze esplosive (GU nn. 178/04, 109/07, 67/08 e 144/10),
- Regolamento sulle condizioni per l'accesso dei vigili del fuoco (GU 35/94, 55/94 e 142/03),
- Regolamento sulla resistenza al fuoco e altri requisiti che gli edifici devono soddisfare nel caso di incendio (GU 29/13),
- Regolamento sulle sostanze infiammabili (GU 54/99),
- Regolamento sul gas di petrolio liquefatto (GU 117/07),
- Regolamento sulla rete idranti antincendio (GU num.8/06),
- Regolamento sulla protezione da incendi di impianti alberghieri (GU 100/99),
- Regolamento sulle stazioni per il rifornimento dei mezzi di trasporto con il carburante (GU 93/98, 116/07 e 141/08),

- Regolamento sugli interventi nello spazio in cui l'organo competente per la protezione da incendi non partecipa al procedimento di rilascio delle decisioni sulle condizioni di costruzione ossia del permesso di ubicazione (GU 115/11),
- Regolamento sulla protezione da incendi nei magazzini (GU 93/08),
- Regolamento sulle condizioni e modi di esecuzione delle misure di protezione nel corso dell'immagazzinamento di sostanze esplosive (GU 26/09),
- Regolamento sulle richieste base per la protezione da incendi di impianti e dispositivi elettronico-energetici (GU 146/05),
- Regolamento sulla protezione di boschi da incendi (GU 33/14),
- altri Regolamenti e regole adottate di pratica tecnica con le quali sono prescritte le misure di protezione da incendi.
- Valutazione del rischio di incendi e piano di protezione da incendi della Città di Pola.

Misure di protezione dal terremoto

Articolo 94

(1) Per il territorio della copertura del Piano il grado principale di sismicità ammonta a 7°MCS.

(2) La progettazione sismica e costruzione (tecnica di costruzione e scelta del materiale) si devono attuare in conformità alle prescrizioni legislative e nella ristrutturazione degli edifici esistenti e nella costruzione di quelli nuovi si assicurerà la resistenza al terremoto fino a 7°MCS.

(3) La viabilità delle strade per gli interventi e le linee di evacuazione è garantita con la distanza reciproca degli edifici pianificati, per cui è necessario soddisfare i principi della distanza minima $H1/2+H2/2+5$ m.

- Nel caso in cui non è rispettato il principio di cui al comma precedente del presente articolo con la documentazione tecnica è necessario provare:
- che la costruzione dell'impianto è resistente alla demolizione causata da catastrofi naturali,
- che in caso di devastazioni dalla guerra la demolizione degli impianti non metterà in pericolo la vita delle persone e non causerà danni su altri impianti.

Rischi per cause naturali

Tempesta e forte vento

Articolo 95

(1) La scelta del materiale edile, e specialmente per la costruzione di tetti e pensiline è necessario adattare alla forza del vento, rispettando i bilanci ma anche le esperienze dell'architettura storica su questi territori.

(2) Nell'allestimento orticulturale è necessario scegliere piante autoctone di radici più profonde e resistenti al vento.

9.6. Protezione contro le radiazioni ionizzanti

Articolo 96

(1) All'interno della copertura del Piano non è permessa la realizzazione di nuovi interventi nello spazio nei quali si utilizza la tecnologia e i materiali con radiazioni ionizzanti come anche lo svolgimento delle attività che producono

rifiuti chimici o biologici tossici, e rifiuti che si possono classificare in gruppi di sostanze facilmente infiammabili o esplosive.

9.7 Protezione da catastrofi tecnico-tecnologiche e da grandi disastri nell'economia e nel traffico

Articolo 97

(1) All'interno della copertura del Piano non sono evidenziate o pianificate le costruzioni di I attività che nel processo tecnologico usano o trasportano sostanze pericolose che potrebbero causare eventuali incidenti tecnico-tecnologici, e quindi con il Piano non vengono prescritte misure specifiche di protezione.

(2) All'interno della copertura del Piano non sono evidenziati e non si pianificano i punti di raccolta dei rifiuti e discariche selvagge.

(3) All'interno della copertura del Piano non sono evidenziati i territori nei quali potrebbero nascere delle frane o inondazioni, e quindi con il Piano non vengono prescritte le misure di protezione contro le frane e inondazioni.

9.8 Prevenire la creazione di barriere architettoniche e urbanistiche

Articolo 98

(1) Nel territorio della copertura del Piano è necessario applicare le condizioni urbanistiche e tecniche delle I normative per evitare la creazione di barriere architettoniche e urbanistiche, in conformità alle prescrizioni specifiche.

(2) Gli edifici all'interno della copertura del Piano devono assicurare alle persone con difficoltà motorie un accesso illimitato, la circolazione, il soggiorno e il lavoro.

È necessario, in conformità alle prescrizioni specifiche, assicurare un numero determinato di posti di parcheggio per persone con difficoltà motorie in rapporto al numero totale prescritto di posti di parcheggio e realizzare gli accessi ai passaggi pedonali negli incroci con cordoli inclinati, per assicurare la libera circolazione delle persone con difficoltà motorie secondo il Regolamento sull'assicurazione dell'accessibilità agli edifici alle persone disabili e con difficoltà motorie.

10. MISURE D'IMPLEMENTAZIONE DEL PIANO

Articolo 99

La sistemazione dello spazio, sia con la costruzione di edifici o con l'assetto del terreno e con l'espletamento di altri lavori sulla superficie, ovvero sopra o sotto la superficie della terra, con i quali si cambia lo stato nello spazio, deve svolgersi in conformità con le disposizioni del presente Piano e con le disposizioni del piano del territorio per l'area circoscritta.

(2) Il modo e la dinamica dell'implementazione del Piano dipende dagli obblighi presi in base alle loro disposizioni, come pure delle caratteristiche degli interventi nello spazio.

Articolo 100

(1) L'implementazione del presente Piano, all'interno della gestione complessiva, della protezione e gestione del territorio della Città di Pola, si svolgerà in maniera continua, che obbliga tutti i soggetti nel procedimento territoriale e di pianificazione ad una collaborazione continua, la

preparazione e l'asestamento del terreno per costruire, la costruzione dell'infrastruttura e dell'attrezzatura comunale, e altre misure della politica di asestamento del territorio.

(2) La realizzazione degli obiettivi di sviluppo e della concezione di utilizzo dello spazio sarà implementata grazie al monitoraggio continuo e la ricerca delle relazioni e fenomeni nello spazio, e con un'organizzazione specifica del sistema complessivo dell'assetto territoriale e della protezione dell'ambiente nella Città di Pola. Per il monitoraggio e il controllo dell'implementazione del Piano sono responsabili gli organi della Città di Pola.

Articolo 101

(1) Nel territorio intero di copertura il Piano si attuerà con il rilascio dei permessi di ubicazione e di altri atti sulla costruzione, secondo il procedimento previsto dalla legge e le altre regole.

(2) Tutti gli elementi in base ai quali si rilasceranno i permessi di costruire e/o gli atti con i quali è permesso costruire, e che non sono particolarmente menzionati nel presente Piano, sono stabiliti sulla base delle disposizioni del piano territoriale vigente del territorio più ampio.

Articolo 102

(1) Tutti gli interventi su singola particella catastale si possono eseguire in fasi, fino alla realizzazione finale prevista dal Piano ovvero dal piano del territorio dell'area circoscritta.

(2) Le fasi si determinano nella procedura di rilascio del permesso di costruire e/o altri atti con i quali è permesso costruire.

III DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 103

(1) Il Piano è realizzato in sei (6) copie originali e autenticate con il timbro del Consiglio municipale della Città di Pola e con la sottoscrizione del Presidente del Consiglio municipale della Città di Pola.

(2) Gli originali si conservano:

- una copia nell'archivio della documentazione della Città di Pola
- tre copie all'Assessorato all'urbanistica, agli affari comunali e al patrimonio
- una copia nel Ministero dell'edilizia e dell'assetto territoriale,
- una copia nell'Ente per l'assetto territoriale della Regione Istriana.

(3) La visione del Piano di cui all'articolo 1 della presente Delibera è prevista nella sede del portatore dell'elaborazione – Assessorato all'urbanistica, agli affari comunali e al patrimonio Pola, Forum 2.

Articolo 104

(1) La presente Delibera entra in vigore l'ottavo giorno dalla pubblicazione nel "Bollettino ufficiale" della Città di Pola.

Classe: 350-01/14-01/51

Num.Prot.: 2168/01-03-02-00-0153-16-74

Pola, 14 dicembre 2016

IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI POLA

IL PRESIDENTE
f.to Robert Cvek

Ai sensi dell'articolo 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 7/09, 16/09, 12/11 e 1/13), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il giorno 14 dicembre 2016, emana la

DELIBERA
sul consenso alla stipulazione del Contratto sul
modo e sulle condizioni
di rimborso dei mezzi nel bilancio della
Regione Istriana per la costruzione
del Centro regionale per la gestione dei rifiuti
"Kaštijun"

Articolo 1

Con la presente Delibera si dà il consenso alla stipulazione del Contratto sul modo e sulle condizioni di rimborso dei mezzi nel bilancio della Regione Istriana per la costruzione del Centro regionale per la gestione dei rifiuti „Kaštijun“, in base al quale la Città di Pula-Pola assicurerà i mezzi nel bilancio della Città per l'estinzione della parte corrispondente del credito nel periodo di 20 anni, e alla Regione Istriana secondo il piano di pagamento versare l'importo totale di 2.034.120,32 EURO in kune, di cui 1.333.420,00 EURO rappresenta il capitale, mentre l'importo di 700.700,32 EURO rappresenta l'interesse.

Articolo 2

Si autorizza il Sindaco della Città di Pola a firmare il Contratto sul modo e sulle condizioni di rimborso dei mezzi nel bilancio della Regione Istriana per la costruzione del Centro regionale per la gestione dei rifiuti „Kaštijun“, che è parte integrante della presente Delibera.

Articolo 3

La presente Delibera entra in vigore dal giorno di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Città di Pola.

Classe: 022-05/16-01/319

Num.Prot.: 2168/01-03-03-03-0292-16-4

Pola, 14 dicembre 2016

IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ
DI POLA

IL PRESIDENTE
f.to Robert Cvek

Ai sensi dell'articolo 35 della Legge sulla proprietà e gli altri diritti reali (GU 91/96, 68/98, 137/99, 73/00, 114/01, 100/04, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14 e 81/15-testo emendato), in relazione all'articolo 48 della Legge sull'autogoverno locale e regionale (GU 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 e 19/13 – testo emendato) e dell'art. 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola (GU della Città di Pola 7/09, 16/09, 12/11 e 1/13), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il giorno 14 dicembre 2016, emana la

DELIBERA
sull'acquisto del terreno - Centro commerciale
Max Stoja s.r.l.

I

Si stabilisce l'interesse della Città di Pola sull'acquisto del diritto di proprietà sui beni immobili indicazione della p.c. 5206/119 c.c. Pola, della superficie di 4087 m2, p.c. 5206/122 c.c. Pola, della superficie di 245 m2, p.c. 5282/1 c.c. Pola, della superficie di 5214 m2, p.c. 5282/32 c.c. Pola, della superficie di 212 m2, nella proprietà del Centro commerciale Max Stoja s.r.l. per i servizi, Pola, via Aldo Negri 5, i cui beni immobili sono formati in base al Piano d'assetto territoriale "Max Stoja", e secondo lo stesso destinato alla costruzione delle superfici stradali con lo smaltimento delle acque meteoriche - delle strade non classificate nel territorio del CL Stoia.

II

Il valore dei beni immobili di cui al punto I della presente Delibera si approva nell'importo totale di 1.100.702,40 kn.

III

Il contratto di compravendita di beni immobili di cui al punto I della presente Delibera sarà stipulato durante la stesura del Contratto sul finanziamento della costruzione dell'infrastruttura comunale fra la Città di Pola e il Centro commerciale Max Stoja s.r.l. per i servizi, redatto conformemente alla Delibera del Consiglio municipale della Città di Pola del 14 dicembre 2016.

Il prezzo di compravendita, nell'importo stabilito nel punto II della presente Delibera, sarà versato in maniera tale di essere compensato per intero con l'imposta comunale che il Centro commerciale Max Stoja s.r.l. per i servizi sarà in obbligo di versare alla Città di Pola per la costruzione dell'edificio del centro commerciale Max Stoja, che è in piano di essere costruito sui beni immobili di sua proprietà, e sulle p.c. 5206/121, p.c. 5282/33, p.c. 5282/34, p.c. 5199/9 e p.c. 5199/13, entrambe c.c. Pola, il cui edificio realizzerà il collegamento sulla superficie stradale pubblica attraverso i beni immobili di cui al punto I della presente Delibera.

IV

La Città di Pola sosterrà le spese legate all'autenticazione del contratto di compravendita dal notaio e della sua attuazione nei libri fondiari.

V

Fra la Città di Pola e il Centro commerciale Max Stoja s.r.l. per i servizi, sarà stipulato il contratto di compravendita

conformemente alle disposizioni della presente Delibera, che comprende il permesso incondizionato per registrare il diritto di proprietà della Città di Pola sui beni immobili in oggetto nel libro fondiario del Tribunale comunale di Pola.

VI

La presente Delibera entra in vigore il giorno dell'emanazione.

Classe: 947-03/16-01/1009
Num.Prot.: 2168/01-03-06-00-330-16-5
Pola, 14 dicembre 2016

**IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ
DI POLA**

**IL PRESIDENTE
f.to Robert Cvek**

Ai sensi dell'articolo 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 7/09, 16/09, 12/11 e 1/13), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il giorno 14 dicembre 2016, emana la

**DELIBERA
sul consenso alla stipulazione del Contratto di
finanziamento di costruzione
dell'infrastruttura comunale - Centro
commerciale Max Stoja s.r.l.**

I

Si da il consenso alla stipulazione del Contratto sul finanziamento di costruzione dell'infrastruttura comunale fra la Città di Pula-Pola e la società Centro commerciale Max Stoja s.r.l. di Pola, via Aldo Negri 5,

II

Si autorizza il Sindaco della Città di Pola per la stipulazione del Contratto di cui al punto I della presente Delibera.

III

La presente Delibera entra in vigore il giorno dell'emanazione.

Classe:340-03/16-01/68
Num.Prot.: 2168/01-03-03-03-0292-16-8
Pola, 14 dicembre 2016

**IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ
DI POLA**

**IL PRESIDENTE
f.to Robert Cvek**

Ai sensi dell'articolo 35 e dell'art. 391 della Legge sulla proprietà e gli altri diritti reali (GU 91/96, 68/98, 137/97, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14 e 81/15-testo emendato), in relazione all'articolo 48 della Legge sull'autogoverno locale e regionale (GU 33/01, 60/01, 125/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 e 19/13 – testo emendato) e dell'art. 15 e 16 della Delibera sulle condizioni e sulla procedura del concorso per la vendita degli immobili, fondazione dei diritti di costruzione e locazione di aree edificabili (BU della Città di Pola 2/97, 6/98 e 2/99) e dell'articolo 39 dello Statuto della Città di Pola-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 07/09, 16/09, 12/11 e 1/13), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il giorno 14 dicembre 2016, emana la

DELIBERA

sull'approvazione dell'offerta e sulla stipulazione del contratto di compravendita

I

Si approva la proposta della Commissione per l'attuazione del concorso CLASSE: 947-03/16-01/996, NUM.PROT.: 2168/01-03-06-00-0247-16 del 13 dicembre 2016 e sono parte integrante di questa Delibera.

II

In conformità con la proposta dal punto I si stipulerà il contratto di compravendita con il migliore offerente come segue:

1 ARENATURIST d.d. di Pola, via Antonio Smareglia 3, CIP: 47625429199, si vende la quota di comproprietà 17739/172050 delle parti p.c. 4867/1 c.c. di Pola, superficie di 17739 m2, con il prezzo iniziale di 1.596.510,00 EURO come migliore offerente.

L'acquirente pagherà a rate il prezzo di compravendita, in maniera che la prima rata nell'importo del 20% del prezzo di compravendita concordato, nella quale è inclusa la cauzione che è stata pagata per partecipare all'asta pubblica, si paga nel termine di 30 giorni dal giorno della stipulazione del contratto, e l'importo rimanente dell'80% del prezzo di compravendita si paga in 2 rate uguali di cui la prima rata scade nel termine di 6 mesi dal giorno della stipulazione del contratto di compravendita, e la seconda rata scade nel termine di 12 mesi dal giorno della stipulazione del contratto di compravendita, con il calcolo degli interessi con il tasso di sconto della Banca popolare croata, e come garanzia per il pagamento a nome del consolidamento dell'importo totale del prezzo di compravendita, l'acquirente permette di costituire l'ipoteca a favore della Città di Pola sull'immobile in oggetto.

III

Le imposte di compravendita immobiliare, le spese di firma e della conferma (attestazione) e la registrazione nel libro fondiario al Tribunale comunale di Pola è a carico dell'acquirente del bene immobile di cui al punto II della presente Delibera.

IV

Il contratto di compravendita si stipula nel termine di 8 giorni dal giorno di emanazione della presente Delibera.

Il cliente ha l'obbligo di presentare al notaio il contratto per autenticare la firma e la conferma (autenticazione) nel termine di 8 giorni dal giorno di ricezione del contratto.

V

Il contratto di vendita include la clausola di valuta estera.

VI

L'attuazione della presente Delibera si affida all'Assessorato all'urbanistica, agli affari comunali e al patrimonio della Città di Pola.

VII

La presente Delibera entra in vigore il giorno dell'emanazione.

Allegato:

Verbale della Commissione per l'attuazione del concorso

CLASSE: 947-03/16-01/996

NUM.PROT.: 2168/01-03-06-00-0247-16

Classe: 947-03/16-01/996

Num.Prot.: 2168/01-03-06-00-0247-16-8

Pola, 14 dicembre 2016

**IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ
DI POLA**

**IL PRESIDENTE
f.to Robert Cvek**

INDICE

1. Conclusione sull'adozione della Relazione sullo stato del sistema di protezione civile nel territorio della Città di Pola nel 2016.....	1
2. Piano di sviluppo del sistema di protezione civile nel territorio della Città di Pola per il 2017 con effetti finanziari per il periodo 2017-2019	1
3. Provvedimento sulla nomina della Commissione per la valutazione dei danni causati da calamità naturali della Città di Pola	5
4. Delibera sull'approvazione del Programma di lavoro del Consiglio dei giovani della Città di Pola per il 2017	5
5. Delibera sulle modifiche e integrazioni della Delibera sugli importi di cofinanziamento del programma di educazione prescolare.....	6
6. Conclusione sulla previa approvazione alla Proposta dello Statuto della Scuola dell'infanzia "Mali svijet".....	6
7. Delibera sulle modifiche e integrazioni della Delibera sull'assistenza sociale.....	7
8. Delibera sul trasferimento dei mezzi per l'acquisto dell'attrezzatura comunale - bidoni, compostiere e contenitori interrati per la raccolta dei rifiuti nel territorio della Città di Pola all'azienda municipalizzata Pula Herculanea s.r.l.	7
9. Delibera sul trasferimento degli edifici comunali idrici in proprietà alle aziende municipalizzate Vodovod Pula s.r.l. e Pragrande s.r.l.	8
10. Delibera sul trasferimento dei diritti di proprietà sugli edifici nell'ambito della ristrutturazione della strada statale D75 (ex D21) tratto di strada Dignano - Pola in favore dell'azienda municipalizzata Hrvatske ceste d.o.o.	9
11. Delibera sulle modifiche e integrazioni della Delibera sulle condizioni, sui criteri e sul procedimento per il cofinanziamento del Programma di rinnovo delle facciate e dei tetti nell'ambito del complesso storico-culturale protetto della città di Pola	10
12. Delibera sull'esclusione del bene immobile dallo status del bene pubblico di utilizzo generale - p.c.edif. 5563/8 c.c. Pola.....	11
13. Delibera sull'esclusione del bene immobile dallo status del bene pubblico di utilizzo generale - p.c.edif. 715/24 c.c. Pola.....	11
14. Delibera sulla scelta della persona per svolgere le attività comunali di manutenzione delle strade non classificate e delle aree pubbliche nella parte dei lavori comunali di manutenzione della segnaletica stradale luminosa per il periodo dal 15 dicembre 2016 fino al 31 dicembre 2018, nel territorio della città di Pola	12
15. Delibera sull'emanazione del Piano d'assetto urbanistico „Ribarska koliba“.....	12
16. Delibera sul consenso alla stipulazione del Contratto sul modo e sulle condizioni di rimborso dei mezzi nel bilancio della Regione Istriana per la costruzione del Centro regionale per la gestione dei rifiuti "Kaštijun".....	45
17. Delibera sull'acquisto del terreno - Centro commerciale Max Stoja s.r.l.....	45
18. Delibera sul consenso alla stipulazione del Contratto di finanziamento di costruzione dell'infrastruttura comunale - Centro commerciale Max Stoja s.r.l.	46
19. Delibera sull'approvazione dell'offerta e sulla stipulazione del contratto (Arenaturist S.p.A.).....	47

Declino di responsabilità:

„Questo documento è redatto con il sostegno dei fondi del progetto comune dell'Unione europea e del Consiglio d'Europa.
I pareri ivi riportati in alcun modo non esprimono il parere ufficiale dell'Unione europea e del Consiglio d'Europa.“

Funded
by the European Union
and the Council of Europe



EUROPEAN UNION

COUNCIL OF EUROPE



CONSEIL DE L'EUROPE

Implemented
by the Council of Europe

„Bollettino ufficiale“ della Città di Pola. L'abbonamento annuale è di 650,00 kune e va versato al giro conto numero:
HR9523600001835900006, presso la Zagrebačka banka d.d. Zagreb.
Redazione; Ufficio della città , Forum 1
tel. 371-715, fax 222-990